

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 23 maggio 2024

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2024/885 della Commissione, del 20 marzo 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di micotossine negli alimenti per quanto riguarda il metodo di campionamento per le erbe essiccate, le infusioni di erbe (prodotto essiccato), i tè (prodotto essiccato) e le spezie in polvere (24CE1479).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2024/899 della Commissione, del 14 marzo 2024, recante approvazione di una modifica dell'Unione del disciplinare di una denominazione di origine protetta [Corbières-Boutenac] (24CE1480)...</u>	Pag. 5
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2024/906 della Commissione, del 14 marzo 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Araban Sarımsağı (DOP)] (24CE1481).....</u>	Pag. 7
<u>Decisione (UE) 2024/919 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica di Finlandia (24CE1482).....</u>	Pag. 8
<u>Decisione (UE) 2024/871 della Banca centrale europea, dell'8 marzo 2024, sull'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l'anno 2023 (BCE/2024/8) (24CE1483).....</u>	Pag. 9
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 177/2023, del 5 luglio 2023, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/797] (24CE1484).....</u>	Pag. 12
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 178/2023, del 5 luglio 2023, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/798] (24CE1485).....</u>	Pag. 14
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 180/2023, del 5 luglio 2023, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/799] (24CE1486).....</u>	Pag. 15
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 179/2023, del 5 luglio 2023, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/800] (24CE1487).....</u>	Pag. 16
<u>Decisione del Comitato Misto SEE n. 181/2023, del 5 luglio 2023, che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE [2024/801] (24CE1488).....</u>	Pag. 17



<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 184/2023, del 5 luglio 2023, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/802] (24CE1489).....</u>	<i>Pag.</i> 19
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 182/2023, del 5 luglio 2023, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/803] (24CE1490).....</u>	<i>Pag.</i> 20
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 185/2023, del 5 luglio 2023, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/809] (24CE1491).....</u>	<i>Pag.</i> 22
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 183/2023, del 5 luglio 2023, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/810] (24CE1492).....</u>	<i>Pag.</i> 24
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 187/2023, del 5 luglio 2023, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2024/811] (24CE1493).....</u>	<i>Pag.</i> 26
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 186/2023, del 5 luglio 2023, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/812] (24CE1494).....</u>	<i>Pag.</i> 28
<u>Decisione del Comitato Misto SEE n. 188/2023, del 5 luglio 2023, che modifica l'allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE [2024/813] (24CE1495).....</u>	<i>Pag.</i> 30
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 189/2023, del 14 luglio 2023, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/814] (24CE1496).....</u>	<i>Pag.</i> 32
<i>Publicati il 21 marzo 2024</i>	
<u>Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (regolamento su un'Europa interoperabile) (24CE1497).....</u>	<i>Pag.</i> 33
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2024/952 del Consiglio, del 22 marzo 2024, che attua il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (24CE1498).....</u>	<i>Pag.</i> 59
<u>Regolamento delegato (UE) 2024/920 della Commissione, del 13 dicembre 2023, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i fattori di attivazione basati sulla performance e i criteri per la calibrazione di tali fattori di attivazione (24CE1499).....</u>	<i>Pag.</i> 80
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2024/875 della Commissione, del 21 marzo 2024, relativo all'adozione di un elenco di abbreviazioni e pittogrammi comuni a tutta l'Unione da utilizzare sul confezionamento dei medicinali veterinari ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (24CE1500).....</u>	<i>Pag.</i> 86
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2024/877 della Commissione, del 21 marzo 2024, che modifica l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di rischio trascurabile per la scrapie classica della Cechia (24CE1501).....</u>	<i>Pag.</i> 93
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2024/878 della Commissione, del 21 marzo 2024, che adotta norme uniformi in materia di dimensioni delle unità di confezionamento primario di piccole dimensioni dei medicinali veterinari di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (24CE1502).....</u>	<i>Pag.</i> 96
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2024/879 della Commissione, del 21 marzo 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Corylus avellana originarie del Regno Unito (24CE1503).....</u>	<i>Pag.</i> 98
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2024/883 della Commissione, del 21 marzo 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 per quanto riguarda l'alloggiamento della seconda targa di immatricolazione posteriore per i rimorchi e la massa dei sistemi di stoccaggio dell'energia e che rettifica tale regolamento (24CE1504).....</u>	<i>Pag.</i> 101



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2024/905 della Commissione, del 15 marzo 2024, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome Rosalejo (DOP) (24CE1505)</u>	Pag. 112
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2024/968 della Commissione, del 21 marzo 2024, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana (24CE1506)</u>	Pag. 113
<u>Decisione (PESC) 2024/951 del Consiglio, del 22 marzo 2024, che modifica la decisione (PESC) 2020/1999 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (24CE1507)</u>	Pag. 162
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2024/909 della Commissione, del 19 marzo 2024, relativa all'accettazione di una domanda, presentata dall'Irlanda a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, di non applicazione del regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione (STI PMR) ai vagoni intermedi ICDMU – B2 classe 22000 di proprietà di Iarnród Éireann-Railway Undertaking [notificata con il numero C(2024) 1680] (24CE1508)</u>	Pag. 183
<u>Decisione (UE) 2024/901 della Banca centrale europea, del 12 marzo 2024, che modifica la decisione (UE) 2022/2359 che adotta norme interne relative alle limitazioni dei diritti degli interessati in relazione al funzionamento interno della Banca centrale europea (BCE/2022/42) (BCE/2024/9) (24CE1509)</u>	Pag. 186
<u>Decisione (UE) 2024/902 della Banca centrale europea, del 12 marzo 2024, che modifica la decisione (UE) 2021/1486 che adotta norme interne relative alle limitazioni dei diritti degli interessati in relazione ai compiti della Banca centrale europea in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi (BCE/2021/42) (BCE/2024/10) (24CE1510)</u>	Pag. 188

Publicati il 22 marzo 2024

RETTIFICHE


<u>Rettifica della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (GUL 130 del 16 maggio 2023) (24CE1511)</u>	Pag. 190
<u>Rettifica del regolamento delegato (UE) 2023/2515 della Commissione, dell'8 settembre 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri (GUL 0 del 14 novembre 2023) (24CE1512)</u>	Pag. 191

Publicate il 22 marzo 2024



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/885 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di micotossine negli alimenti per quanto riguarda il metodo di campionamento per le erbe essiccate, le infusioni di erbe (prodotto essiccato), i tè (prodotto essiccato) e le spezie in polvere

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 34, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce i metodi di campionamento e di analisi da utilizzare per il controllo dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari.
- (2) I risultati di ricerche recenti condotte da un gruppo di lavoro coordinato dall'Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi (BfR) dimostrano che il metodo di campionamento per il controllo delle tossine vegetali (applicabile anche per il controllo delle micotossine) nelle erbe essiccate, nelle infusioni di erbe (prodotto essiccato), nei tè (prodotto essiccato) e nelle spezie in polvere di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 non garantisce di ottenere un campione rappresentativo della partita campionata.
- (3) È pertanto necessario modificare il metodo di campionamento aumentando il peso richiesto dei campioni elementari e globali e precisando le norme applicabili per il campionamento di integratori alimentari contenenti erbe essiccate alla rinfusa prima del confezionamento in confezioni al dettaglio/individuali per il consumatore finale, al fine di garantire che il campione ottenuto sia rappresentativo della partita campionata.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782.
- (5) Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 si applica a decorrere dal 1° aprile 2024, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione per evitare che le autorità nazionali competenti debbano applicare per un breve periodo di tempo le norme introdotte dal regolamento (UE) 2023/2782.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1. ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 della Commissione, del 14 dicembre 2023, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di micotossine negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 401/2006 (GU L, 2023/2782, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2782/oj).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Nell'allegato I, parte II, del regolamento (UE) 2023/2782, la parte M è sostituita dalla seguente:

«M. METODO DI CAMPIONAMENTO PER LE ERBE ESSICcate, LE INFUSIONI DI ERBE (PRODOTTO ESSICCATO), I TÈ (PRODOTTO ESSICCATO) E LE SPEZIE IN POLVERE

M.1. Peso del campione elementare

Il peso del campione elementare deve essere di circa 80 g, salvo diversa indicazione nella presente parte M.

Nel caso di partite che si presentano in confezioni al dettaglio/individuali, il peso del campione elementare dipende dal peso della confezione al dettaglio/individuale.

Nel caso di confezioni al dettaglio/individuali che pesano più di 80 g, il campione globale peserà più del peso richiesto indicato nelle tabelle 1 e 2. Se il peso di una singola confezione al dettaglio/individuale è >> 80 g, da ciascuna di tali confezioni al dettaglio/individuali si prelevano 80 g per costituire un campione elementare. Questa operazione può essere effettuata al momento del prelievo del campione o in laboratorio. Nei casi in cui tale metodo di campionamento causerebbe effetti commerciali inaccettabili dovuti al danneggiamento della partita (a causa delle forme d'imballaggio, dei mezzi di trasporto ecc.), si può tuttavia ricorrere a un metodo alternativo di campionamento. Ad esempio, se un prodotto di valore è commercializzato in confezioni al dettaglio/individuali da 500 g o da 1 kg, il campione globale può essere ottenuto riunendo un numero di campioni elementari inferiore a quello indicato nelle tabelle 1 e 2, a condizione che il suo peso corrisponda al peso richiesto per il campione globale indicato nelle tabelle 1 e 2.

Se il peso delle confezioni al dettaglio/individuali è inferiore a 80 g e la differenza è lieve (ossia il peso non è inferiore alla metà di 80 g), si considera che una confezione al dettaglio/individuale equivalga a un campione elementare, il che costituisce un campione globale il cui peso è inferiore al peso richiesto indicato nelle tabelle 1 e 2. Se il peso delle confezioni al dettaglio/individuali è molto inferiore a 80 g, un campione elementare deve essere costituito da due o più confezioni al dettaglio/individuali in modo che il suo peso si avvicini il più possibile a 80 g.

M.2. Divisione delle partite in sottopartite per il campionamento di erbe essiccate, infusioni di erbe (prodotto essiccato), tè (prodotto essiccato) e spezie in polvere

Tabella 1

Suddivisione delle partite in sottopartite in funzione del peso della partita

Prodotto	Peso della partita (in tonnellate)	Peso delle sottopartite	Numero di campioni elementari	Peso del campione globale (in kg)
Erbe essiccate, infusioni di erbe (prodotto essiccato), tè (prodotto essiccato), spezie in polvere	≥ 15	25 tonnellate	50	4
	< 15	—	3-50 (*)	0,2-4,0

(*) In funzione del peso della partita, cfr. tabella 2.

M.3. Metodo di campionamento per le erbe essiccate, le infusioni di erbe (prodotto essiccato), i tè (prodotto essiccato) e le spezie in polvere (partite ≥ 15 tonnellate)

A condizione che le sottopartite possano essere separate fisicamente, ciascuna partita deve essere suddivisa in sottopartite conformemente alla tabella 1. Tenuto conto del fatto che il peso delle partite non è sempre un multiplo esatto di quello delle sottopartite, il peso delle sottopartite può superare il peso indicato al massimo del 20 %.

Ciascuna sottopartita deve essere oggetto di campionamento separato.

Il numero di campioni elementari è 50. Il peso del campione globale è di 4,0 kg.



Nei casi in cui non è possibile applicare il metodo di campionamento sopra descritto senza causare effetti commerciali inaccettabili dovuti al danneggiamento della partita (a causa delle forme d'imballaggio, dei mezzi di trasporto o per altri motivi), si può ricorrere a un metodo alternativo, a condizione che il campionamento sia il più rappresentativo possibile e che il metodo applicato sia chiaramente descritto e debitamente documentato.

M.4. Metodo di campionamento per le erbe essiccate, le infusioni di erbe (prodotto essiccato), i tè (prodotto essiccato) e le spezie in polvere (partite < 15 tonnellate)

Per le partite di erbe essiccate, infusioni di erbe (prodotto essiccato), tè (prodotto essiccato) e spezie in polvere inferiori a 15 tonnellate il piano di campionamento comprenderà da 3 a 50 campioni elementari, in funzione del peso della partita, il che costituisce un campione globale di 0,2-4,0 kg.

Per determinare il numero di campioni elementari da prelevare, è possibile basarsi sulle cifre della seguente tabella 2.

Tabella 2

Numero minimo di campioni elementari da prelevare in funzione del peso della partita di erbe essiccate, infusioni di erbe (prodotto essiccato), tè (prodotto essiccato) e spezie in polvere

Peso della partita (in tonnellate)	Numero minimo di campioni elementari	Peso minimo del campione globale (in kg)
≤ 0,1	3	0,2
> 0,1 - ≤ 0,5	10	0,8
> 0,5 - ≤ 5,0	25	2,0
> 5,0 - ≤ 10,0	35	2,8
> 10,0 - ≤ 15,0	50	4,0

M.5. Campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio

Il prelievo di campioni di prodotti alimentari nella fase della distribuzione al dettaglio deve essere effettuato, nella misura del possibile, conformemente alle disposizioni di campionamento di cui alla presente parte M.

Qualora ciò non sia possibile, si può ricorrere a un metodo alternativo di campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio, a condizione che il campione globale sia sufficientemente rappresentativo della partita campionata e che il metodo utilizzato sia chiaramente descritto e debitamente documentato. Il campione globale deve comunque pesare almeno 0,2 kg.

M.6. Campionamento di integratori alimentari contenenti erbe essiccate alla rinfusa prima del confezionamento in confezioni al dettaglio/individuali per il consumatore finale

Per il campionamento di integratori alimentari contenenti erbe essiccate alla rinfusa prima del confezionamento in confezioni al dettaglio/individuali si applicano le disposizioni di campionamento di cui alla presente parte M; tali disposizioni si applicano in base al peso del contenuto di erbe essiccate degli integratori alimentari alla rinfusa.

M.7. Accettazione di una partita o sottopartita

Accettazione: se il campione di laboratorio non supera il tenore massimo, tenendo conto dell'incertezza di misura e della correzione per recupero.

Rifiuto: se il campione di laboratorio supera il tenore massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenendo conto dell'incertezza di misura e della correzione per recupero. Ciò si verifica quando il risultato analitico (con correzione per recupero, se del caso) meno l'incertezza di misura estesa derivante dall'analisi è superiore al tenore massimo.».



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/899 DELLA COMMISSIONE**del 14 marzo 2024****recante approvazione di una modifica dell'Unione del disciplinare di una denominazione di origine protetta [«Corbières-Boutenac»]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica dell'Unione del disciplinare della denominazione di origine protetta «Corbières-Boutenac» trasmessa dalla Francia a norma dell'articolo 97, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in combinato disposto con l'articolo 105, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento. La modifica comporta la sostituzione del nome «Corbières-Boutenac» con «Boutenac».
- (2) La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione della modifica dell'Unione del disciplinare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾, conformemente all'articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in combinato disposto con l'articolo 105, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.
- (3) Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (4) La modifica dell'Unione del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata conformemente all'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


*Articolo 1*È approvata la modifica dell'Unione del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa al nome «Corbières-Boutenac» (DOP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj>.⁽²⁾ GU C, C/2023/1384, 4.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/1384/oj>.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2024

*Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione*

24CE1480



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/906 DELLA COMMISSIONE**del 14 marzo 2024****recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Araban Sarımsağı» (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Araban Sarımsağı» presentata dalla Turchia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Araban Sarımsağı» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Araban Sarımsağı» (DOP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2024

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj>

⁽²⁾ GU C, C/2023/162 del 6.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/162/oj>

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/668/oj.



DECISIONE (UE) 2024/919 DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 2024

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica di Finlandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,

vista la proposta del governo finlandese,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
- (2) Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 ⁽²⁾, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26° gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.
- (3) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stata proposta la nomina del sig. Mikkel NÄKKÄLÄJÄRVI.
- (4) Il governo finlandese ha proposto il sig. Pekka KOMU, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività locale, *Valtuutettu, Lahden kaupunginvaltuusto* (membro del consiglio comunale di Lahti) quale membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Pekka KOMU, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale, *Valtuutettu, Lahden kaupunginvaltuusto* (membro del consiglio comunale di Lahti) è nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2024

*Per il Consiglio**Il presidente*

J. BORRELL FONTELLES

⁽¹⁾ GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).

DECISIONE (UE) 2024/871 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
dell'8 marzo 2024

sull'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l'anno 2023 (BCE/2024/8)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/41) ⁽²⁾, un avviso di contribuzione è emesso annualmente dalla Banca centrale europea (BCE) nei confronti di ciascun soggetto obbligato al pagamento entro sei mesi dall'inizio del periodo di contribuzione successivo.
- (2) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), i contributi annuali per le attività di vigilanza da riscuotere dai soggetti vigilati sono calcolati sulla base dei costi annuali della BCE. L'importo dei costi annuali è determinato in base all'ammontare delle spese annuali rappresentate da tutte le spese sostenute dalla BCE nel periodo di contribuzione di riferimento direttamente o indirettamente collegate ai suoi compiti in materia di vigilanza.
- (3) Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), al fine di calcolare i contributi annuali per le attività di vigilanza dovuti in relazione a soggetti e gruppi vigilati significativi nonché rispetto a soggetti e gruppi vigilati meno significativi, i costi annuali dovrebbero essere suddivisi sulla base dei costi imputati alle funzioni interessate che esercitano la vigilanza diretta su soggetti e gruppi vigilati significativi e la vigilanza indiretta su soggetti e gruppi vigilati meno significativi.
- (4) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), i costi annuali dovrebbero essere determinati anche tenendo conto di eventuali contributi relativi a precedenti periodi di contribuzione che non sia stato possibile riscuotere, interessi ricevuti ai sensi dell'articolo 14 e talune altre somme ricevute o rimborsate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento,
- (5) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), entro quattro mesi dalla fine di ciascun periodo di contribuzione, l'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per ciascuna categoria di soggetti e gruppi vigilati per tale periodo di contribuzione dovrebbe essere pubblicato sul sito Internet della BCE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) ⁽³⁾ e nel regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41).

⁽¹⁾ GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41) (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 23).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).



*Articolo 2***Importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l'anno 2023**

1. L'importo complessivo dei contributi annuali di vigilanza per l'anno 2023 è di 653 723 537 EUR, calcolato come esposto nell'allegato.
2. Ciascuna categoria di soggetti e gruppi vigilati è tenuta a corrispondere l'importo complessivo di contributi annuali per le attività di vigilanza di seguito indicato:
 - a) soggetti e gruppi vigilati significativi: 626 488 841 EUR;
 - b) soggetti e gruppi vigilati meno significativi: 27 234 696 EUR.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'8 marzo 2024

La presidente della BCE
Christine LAGARDE



ALLEGATO


Calcolo dell'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l'anno 2023

(EUR)

	Soggetti e gruppi vigilati significativi	Soggetti e gruppi vigilati meno significativi	Totale
Costi annuali per l'anno 2023	626 264 932	27 238 475	653 503 407
Importi di cui tenere conto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41)			
<i>Contributi relativi a precedenti periodi di contribuzione che non è stato possibile riscuotere</i>			
<i>Interessi ricevuti ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento</i>	- 162 717	- 19 419	- 182 137
<i>Somme ricevute o rimborsate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del predetto regolamento</i>	386 626	15 640	402 266
TOTALE	626 488 841	27 234 696	653 723 537

(L'eventuale differenza fra il totale e la somma dei singoli importi è dovuta agli arrotondamenti.)

24CE1483



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 177/2023

del 5 luglio 2023

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2024/797]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/2236 della Commissione, del 20 giugno 2022, che modifica gli allegati I, II, IV e V del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per i veicoli prodotti in serie illimitata, i veicoli prodotti in piccole serie, i veicoli totalmente automatizzati prodotti in piccole serie e i veicoli per uso speciale, e per quanto riguarda gli aggiornamenti del software ⁽¹⁾, quale rettificato in GU L 304 del 24.11.2022, pag. 103.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo I, punto 51 (Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il trattino seguente:

"— **32022 R 2236**: Regolamento delegato (UE) 2022/2236 della Commissione, del 20 giugno 2022 (GU L 296 del 16.11.2022, pag. 1), quale rettificato in GU L 304 del 24.11.2022, pag. 103".

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2022/2236, quale rettificato in GU L 304 del 24.11.2022, pag. 103, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 luglio 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE * oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 49/2022 del 18 marzo 2022 ⁽²⁾.


Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 296 del 16.11.2022, pag. 1.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ GU L 182 del 7.7.2022, pag. 19.



Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2023

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Pascal SCHAFFHAUSER

24CE1484



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 178/2023

del 5 luglio 2023

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/798]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2023/196 della Commissione, del 25 novembre 2022, recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di determinati precursori di droghe nell'elenco delle sostanze classificate ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XIII, punto 15x (Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il trattino seguente:

"— **32023 R 0196**: Regolamento delegato (UE) 2023/196 della Commissione, del 25 novembre 2022 (GU L 27 del 31.1.2023, pag. 1)".*Articolo 2*Il testo del regolamento delegato (UE) 2023/196 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 6 luglio 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2023

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Pascal SCHAFHAUSER

⁽¹⁾ GU L 27 del 31.1.2023, pag. 1.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 180/2023

del 5 luglio 2023

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2024/799]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/2298 della Commissione, del 23 novembre 2022, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XV, dopo il punto 12zzzzzzzzx (Decisione di esecuzione (UE) 2022/2570 della Commissione) è inserito il punto seguente:

"12zzzzzzzzy. **32022 D 2298**: Decisione di esecuzione (UE) 2022/2298 della Commissione, del 23 novembre 2022, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 85)".

*Articolo 2*Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2022/2298 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 6 luglio 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2023


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Pascal SCHAFFHAUSER

(¹) GU L 304 del 24.11.2022, pag. 85.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 179/2023

del 5 luglio 2023

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/800]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2023/183 della Commissione, del 23 novembre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di conformità alla buona pratica di laboratorio per i medicinali veterinari di cui all'allegato II di tale regolamento ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XIII, punto 22 (Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il trattino seguente:

"— **32023 R 0183**: Regolamento delegato (UE) 2023/183 della Commissione, del 23 novembre 2022 (GU L 26 del 30.1.2023, pag. 7)".*Articolo 2*Il testo del regolamento delegato (UE) 2023/183 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 6 luglio 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2023


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Pascal SCHAFHAUSER

⁽¹⁾ GU L 26 del 30.1.2023, pag. 7.

* Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 181/2023
del 5 luglio 2023
che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE [2024/801]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione n. H13 della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, del 30 marzo 2022, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (¹).
- (2) La decisione n. H13 sostituisce la decisione n. H4 (²), che è integrata nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato VI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato VI dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 3.H12 (Decisione n. H12) è inserito il punto seguente:

"3.H13 **32022 D 0810(01)**: Decisione n. H13 della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, del 30 marzo 2022, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (GU C 305 del 10.8.2022, pag. 4)";

2. il testo del punto 3.H4 (Decisione n. H4) è soppresso.

Articolo 2

Il testo della decisione n. H13 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 luglio 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.


Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(¹) GU C 305 del 10.8.2022, pag. 4.

(²) GU C 107 del 27.4.2010, pag. 3.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2023

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Pascal SCHAFFHAUSER

24CE1488



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 184/2023
del 5 luglio 2023
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/802]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/313 della Commissione, del 15 dicembre 2022, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 per quanto riguarda i portafogli di riferimento, i modelli e le istruzioni per la presentazione delle informazioni di cui all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, punto 14m (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:

"— **32023 R 0313**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/313 della Commissione, del 15 dicembre 2022 (GU L 46 del 14.2.2023, pag. 1)".

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2023/313 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 luglio 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4


La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2023

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Pascal SCHAFFHAUSER

⁽¹⁾ GU L 46 del 14.2.2023, pag. 1.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 182/2023
del 5 luglio 2023
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/803]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/967 della Commissione, del 16 maggio 2023, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2023 fino al 29 giugno 2023, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, dopo il punto 1zw (Regolamento di esecuzione (UE) 2023/266 della Commissione) è inserito il punto seguente:

"1zz. **32023 R 0967**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/967 della Commissione, del 16 maggio 2023, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2023 fino al 29 giugno 2023, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 133 del 17.5.2023, pag. 125)".

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2023/967 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3


La presente decisione entra in vigore il 6 luglio 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 133 del 17.5.2023, pag. 125.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2023

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Pascal SCHAFFHAUSER

24CE1490



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 185/2023
del 5 luglio 2023
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/809]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE (1).
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 31ba (Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) e al punto 31baa (Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il trattino seguente:
" — **32022 R 0858**: Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022 (GU L 151 del 2.6.2022, pag. 1)";
2. al punto 31bf (Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:
", modificato da:
— **32022 R 0858**: Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022 (GU L 151 del 2.6.2022, pag. 1)";
3. dopo il punto 31ca (Decisione 2001/528/CE della Commissione) è inserito il punto seguente:
"31cc. **32022 R 0858**: Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE (GU L 151 del 2.6.2022, pag. 1)

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) i termini "diritto dell'Unione" sono sostituiti dai termini "accordo SEE";
- b) all'articolo 5, paragrafo 9, i termini "del sistema finanziario dell'Unione o del sistema finanziario dello Stato membro interessato" sono sostituiti dai termini "del sistema finanziario del SEE o del sistema finanziario della Parte contraente interessata";
- c) all'articolo 11, paragrafo 4, i termini "legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari" sono sostituiti dai termini "legislazione del SEE in materia di servizi finanziari";
- d) per gli Stati EFTA, l'articolo 19, paragrafo 2, recita: "Esso si applica entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 185/2023 del 5 luglio 2023".

(1) GU L 151 del 2.6.2022, pag. 1.



Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2022/858 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 luglio 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2023

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Pascal SCHAFFHAUSER

* Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 183/2023
del 5 luglio 2023
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/810]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/2402 della Commissione, del 16 agosto 2022, recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2017/1018 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/2403 della Commissione, del 16 agosto 2022, recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi ⁽²⁾.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 14d (Regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
"- **32022 R 2403**: Regolamento delegato (UE) 2022/2403 della Commissione, del 16 agosto 2022 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 41)";
2. al punto 31bazp (Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:
", modificato da:
— **32022 R 2402**: Regolamento delegato (UE) 2022/2402 della Commissione, del 16 agosto 2022 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 39)".

Articolo 2

Il testo dei regolamenti delegati (UE) 2022/2402 e (UE) 2022/2403 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 luglio 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

⁽¹⁾ GU L 317 del 9.12.2022, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 317 del 9.12.2022, pag. 41.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2023

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Pascal SCHAFHAUSER

24CE1492



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 187/2023
del 5 luglio 2023
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2024/811]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2023/369 della Commissione, del 29 novembre 2022, recante rettifica della versione in lingua polacca del regolamento (UE) n. 139/2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/217 della Commissione, del 1° febbraio 2023, che rettifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda alcune incoerenze nei requisiti introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 e dai regolamenti (UE) 2021/1296 e (UE) 2021/2237 ⁽²⁾.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 66nf (Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
" — **32023 R 0217**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/217 della Commissione, del 1° febbraio 2023 (GU L 30 del 2.2.2023, pag. 11)";
2. al punto 66nh (Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
" — **32023 R 0369**: Regolamento delegato (UE) 2023/369 della Commissione, del 29 novembre 2022 (GU L 51 del 20.2.2023, pag. 23)".

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2023/369 e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/217 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 luglio 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

⁽¹⁾ GU L 51 del 20.2.2023, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 30 del 2.2.2023, pag. 11.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2023

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Pascal SCHAFHAUSER

24CE1493



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 186/2023
del 5 luglio 2023
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/812]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/977 della Commissione, del 4 aprile 2018, che rettifica la versione in lingua bulgara del regolamento delegato (UE) 2017/653 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/1666 della Commissione, del 13 giugno 2022, recante rettifica della versione in lingua danese del regolamento delegato (UE) 2017/653 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti ⁽²⁾.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, punto 31 b gb (Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione), sono aggiunti i trattini seguenti:

- "— **32018 R 0977**: Regolamento delegato (UE) 2018/977 della Commissione, del 4 aprile 2018 (GU L 176 del 12.7.2018, pag. 1)
- **32022 R 1666**: Regolamento delegato (UE) 2022/1666 della Commissione, del 13 giugno 2022 (GU L 251 del 29.9.2022, pag. 3)".

Articolo 2

Il testo dei regolamenti delegati (UE) 2018/977 e (UE) 2022/1666 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 luglio 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE * oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 67/2020 del 30 aprile 2020 ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 176 del 12.7.2018, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 251 del 29.9.2022, pag. 3.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽³⁾ GU L 72 del 9.3.2023, pag. 39.




Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2023

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Pascal SCHAFFHAUSER

24CE1494



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 188/2023
del 5 luglio 2023
che modifica l'allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE [2024/813]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2022/720 della Commissione, del 10 maggio 2022, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione ⁽²⁾, che è integrato nell'accordo, è giunto a scadenza il 31 maggio 2022 e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XIV dell'accordo SEE, il testo del punto 2 (Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione) è sostituito dal seguente:

"32022 R 0720: Regolamento (UE) 2022/720 della Commissione, del 10 maggio 2022, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 134 dell'11.5.2022, pag. 4)

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:


- (a) all'articolo 6, paragrafo 1, dopo i termini "A norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003" sono inseriti i termini "o della corrispondente disposizione di cui alla parte II, capitolo II, articolo 29, paragrafo 1, del protocollo 4 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia";
- (b) all'articolo 6, paragrafo 2, dopo i termini "di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003" sono aggiunti i termini "o alla corrispondente disposizione di cui alla parte II, capitolo II, articolo 29, paragrafo 2, del protocollo 4 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia";
- (c) alla fine dell'articolo 7 è aggiunto il testo seguente:

"Conformemente all'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, l'Autorità di vigilanza EFTA può dichiarare mediante raccomandazione che, nei casi in cui reti parallele di accordi verticali simili coprono più del 50 % di un mercato rilevante negli Stati EFTA, il presente regolamento non si applica agli accordi verticali contenenti specifiche restrizioni relative a tale mercato.

Allo Stato EFTA o agli Stati EFTA comprendenti il mercato rilevante è rivolta una raccomandazione in conformità del paragrafo 1. La Commissione è informata dell'emissione di siffatta raccomandazione.

⁽¹⁾ GU L 134 dell'11.5.2022, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1.



Entro tre mesi dall'emissione della raccomandazione di cui al paragrafo 1, tutti gli Stati EFTA destinatari comunicano all'Autorità di vigilanza EFTA se la accettano o no. La mancata risposta entro il termine di tre mesi equivale ad accettazione da parte dello Stato EFTA che non ha risposto puntualmente.

In virtù dell'accordo, allo Stato EFTA destinatario che accetta la raccomandazione o che non risponde entro il termine previsto incombe l'obbligo giuridico di attuare la raccomandazione entro tre mesi dalla data in cui è stata emessa.

L'Autorità di vigilanza EFTA informa la Commissione qualora uno Stato EFTA destinatario le comunichi entro il termine di tre mesi di non accettare la raccomandazione. Se la Commissione dissente dalla posizione dello Stato EFTA, si applica l'articolo 92, paragrafo 2, dell'accordo.

L'Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione si scambiano informazioni e si consultano in merito all'applicazione della presente disposizione.

Nei casi in cui reti parallele di accordi verticali simili coprano più del 50 % di un mercato rilevante nel territorio dell'accordo SEE, le due autorità di vigilanza possono avviare una cooperazione al fine di adottare misure distinte. Se le due autorità di vigilanza convengono sul mercato rilevante e sull'opportunità di adottare una misura in virtù della presente disposizione, la Commissione adotta un regolamento destinato agli Stati membri dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA una raccomandazione di tenore equivalente diretta allo Stato EFTA o agli Stati EFTA comprendenti il mercato rilevante."."

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2022/720 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 luglio 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *. La presente decisione si applica dal 1° giugno 2022.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2023

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Pascal SCHAFFHAUSER

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 189/2023
del 14 luglio 2023
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/814]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2023/1219 della Commissione, del 17 maggio 2023, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l'aggiunta della Nigeria e del Sud Africa alla tabella di cui al punto I dell'allegato e la soppressione della Cambogia e del Marocco dalla medesima tabella ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, punto 23bb (Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:

"— **32023 R 1219**: Regolamento delegato (UE) 2023/1219 della Commissione, del 17 maggio 2023 (GU L 160 del 26.6.2023, pag. 1)".

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2023/1219 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 luglio 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2023

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Pascal SCHAFFHAUSER

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.2023, pag. 1.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



REGOLAMENTO (UE) 2024/903 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 marzo 2024

che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione
(regolamento su un'Europa interoperabile)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario rafforzare lo sviluppo dell'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi informativi e di rete utilizzati per la fornitura o la gestione di servizi pubblici nell'Unione, onde consentire alle amministrazioni pubbliche dell'Unione di cooperare e far sì che i servizi pubblici funzionino a livello transfrontaliero. L'attuale collaborazione informale dovrebbe essere sostituita da un quadro giuridico chiaro per consentire l'interoperabilità tra i diversi livelli e settori amministrativi e facilitare flussi di dati transfrontalieri senza interruzioni per servizi digitali realmente europei che rafforzino il mercato interno nel rispetto del principio di sussidiarietà. L'interoperabilità del settore pubblico ha un impatto importante sul diritto di libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali sancito nei trattati, poiché procedure amministrative onerose possono creare ostacoli significativi, specialmente per le piccole e medie imprese (PMI).
- (2) La cooperazione in materia di interoperabilità transfrontaliera tra enti pubblici può rispondere a sfide comuni, in particolare nelle regioni frontaliere, e può garantire flussi di dati transfrontalieri senza interruzioni.
- (3) L'Unione e gli Stati membri lavorano da oltre vent'anni per sostenere la modernizzazione delle amministrazioni pubbliche attraverso la trasformazione digitale e promuovere le profonde interconnessioni necessarie per un autentico spazio digitale europeo. Nella comunicazione del 9 marzo 2021, dal titolo «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale», la Commissione sottolineava la necessità di accelerare la digitalizzazione dei servizi pubblici entro il 2030, anche garantendo l'interoperabilità a tutti i livelli dell'amministrazione e tra i servizi pubblici. Inoltre, la decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ fissa il chiaro obiettivo dell'accessibilità online del 100 % dei servizi pubblici fondamentali entro il 2030. La pandemia di COVID-19 ha inoltre aumentato la velocità della digitalizzazione, spingendo le amministrazioni pubbliche ad adattarsi al paradigma dell'online, anche per i servizi pubblici digitali transfrontalieri, nonché per un uso più intelligente e più verde delle tecnologie conformemente agli obiettivi in materia di clima ed energia stabiliti nel Green Deal europeo e nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁴. Il presente regolamento mira a contribuire in modo significativo a tali obiettivi dell'Unione creando un quadro di cooperazione strutturata in materia di interoperabilità transfrontaliera tra gli Stati membri e tra la Commissione gli Stati membri per sostenere la creazione di servizi pubblici digitali, contribuendo a ridurre costi e a risparmiare tempo per i cittadini, le imprese e il settore pubblico ⁽⁵⁾.


⁽¹⁾ GU C 184 del 25.5.2023, pag. 28.

⁽²⁾ GU C 257 del 21.7.2023, pag. 28.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 marzo 2024.


⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4.)

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).



- (4) Nel perseguire il rafforzamento dell'interoperabilità transfrontaliera nell'Unione, è fondamentale sottolineare che l'interoperabilità, pur essendo della massima importanza, non garantisce, da sola, l'accessibilità e la continuità dei servizi pubblici digitali transeuropei. Un ecosistema globale e sostenibile di infrastrutture digitali, dotato di un adeguato sostegno finanziario, è altrettanto importante per il conseguimento degli obiettivi di cui alla decisione (UE) 2022/2481. In linea con la comunicazione della Commissione del 30 giugno 2021, dal titolo «Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040», è opportuno rivolgere un'attenzione particolare all'estensione della connettività alle zone rurali e remote dell'Unione, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le isole, le regioni transfrontaliere e di montagna, garantendo che i benefici della trasformazione digitale siano allineati e di supporto alle iniziative consolidate dell'Unione per una inclusività e una connettività maggiori a livello regionale.
- (5) Nello sviluppo dell'interoperabilità transfrontaliera per i servizi pubblici digitali transeuropei di cui al presente regolamento è opportuno prendere in considerazione l'interoperabilità giuridica. In quanto catalizzatore dello sviluppo dell'interoperabilità organizzativa, semantica e tecnica, l'interoperabilità giuridica facilita l'ottenimento dei vantaggi derivanti dall'interoperabilità transfrontaliera in generale, tra cui il rapido accesso dei cittadini e delle imprese alle informazioni, procedure e servizi più veloci e la riduzione degli ostacoli amministrativi. Inoltre, poiché la barriera linguistica costituisce uno degli ostacoli all'interoperabilità, al riutilizzo delle soluzioni e all'istituzione di servizi transfrontalieri, l'interoperabilità semantica è un aspetto fondamentale per agevolare una comunicazione efficace in contesti multilinguistici diversificati, anche a livello regionale e locale.
- (6) I servizi pubblici digitali transeuropei sono servizi digitali che i soggetti dell'Unione o gli enti pubblici si prestano tra loro o prestano a persone fisiche o giuridiche nell'Unione e che richiedono un'interazione al di fuori delle frontiere dei singoli Stati membri, tra soggetti dell'Unione, o tra soggetti dell'Unione ed enti pubblici, mediante i loro sistemi informativi e di rete. I servizi pubblici digitali transeuropei dovrebbero comprendere, tra l'altro, i servizi pubblici fondamentali quali definiti nella decisione (UE) 2022/2481, tra i quali rientrano i servizi essenziali che sono rilevanti per i grandi eventi della vita delle persone fisiche, ad esempio la ricerca di un lavoro o lo studio, nonché per il ciclo di vita professionale delle persone giuridiche. I servizi pubblici fondamentali di rilevanza transeuropea sono destinati a generare grandi benefici ai cittadini una volta divenuti interoperabili a livello transfrontaliero. Esempi di servizi pubblici digitali transeuropei sono i servizi che, attraverso scambi transfrontalieri di dati, consentono il riconoscimento reciproco dei titoli accademici o delle qualifiche professionali, gli scambi di dati dei veicoli a fini di sicurezza stradale, l'accesso ai dati sanitari e della sicurezza sociale, compresi i certificati in caso di pandemia e vaccinazione, l'accesso ai sistemi di sportelli unici, lo scambio di informazioni in materia di fiscalità, dogane, accreditamento delle gare d'appalto pubbliche, registri digitali delle patenti di guida o delle imprese e, in generale, tutti i servizi che applicano il principio «una tantum» per l'accesso a dati transfrontalieri e lo scambio di tali dati.
- (7) Fatta salva la competenza degli Stati membri quanto alla definizione di ciò che costituisce un servizio pubblico, i soggetti dell'Unione e gli enti pubblici sono incoraggiati a riflettere sulle esigenze degli utenti e sull'accessibilità in fase di progettazione e sviluppo di tali servizi, in linea con la dichiarazione europea del 15 dicembre 2022 sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale⁽⁶⁾. Inoltre, i soggetti dell'Unione e gli enti pubblici sono incoraggiati a garantire che le persone con disabilità, gli anziani e altri gruppi vulnerabili siano in grado di utilizzare servizi pubblici a livelli di servizio comparabili a quelli forniti ad altri cittadini.
- (8) La nuova struttura di governance, imperniata sul comitato per un'Europa interoperabile («comitato»), dovrebbe essere istituita e dovrebbe avere un mandato giuridico per guidare, insieme alla Commissione, l'ulteriore sviluppo dell'interoperabilità transfrontaliera nell'Unione, compreso il quadro europeo di interoperabilità (QEI) e altre soluzioni comuni di interoperabilità giuridica, organizzativa, semantica e tecnica, quali specifiche e applicazioni. Il presente regolamento dovrebbe inoltre istituire un'etichetta chiara e facilmente riconoscibile per alcune soluzioni di interoperabilità (soluzioni per un'Europa interoperabile). Dovrebbe essere promossa la creazione di una comunità dinamica intorno a soluzioni tecnologiche aperte delle amministrazioni pubbliche.
- (9) Gli enti regionali e locali svolgeranno un ruolo attivo nello sviluppo delle soluzioni di interoperabilità. Dovrebbero inoltre cercare di coinvolgere le PMI, gli istituti di ricerca e di istruzione e la società civile, e condividere i risultati di tali scambi.

⁽⁶⁾ GU C 23 del 23.1.2023, pag. 1.



- (10) Ai fini di un approccio coerente all'interoperabilità del settore pubblico nell'Unione e del sostegno al principio di buona amministrazione e alla libera circolazione dei dati personali e non personali all'interno dell'Unione, è opportuno allineare per quanto possibile le norme per tutti i soggetti dell'Unione e gli enti pubblici che stabiliscono requisiti vincolanti per i servizi pubblici digitali transeuropei e che incidono pertanto sulla capacità di tali soggetti ed enti di condividere dati attraverso i loro sistemi informativi e di rete. Tale obiettivo comprende la Commissione e altri soggetti dell'Unione, nonché gli enti pubblici degli Stati membri a tutti i livelli dell'amministrazione: nazionale, regionale e locale. I soggetti dell'Unione svolgono un ruolo importante nella raccolta dei dati delle comunicazioni obbligatorie dagli Stati membri. Pertanto, anche l'interoperabilità di tali dati dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (11) Il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali è garantito in particolare dai regolamenti (UE) 2016/679 ⁽⁷⁾ e (UE) 2018/1725 ⁽⁸⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio. La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ tutela inoltre la vita privata e la riservatezza delle comunicazioni, definendo anche condizioni per l'archiviazione dei dati personali e non personali nelle apparecchiature terminali e per l'accesso agli stessi da tali apparecchiature. Tali atti legislativi dell'Unione costituiscono la base per un trattamento sostenibile e responsabile dei dati, anche nei casi in cui gli insiemi di dati comprendono una combinazione di dati personali e non personali. Il presente regolamento integra e non pregiudica il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e vita privata, in particolare i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 nonché la direttiva 2002/58/CE. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere applicata o interpretata in modo da ridurre o limitare il diritto alla protezione dei dati personali o il diritto alla vita privata e alla riservatezza delle comunicazioni.
- (12) L'interoperabilità transfrontaliera non viene realizzata solo attraverso infrastrutture digitali centralizzate negli Stati membri, ma anche mediante un approccio decentrato. Questo comporta la necessità di un rapporto di fiducia tra le amministrazioni pubbliche, che consenta lo scambio di dati tra amministrazioni locali di diversi Stati membri senza passare necessariamente attraverso i nodi nazionali. È pertanto necessario sviluppare soluzioni comuni di interoperabilità, riutilizzabili a tutti i livelli amministrativi. Le soluzioni di interoperabilità possono assumere forme diverse che vanno da strumenti di livello superiore, quali quadri concettuali e orientamenti, a soluzioni più tecniche, quali architetture di riferimento, specifiche tecniche o norme. Inoltre, servizi e applicazioni concreti, nonché componenti tecniche documentate come il codice sorgente, compresi artefatti e modelli di intelligenza artificiale, possono costituire soluzioni di interoperabilità se tengono conto degli aspetti giuridici, organizzativi, semantici o tecnici dell'interoperabilità transfrontaliera. Le necessità di interazioni digitali transfrontaliere sono in aumento, il che richiede soluzioni in grado di soddisfare tali esigenze. Il presente regolamento intende facilitare e incoraggiare gli scambi a tutti i livelli dell'amministrazione, superando gli ostacoli transfrontalieri e gli oneri amministrativi, aumentando in tal modo l'efficienza dei servizi pubblici in tutta l'Unione.
- (13) L'interoperabilità facilita l'efficace attuazione delle politiche, in particolare di quelle con un forte collegamento con il settore pubblico, come la giustizia e gli affari interni, la fiscalità e le dogane, i trasporti, l'energia, la sanità, l'agricoltura e l'occupazione, così come le regolamentazioni imprenditoriali e industriali. Realizzare l'interoperabilità a livello di singolo settore comporta tuttavia il rischio che, tramite l'adozione di soluzioni differenti o incompatibili a livello nazionale o settoriale, emergano nuove barriere elettroniche tali da ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno e le relative libertà di circolazione. Ciò rischia inoltre di pregiudicare l'apertura e la competitività dei mercati nonché l'erogazione di servizi di interesse generale a cittadini e imprese. Pertanto il presente regolamento dovrebbe anche agevolare e incoraggiare l'interoperabilità intersettoriale e applicarsi a essa, sostenendo in tal modo l'eliminazione degli ostacoli, delle incompatibilità e della frammentazione dei servizi pubblici digitali.


(7) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(8) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


(9) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).



- (14) Onde eliminare la frammentazione del panorama dell'interoperabilità nell'Unione, dovrebbero essere promossi una concezione comune di interoperabilità nell'Unione e un approccio olistico alle soluzioni di interoperabilità. Una cooperazione strutturata dovrebbe sostenere le misure volte a promuovere un'impostazione delle politiche pronta per il digitale e basata sulla «interoperabilità fin dalla progettazione». Dovrebbe inoltre promuovere la gestione e l'uso efficienti delle infrastrutture di servizi digitali e delle loro rispettive componenti da parte dei soggetti dell'Unione e degli enti pubblici onde consentire l'istituzione e il funzionamento di servizi pubblici sostenibili ed efficienti, con l'obiettivo di garantire l'accessibilità fino al livello amministrativo più basso.
- (15) I soggetti dell'Unione e gli enti pubblici possono introdurre requisiti vincolanti per i servizi pubblici digitali transeuropei. Al fine di garantire che tali servizi possano scambiare dati a livello transfrontaliero, è opportuno istituire un meccanismo che consenta di rilevare gli ostacoli giuridici, organizzativi, semantici e tecnici all'interoperabilità transfrontaliera (valutazione dell'interoperabilità). Tale meccanismo dovrebbe garantire che si tenga adeguatamente conto degli aspetti connessi all'interoperabilità transfrontaliera in tutte le decisioni che possono incidere sulla progettazione di tali servizi.
- (16) Ai fini della definizione di requisiti vincolanti per i servizi pubblici digitali transeuropei, è importante concentrarsi sull'aspetto dell'interoperabilità quanto più precocemente possibile nel processo di elaborazione delle politiche, seguendo il principio del «digitale per default» e l'approccio basato sulla «interoperabilità fin dalla progettazione». Pertanto, il soggetto dell'Unione o l'ente pubblico che intenda stabilire requisiti vincolanti per uno o più servizi pubblici digitali transeuropei che incidono sull'interoperabilità transfrontaliera, per esempio nel corso della digitalizzazione dei servizi pubblici fondamentali di cui alla decisione (UE) 2022/2481, dovrebbe effettuare una valutazione dell'interoperabilità. Per garantire che tale compito sia svolto con efficacia ed efficienza, uno Stato membro può definire le risorse interne e la collaborazione tra i suoi enti pubblici necessari per sostenere lo svolgimento di tali valutazioni dell'interoperabilità.
- (17) Una valutazione dell'interoperabilità è necessaria per comprendere l'entità dell'impatto dei requisiti previsti e per proporre misure che consentano di cogliere i vantaggi e affrontare i costi potenziali. In situazioni in cui una valutazione dell'interoperabilità non è obbligatoria, il soggetto dell'Unione o l'ente pubblico dovrebbe poter decidere di effettuarla su base volontaria. Il presente regolamento promuove pertanto l'interoperabilità in generale.
- (18) I requisiti vincolanti comprendono qualsiasi obbligo, divieto, condizione, criterio o limite di natura giuridica, organizzativa, semantica o tecnica ai sensi di una legge, un regolamento, una disposizione amministrativa, un contratto, una gara d'appalto o un altro documento ufficiale. I requisiti vincolanti incidono sulle modalità di progettazione, acquisizione, sviluppo e attuazione dei servizi pubblici digitali transeuropei e dei relativi sistemi informativi e di rete utilizzati per prestare tali servizi, influenzandone in tal modo i flussi di dati in entrata e in uscita. Tuttavia, compiti quali la manutenzione evolutiva che non introduce modifiche sostanziali, aggiornamenti tecnici o di sicurezza o il semplice acquisto di apparecchiature di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) standard non incidono di norma sull'interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei e non comportano pertanto una valutazione obbligatoria dell'interoperabilità ai sensi del presente regolamento.
- (19) L'approccio allo svolgimento delle valutazioni dell'interoperabilità dovrebbe essere proporzionato e diversificato in funzione del livello a cui sono effettuate e della loro portata. In alcune circostanze può essere ragionevole ed economico effettuare una valutazione dell'interoperabilità che verta su un oggetto più ampio di un singolo progetto, incluso qualora enti pubblici intendano istituire un'applicazione o una piattaforma di trattamento comuni. In tali casi, dovrebbe essere fortemente incoraggiata una valutazione dell'interoperabilità che vada al di là del raggiungimento degli obiettivi dell'Europa interoperabile per conseguire una piena attuazione dell'interoperabilità. Analogamente, i requisiti relativi alle valutazioni dell'interoperabilità condotte a livello di attuazione di un singolo progetto, ad esempio nel caso di un ente locale, dovrebbero essere pragmatici e consentire un focus ristretto che tenga conto del fatto che i maggiori benefici delle valutazioni dell'interoperabilità sono generalmente colti nelle prime fasi dell'elaborazione delle politiche e dello sviluppo dell'architettura, delle specifiche e delle norme di riferimento. Qualora il comitato adotti gli orientamenti sul contenuto della valutazione dell'interoperabilità, dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità degli enti pubblici regionali e locali ed evitare un onere amministrativo eccessivo.
- (20) Nel processo di consultazione di chi è direttamente interessato o dei relativi rappresentanti, il soggetto dell'Unione o l'ente pubblico dovrebbe poter ricorrere a pratiche di consultazione consolidate e a dati attuali.



- (21) La valutazione dell'interoperabilità dovrebbe esaminare gli effetti dei requisiti vincolanti previsti per i servizi pubblici digitali transeuropei sull'interoperabilità transfrontaliera, ad esempio tenendo conto dell'origine, della natura, della particolarità e della portata di tali effetti. Il risultato di tale valutazione dovrebbe essere preso in considerazione nel determinare le misure appropriate da adottare per istituire o modificare i requisiti vincolanti per i servizi pubblici digitali transeuropei.
- (22) Il soggetto dell'Unione o l'ente pubblico dovrebbe pubblicare una relazione relativa al risultato della valutazione dell'interoperabilità in un luogo pubblico designato dalle autorità nazionali competenti o dai coordinatori per l'interoperabilità per i soggetti dell'Unione, almeno su un sito web ufficiale in un formato leggibile meccanicamente. La pubblicazione della relazione non dovrebbe pregiudicare i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali e dovrebbe essere limitata ove giustificato da motivi di ordine pubblico o di sicurezza. Dovrebbe essere rispettato il diritto dell'Unione che disciplina la protezione dei dati personali. Il soggetto dell'Unione o l'ente pubblico dovrebbero condividere i risultati della valutazione dell'interoperabilità elettronicamente con il comitato. Su tale base il comitato dovrebbe analizzare e fornire proposte di miglioramento dell'interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei. Le proposte del comitato dovrebbero essere pubblicati sul portale «Europa interoperabile».
- (23) È necessaria una lista di controllo comune per le relazioni sulle valutazioni dell'interoperabilità al fine di agevolare ai soggetti dell'Unione e agli enti pubblici lo svolgimento di tali valutazioni e consentire al comitato di formulare raccomandazioni sulla base dei risultati di tali relazioni per migliorare l'interoperabilità transfrontaliera. Di conseguenza la relazione contenente i risultati del processo di valutazione dell'interoperabilità dovrebbe sintetizzare gli effetti del requisito valutato sulle dimensioni giuridica, organizzativa, semantica, tecnica e relativa alla governance dell'interoperabilità transfrontaliera, insieme al tipo di soluzione di Europa interoperabile utilizzata per affrontare tali effetti e i rimanenti ostacoli non ancora affrontati. L'utilizzo di tale lista di controllo comune dovrebbe essere ulteriormente chiarito mediante orientamenti adottati dal comitato.
- (24) La Commissione dovrebbe fornire mezzi intuitivi con cui trattare e trasmettere i risultati delle valutazioni, incluso in un formato leggibile meccanicamente. Uno strumento online per le relazioni sulle valutazioni dell'interoperabilità dovrebbe servire a fornire un'interfaccia semplice e intuitiva per la produzione e pubblicazione di tali relazioni. I risultati standardizzati delle relazioni in un formato leggibile meccanicamente potrebbero essere utilizzati a fini di monitoraggio. Tale strumento dovrebbe altresì facilitare la traduzione automatica e dovrebbe essere integrato nel portale «Europa interoperabile». Al fine di promuovere l'interoperabilità e l'integrazione senza interruzioni, lo strumento online dovrebbe inoltre adottare un modello di dati aperti derivato dalla lista di controllo per le relazioni sulle valutazioni dell'interoperabilità e conformarsi a tale modello. Inoltre è fondamentale mettere a disposizione un'interfaccia di programmazione delle applicazioni che consenta l'integrazione dello strumento nelle piattaforme di comunicazione esistenti, massimizzando in tal modo i vantaggi e l'efficienza per tutti i portatori di interessi. Mentre l'utilizzo dello strumento online dovrebbe essere volontario, l'obbligo di un soggetto dell'Unione o di un ente pubblico di pubblicare una relazione che illustri i risultati della valutazione dell'interoperabilità in un luogo pubblico dovrebbe essere considerato soddisfatto se sono presentati i dati necessari e ne è autorizzata la pubblicazione sul portale «Europa interoperabile».
- (25) I soggetti dell'Unione o gli enti pubblici che cercano soluzioni di interoperabilità dovrebbero poter chiedere ad altri soggetti dell'Unione o enti pubblici le soluzioni di interoperabilità utilizzate da tali soggetti o enti, quali buone pratiche, specifiche e codice di software, unitamente alla relativa documentazione. La condivisione dovrebbe diventare un approccio automatico. I soggetti dell'Unione o gli enti pubblici dovrebbero inoltre cercare di elaborare nuove soluzioni di interoperabilità o di sviluppare ulteriormente quelle esistenti. A tale riguardo, dovrebbero dare priorità a soluzioni che non prevedono condizioni di licenza restrittive, se tali soluzioni sono equivalenti. Tuttavia, la condivisione di soluzioni di interoperabilità non dovrebbe essere intesa quale obbligo per i soggetti dell'Unione e gli enti pubblici di rinunciare ai loro diritti di proprietà intellettuale.
- (26) Qualora le amministrazioni pubbliche condividano le loro soluzioni con altre amministrazioni pubbliche o con il pubblico, esse agiscono nell'interesse pubblico. Questo è tanto più pertinente per le tecnologie innovative. Ad esempio, il codice aperto rende trasparenti gli algoritmi e consente audit indipendenti e blocchi riproducibili. La condivisione di soluzioni di interoperabilità nell'amministrazione pubblica dovrebbe stabilire le condizioni per il conseguimento di un ecosistema aperto di tecnologie digitali per il settore pubblico in grado di produrre molteplici benefici.



- (27) Nel monitorare la coerenza delle soluzioni di interoperabilità raccomandate e nel proporre misure per garantirne la compatibilità con soluzioni esistenti che condividono uno scopo comune, il comitato dovrebbe tenere conto dell'obsolescenza delle soluzioni.
- (28) Il QEI dovrebbe garantire la coerenza ed essere riconosciuto come il punto di riferimento unico per l'approccio dell'Unione all'interoperabilità nel settore dei servizi pubblici. Inoltre, quadri di interoperabilità specialistici possono rispondere alle esigenze di settori, ambiti o livelli amministrativi specifici. Tali quadri, di natura non vincolante, dovrebbero promuovere ulteriormente l'attuazione delle soluzioni di interoperabilità e l'approccio basato sulla «interoperabilità fin dalla progettazione».
- (29) Il QEI dovrebbe, tra l'altro, promuovere il principio del multilinguismo nel settore pubblico.
- (30) Il QEI dovrebbe essere sviluppato dal comitato. Il comitato dovrebbe essere composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione. Gli Stati membri, insieme alla Commissione, sono quindi al centro dello sviluppo e dell'attuazione del QEI. Il comitato dovrebbe aggiornare il QEI quando necessario.
- (31) I quadri di interoperabilità specialistici, elaborati per integrare il QEI, dovrebbero tenere in considerazione, senza comprometterli, i quadri settoriali esistenti sviluppati a livello dell'Unione, quale il settore sanitario).
- (32) L'interoperabilità è direttamente connessa all'esistenza di specifiche e norme aperte e dipende dal loro utilizzo. Il settore pubblico dell'Unione dovrebbe pertanto essere autorizzato a concordare specifiche aperte trasversali e altre soluzioni per promuovere l'interoperabilità. Il nuovo quadro dovrebbe prevedere, per il futuro, un processo chiaro per la concertazione e la promozione di soluzioni di interoperabilità raccomandate che recano l'etichetta «soluzione per un'Europa interoperabile». In tal modo il settore pubblico potrà comunicare in maniera più coordinata per incanalare le proprie esigenze e i valori pubblici in discussioni più ampie. Il comitato dovrebbe concordare i criteri generali che tali soluzioni devono rispettare. Il comitato dovrebbe essere in grado di ritirare tali raccomandazioni. Qualora il comitato ritiri le proprie raccomandazioni, l'etichetta «soluzione per un'Europa interoperabile» dovrebbe essere rimossa dalle pertinenti soluzioni di interoperabilità e tali soluzioni di interoperabilità potrebbero essere eliminate dal portale «Europa interoperabile», se necessario.
- (33) Molte specifiche di interoperabilità utilizzate dal settore pubblico potrebbero essere ricavate dal vigente diritto dell'Unione. È pertanto necessario stabilire un collegamento tra tutte le specifiche dei servizi pubblici digitali transeuropei che sono obbligatorie a norma del diritto dell'Unione. Non è sempre facile per le autorità responsabili dell'attuazione trovare i requisiti nel formato più recente e leggibile meccanicamente. Un punto di ingresso unico sotto forma di portale «Europa interoperabile» e norme chiare sui metadati delle informazioni relative a tali requisiti sono destinati ad aiutare gli enti pubblici a garantire che le loro infrastrutture di servizi digitali siano conformi alle norme vigenti e future.
- (34) Il portale «Europa interoperabile» dovrebbe essere sviluppato sulla base delle iniziative esistenti e dovrebbe essere istituito come punto di riferimento facilmente accessibile per le soluzioni di interoperabilità e le relative valutazioni, conoscenza e comunità. Il portale «Europa interoperabile» dovrebbe essere creato come un collegamento alle fonti ufficiali e dovrebbe essere aperto ai contributi della comunità per un'Europa interoperabile istituita dal presente regolamento.
- (35) Il portale «Europa interoperabile» dovrebbe mettere a disposizione del pubblico e rendere reperibili soluzioni di interoperabilità conformi ai principi del QEI di apertura, accessibilità, neutralità tecnica, riusabilità, sicurezza e vita privata. Vi dovrebbe essere una chiara distinzione tra le soluzioni per un'Europa interoperabile raccomandate dal comitato e altre soluzioni di interoperabilità, quali quelle condivise proattivamente ai fini del riutilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche, quelle connesse alle politiche dell'Unione e le pertinenti soluzioni provenienti da portali nazionali. I casi d'uso nel portale «Europa interoperabile» dovrebbero essere consultabili per paese o per tipo di servizio pubblico che sostengono. Il comitato dovrebbe essere consultato in merito alle modalità di categorizzazione delle soluzioni sul portale «Europa interoperabile».
- (36) Poiché l'open source consente agli utenti di valutare e verificare attivamente l'interoperabilità e la sicurezza delle soluzioni, è importante che sia utilizzato per sostenere l'attuazione delle soluzioni di interoperabilità. In tale contesto dovrebbe essere promosso l'uso di licenze open source per rafforzare la chiarezza giuridica e il riconoscimento reciproco delle licenze negli Stati membri. Tramite la Licenza Pubblica dell'Unione europea (EUPL) la Commissione fornisce già una soluzione per tali licenze. I portali degli Stati membri che raccolgono soluzioni open source e sono connessi al portale «Europa interoperabile» dovrebbero consentire l'uso dell'EUPL, senza escludere la possibilità che tali portali autorizzino l'uso di altre licenze open source.




- (37) Attualmente i servizi pubblici dell'Unione prestati o gestiti elettronicamente dipendono spesso da fornitori esterni all'Unione. È nell'interesse strategico dell'Unione garantire il mantenimento e lo sviluppo di capacità tecnologiche essenziali per tutelare il proprio mercato unico digitale, e in particolare per assicurare la prestazione dei servizi, proteggere i sistemi informativi e di rete critici e fornire servizi pubblici fondamentali. Le misure di sostegno per un'Europa interoperabile dovrebbero aiutare le amministrazioni pubbliche a evolversi e a essere in grado di integrare nuove sfide e nuovi settori nei contesti transfrontalieri. L'interoperabilità è una condizione per evitare il lock-in tecnologico, consentire sviluppi tecnici e promuovere l'innovazione, il che dovrebbe rafforzare la competitività globale, la resilienza e l'autonomia strategica aperta dell'Unione.
- (38) È necessario istituire un meccanismo di governance per facilitare l'attuazione delle politiche dell'Unione in modo da garantire l'interoperabilità. Tale meccanismo dovrebbe concentrarsi sull'attuazione digitale interoperabile delle politiche, una volta adottate sotto forma di atti giuridici, e dovrebbe servire a sviluppare soluzioni di interoperabilità in funzione delle esigenze. Il meccanismo dovrebbe sostenere gli enti pubblici. I progetti di sostegno all'attuazione delle politiche volti a supportare gli enti pubblici dovrebbero essere proposti dal comitato alla Commissione, che dovrebbe decidere se istituire o meno i progetti di sostegno, nel debito rispetto della potenziale necessità di versioni non ufficiali ed eseguibili meccanicamente delle politiche, quali modelli di attuazione di riferimento o un codice, riutilizzabili a tutti i livelli dell'amministrazione.
- (39) Tutti i livelli dell'amministrazione dovrebbero cooperare con organizzazioni innovative, incluso imprese o soggetti senza scopo di lucro, nella progettazione, nello sviluppo e nel funzionamento dei servizi pubblici. Sostenere la cooperazione GovTech tra enti pubblici, istituti di ricerca e di istruzione, start-up e PMI innovative, come pure organizzazioni della società civile (CivicTech), è un mezzo efficace per sostenere l'innovazione e la flessibilità del settore pubblico e promuovere l'uso di strumenti di interoperabilità tra i settori pubblico e privato. Sostenere un ecosistema GovTech aperto nell'Unione che riunisca attori pubblici e privati a livello transfrontaliero e coinvolga diversi livelli dell'amministrazione dovrebbe consentire lo sviluppo di iniziative innovative relative alla progettazione e alla diffusione di soluzioni di interoperabilità GovTech.
- (40) Individuando esigenze e priorità condivise in materia di innovazione e concentrandosi su sforzi comuni in materia di GovTech e sperimentazione a livello transfrontaliero si aiuterebbero gli enti pubblici dell'Unione a condividere i rischi, gli insegnamenti tratti e i risultati delle misure di innovazione. Tali attività attingeranno in particolare al ricco serbatoio dell'Unione di PMI e start-up tecnologiche. L'esito positivo dei progetti GovTech e delle misure di innovazione guidate dall'Europa interoperabile dovrebbe contribuire a potenziare gli strumenti GovTech e le soluzioni di interoperabilità ai fini del loro riutilizzo.
- (41) Le misure di sostegno per un'Europa interoperabile potrebbero beneficiare di spazi sicuri per la sperimentazione, garantendo al tempo stesso un'innovazione responsabile e l'integrazione di adeguate misure di attenuazione dei rischi e tutele. Per garantire un quadro giuridico favorevole all'innovazione, adeguato alle esigenze future e resiliente alle perturbazioni, dovrebbe essere possibile gestire tali progetti in spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità. Gli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità dovrebbero consistere in ambienti di prova controllati che facilitino lo sviluppo e le prove riguardanti soluzioni innovative prima che tali soluzioni siano integrate nei sistemi informativi e di rete del settore pubblico. La creazione degli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità dovrebbe mirare a promuovere l'interoperabilità attraverso soluzioni innovative tramite la creazione di un ambiente controllato di sperimentazione e di prova al fine di garantire l'allineamento di tali soluzioni al presente regolamento e ad altre pertinenti normative dell'Unione e nazionali, il rafforzamento della certezza del diritto per gli innovatori e le autorità competenti e una migliore comprensione delle opportunità, dei rischi emergenti e dell'impatto delle nuove soluzioni. Per garantire un'applicazione uniforme in tutta l'Unione e realizzare economie di scala, è opportuno stabilire norme comuni per l'attuazione degli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità. Il Garante europeo della protezione dei dati dispone del potere di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti dell'Unione nel contesto degli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) 2018/1725.
- (42) È necessario prevedere norme per l'uso dei dati personali raccolti per altre finalità con l'obiettivo di sviluppare determinate soluzioni di interoperabilità nell'interesse pubblico nell'ambito dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/1725, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾. Tutti gli altri obblighi dei titolari del trattamento e diritti degli interessati

⁽¹⁰⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).




ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e della direttiva (UE) 2016/680 restano applicabili. In particolare, il presente regolamento non costituisce una base giuridica ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725. Il presente regolamento è volto unicamente a prevedere il trattamento dei dati personali nel contesto dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità. Qualsiasi altro trattamento di dati personali che rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento richiederebbe una base giuridica distinta.

- (43) Al fine di aumentare la trasparenza del trattamento dei dati personali da parte dei soggetti dell'Unione e degli enti pubblici, il portale «Europa interoperabile» dovrebbe fornire l'accesso alle informazioni sul trattamento dei dati personali nel contesto degli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità, conformemente ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.
- (44) È necessario migliorare la comprensione delle questioni relative all'interoperabilità, in particolare tra i dipendenti del settore pubblico. La formazione continua è fondamentale a tale riguardo e la cooperazione e il coordinamento in materia dovrebbero essere incoraggiati. Oltre alla formazione sulle soluzioni per un'Europa interoperabile, tutte le iniziative dovrebbero, ove opportuno, essere accompagnate da una condivisione di esperienze e soluzioni e dallo scambio e dalla promozione di migliori pratiche o basarsi su di essi. A tal fine, la Commissione dovrebbe mettere a punto corsi di formazione e materiali formativi e dovrebbe promuovere l'elaborazione di un programma di certificazione in materia di interoperabilità con l'obiettivo di promuovere le migliori pratiche, le qualifiche per le risorse umane e una cultura dell'eccellenza. La Commissione dovrebbe contribuire ad aumentare la disponibilità generale e la diffusione di corsi di formazione sull'interoperabilità del settore pubblico a livello nazionale, regionale e locale, in linea con le strategie dell'Unione per le competenze digitali. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero promuovere lo sviluppo delle capacità, in particolare nelle amministrazioni pubbliche, per quanto concerne la riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze necessari per l'attuazione del presente regolamento.
- (45) Per creare un meccanismo che faciliti un processo di apprendimento reciproco tra i soggetti dell'Unione e gli enti pubblici e la condivisione di migliori pratiche nell'attuazione delle soluzioni per un'Europa interoperabile in tutti gli Stati membri, è necessario stabilire disposizioni sul processo di revisione tra pari. La revisione tra pari dovrebbe generare idee e raccomandazioni preziose per l'ente pubblico che ne è oggetto. Potrebbe in particolare contribuire ad agevolare il trasferimento di tecnologie, strumenti, misure e processi tra coloro che vi partecipano. La revisione tra pari dovrebbe creare un percorso funzionale per la condivisione di migliori pratiche tra gli Stati membri e i soggetti dell'Unione con diversi livelli di maturità in termini di interoperabilità. Se necessario, dovrebbe essere possibile eseguire su base volontaria una revisione tra pari su richiesta di un soggetto dell'Unione o di un ente pubblico. Al fine di garantire che il processo di revisione tra pari sia economicamente efficace, produca risultati chiari e significativi, ed eviti oneri amministrativi non necessari, la Commissione dovrebbe poter adottare orientamenti sulla metodologia e il contenuto della revisione tra pari, in base all'emergere delle esigenze e previa consultazione del comitato.
- (46) Il comitato dovrebbe agevolare lo sviluppo dell'orientamento generale della cooperazione strutturata per un'Europa interoperabile nel promuovere l'interconnessione digitale e l'interoperabilità dei servizi pubblici nell'Unione e sorvegliare le attività strategiche e di attuazione connesse a tale cooperazione. Il comitato dovrebbe svolgere i propri compiti tenendo conto delle norme di interoperabilità transfrontaliera e delle soluzioni già attuate per i sistemi informativi e di rete esistenti.
- (47) Alcuni soggetti dell'Unione, come il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati e il comitato dello spazio europeo dei dati sanitari, sono stati creati con l'incarico, fra l'altro, di rafforzare l'interoperabilità in specifici ambiti o a livello politico. Nessuno dei soggetti esistenti è tuttavia incaricato di occuparsi dei requisiti vincolanti per i servizi pubblici digitali transeuropei. Il comitato dovrebbe sostenere i soggetti dell'Unione che lavorano su politiche, azioni e soluzioni pertinenti per l'interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei, ad esempio in materia di interoperabilità semantica per la portabilità e la riusabilità degli spazi di dati. Il comitato dovrebbe interagire con tutti i pertinenti soggetti dell'Unione al fine di garantire l'allineamento e le sinergie tra le azioni di interoperabilità transfrontaliera e quelle settoriali. A tal fine, la Commissione, quale presidente del comitato, può invitare esperti con competenze specifiche su un argomento iscritto all'ordine del giorno, compresi i rappresentanti degli enti regionali e locali e delle comunità open source e di normazione.



- (48) La promozione dell'interoperabilità del settore pubblico richiede la partecipazione attiva e l'impegno di esperti, operatori del settore, utenti e cittadini interessati in tutti gli Stati membri. Tale sforzo riguarda tutti i livelli dell'amministrazione – nazionale, regionale e locale – e coinvolge partner internazionali, istituti di ricerca e di istruzione, le comunità pertinenti e il settore privato. Per poter attingere alle loro conoscenze e competenze e alla loro creatività, la comunità per un'Europa interoperabile, un forum apposito, dovrebbe contribuire a incanalare feedback, esigenze degli utenti ed esigenze operative, a individuare i settori da sviluppare ulteriormente e le priorità per la cooperazione in materia di interoperabilità nell'Unione. La creazione della comunità per un'Europa interoperabile dovrebbe sostenere il coordinamento e la cooperazione tra i principali attori strategici e operativi dell'interoperabilità.
- (49) La comunità per un'Europa interoperabile dovrebbe essere aperta a tutte le parti interessate. L'accesso alla comunità per un'Europa interoperabile dovrebbe essere il più agevole possibile e dovrebbero essere evitati ostacoli e oneri amministrativi non necessari. La comunità per un'Europa interoperabile dovrebbe riunire portatori di interessi pubblici e privati, compresi i cittadini, con competenze nel campo dell'interoperabilità transfrontaliera, provenienti da contesti diversi, come il mondo accademico, la ricerca e l'innovazione, l'istruzione, la normazione e le specifiche, le imprese e l'amministrazione pubblica a tutti i livelli. È opportuno incoraggiare la partecipazione attiva alla comunità per un'Europa interoperabile, anche individuando misure di sostegno e opportunità di finanziamento.
- (50) Per garantire l'attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento, è necessario designare le autorità nazionali competenti responsabili a tal fine. In molti Stati membri, alcuni soggetti hanno già il compito di sviluppare l'interoperabilità. Tali soggetti dovrebbero poter assumere il ruolo di autorità competente in conformità del presente regolamento e, qualora vi sia più di un'autorità nazionale competente, dovrebbe essere designato un punto di contatto unico tra di esse.
- (51) Dovrebbe essere sviluppata un'agenda per un'Europa interoperabile quale principale strumento dell'Unione per coordinare gli investimenti pubblici nelle soluzioni di interoperabilità e definire la tabella di marcia per l'attuazione del presente regolamento. Tale strumento dovrebbe fornire una panoramica completa delle possibilità di finanziamento e degli impegni di finanziamento nel settore, integrando, se del caso, i relativi programmi dell'Unione. Ciò dovrebbe contribuire a creare sinergie e a coordinare il sostegno finanziario connesso allo sviluppo dell'interoperabilità, evitando doppioni a tutti i livelli dell'amministrazione.
- (52) Dovrebbero essere raccolte informazioni che permettano di orientare l'attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento, comprese le informazioni a sostegno del lavoro del comitato, e di fornire contributi per la valutazione del presente regolamento in conformità dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽¹⁾. La Commissione dovrebbe pertanto effettuare un monitoraggio e una valutazione del presente regolamento. La valutazione dovrebbe essere basata sui seguenti cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto, con particolare attenzione all'impatto del presente regolamento sull'interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei quale fattore abilitante per servizi pubblici digitali accessibili e senza interruzioni, alla riduzione degli oneri amministrativi e alla necessità di eventuali misure e politiche supplementari a livello dell'Unione. La valutazione dovrebbe inoltre costituire la base per le valutazioni d'impatto di possibili ulteriori misure. Inoltre, previa consultazione del comitato, la Commissione dovrebbe elaborare la metodologia, il processo e gli indicatori per il monitoraggio. Il meccanismo di monitoraggio dovrebbe essere concepito in modo da ridurre al minimo l'onere amministrativo a carico degli Stati membri riutilizzando, nella misura del possibile, le fonti di dati esistenti e creando sinergie con i meccanismi di monitoraggio esistenti, quali l'indice di digitalizzazione dell'economia e della società, il parametro di riferimento per l'eGovernment e le traiettorie del programma strategico per il decennio digitale 2030 istituito dalla decisione (UE) 2022/2481.
- (53) La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'interoperabilità nell'Unione. Tale relazione dovrebbe riferire sui progressi compiuti per quanto riguarda l'interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei, gli ostacoli all'attuazione e i suoi fattori trainanti, nonché i risultati conseguiti nel tempo, in linea con gli aspetti relativi al monitoraggio elencati nel presente regolamento. Per quanto riguarda gli indicatori per i quali i dati non sono disponibili, gli Stati membri dovrebbero fornire i dati in modo tempestivo tramite il comitato al fine di garantire l'effettiva presentazione della relazione. La qualità della relazione è subordinata alla tempestiva disponibilità di dati.

⁽¹⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.



- (54) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire le norme e le condizioni per l'istituzione e il funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾.
- (55) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare il mercato interno promuovendo l'interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (56) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata di tre mesi dalla data di entrata in vigore, al fine di concedere agli Stati membri e ai soggetti dell'Unione il tempo sufficiente per prepararsi. Tale rinvio è necessario per creare il comitato e la comunità per un'Europa interoperabile e per designare i coordinatori per l'interoperabilità. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe concedere agli Stati membri e ai soggetti dell'Unione il tempo di prepararsi all'effettiva attuazione delle valutazioni dell'interoperabilità e designare una o più autorità nazionali competenti e un punto di contatto unico. Pertanto, le disposizioni sulle valutazioni dell'interoperabilità, sulle autorità nazionali competenti e sui punti di contatto unici dovrebbero applicarsi dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (57) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha espresso un parere il 13 gennaio 2023 ⁽¹³⁾,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1

Disposizioni generali


Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce misure che promuovono l'interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei, contribuendo in tal modo all'interoperabilità dei sottostanti sistemi informativi e di rete, definendo norme comuni e un quadro di governance.
2. Il presente regolamento si applica ai soggetti dell'Unione e agli enti pubblici che regolamentano, forniscono, gestiscono o attuano servizi pubblici digitali transeuropei.
3. Il presente regolamento si applica fatte salve la competenza degli Stati membri quanto alla definizione di ciò che costituisce un servizio pubblico o alla loro capacità di stabilire le norme procedurali, o di prestare, gestire o attuare tali servizi.
4. Il presente regolamento lascia impregiudicate le competenze degli Stati membri per quanto riguarda le loro attività in materia di sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale.
5. Il presente regolamento non comporta la fornitura di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza pubblica, difesa o sicurezza nazionale.

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽¹³⁾ GU C 60 del 17.2.2023, pag. 17.



Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:


- 1) «interoperabilità transfrontaliera»: la capacità dei soggetti dell'Unione e degli enti pubblici degli Stati membri di interagire tra loro a livello transfrontaliero condividendo dati, informazioni e conoscenze attraverso processi digitali in linea con i requisiti giuridici, organizzativi, semantici e tecnici relativi a tale interazione transfrontaliera;
- 2) «servizi pubblici digitali transeuropei»: servizi digitali che i soggetti dell'Unione o gli enti pubblici si prestano tra loro o prestano a persone fisiche o giuridiche nell'Unione e che richiedono un'interazione al di fuori delle frontiere dei singoli Stati membri, tra soggetti dell'Unione o tra soggetti dell'Unione ed enti pubblici, mediante i loro sistemi informativi e di rete;
- 3) «sistema informativo e di rete»: un sistema informativo e di rete quale definito all'articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾;
- 4) «soluzione di interoperabilità»: una risorsa riutilizzabile relativa ai requisiti giuridici, organizzativi, semantici o tecnici per consentire l'interoperabilità transfrontaliera, come quadri concettuali, orientamenti, architetture di riferimento, specifiche tecniche, norme, servizi e applicazioni, nonché componenti tecniche documentate, come il codice sorgente;
- 5) «soggetti dell'Unione»: le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione istituiti dal TUE, dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, oppure sulla base dei medesimi;
- 6) «ente pubblico»: un ente pubblico quale definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾;
- 7) «dati»: i dati quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾;
- 8) «formato leggibile meccanicamente»: un formato leggibile meccanicamente quale definito all'articolo 2, punto 13), della direttiva (UE) 2019/1024;
- 9) «GovTech»: una cooperazione basata sulla tecnologia tra attori dei settori pubblico e privato a sostegno della trasformazione digitale del settore pubblico;
- 10) «norma»: una norma quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾;
- 11) «specifica tecnica delle TIC»: una specifica tecnica delle TIC quale definita all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- 12) «licenza open source»: una licenza in virtù della quale il riutilizzo, la redistribuzione e la modifica del software sono consentiti, per tutti gli usi, in una dichiarazione unilaterale del titolare del diritto, con la possibilità di prevedere determinate condizioni, e in virtù della quale il codice sorgente del software è messo a disposizione degli utenti senza restrizioni;
- 13) «livello di dirigenza più elevato»: un dirigente, un organo di gestione o di coordinamento e sorveglianza al livello amministrativo più alto, tenuto conto dei sistemi di governance ad alto livello di ogni soggetto dell'Unione;

⁽¹⁴⁾ Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80).

⁽¹⁵⁾ Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Regolamento sulla governance dei dati) (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 1).

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).



- 14) «spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità»: un ambiente controllato istituito da un soggetto dell'Unione o da un ente pubblico per lo sviluppo, l'addestramento, le prove e la convalida riguardanti soluzioni di interoperabilità innovative, se del caso in condizioni reali, a sostegno dell'interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei per un periodo di tempo limitato sotto supervisione regolamentare;
- 15) «requisito vincolante»: qualsiasi obbligo, divieto, condizione, criterio o limite di natura giuridica, organizzativa, semantica o tecnica stabiliti da un soggetto dell'Unione o da un ente pubblico in relazione a uno o più servizi pubblici digitali transeuropei e avente un effetto sull'interoperabilità transfrontaliera.

Articolo 3

Valutazione dell'interoperabilità

1. Prima di adottare una decisione su requisiti vincolanti nuovi o sostanzialmente modificati, un soggetto dell'Unione o un ente pubblico effettuano una valutazione dell'interoperabilità.


Se, in relazione ai requisiti vincolanti, è già stata effettuata una valutazione dell'interoperabilità o se i requisiti vincolanti sono attuati da soluzioni fornite da soggetti dell'Unione, l'ente pubblico interessato non è tenuto a effettuare un'ulteriore valutazione dell'interoperabilità in relazione a tali requisiti. Può essere effettuata una singola valutazione dell'interoperabilità per analizzare una serie di requisiti vincolanti.

Il soggetto dell'Unione o l'ente pubblico interessato può effettuare la valutazione dell'interoperabilità anche in altri casi.

2. Una valutazione dell'interoperabilità individua e valuta in modo appropriato:
 - a) gli effetti dei requisiti vincolanti sull'interoperabilità transfrontaliera, utilizzando il quadro europeo di interoperabilità (QEI) di cui all'articolo 6 come strumento di sostegno;
 - b) i portatori di interessi per i quali i requisiti vincolanti sono pertinenti;
 - c) le soluzioni per un'Europa interoperabile di cui all'articolo 7 che sostengono l'attuazione dei requisiti vincolanti.

Il soggetto dell'Unione o l'ente pubblico interessato pubblica, in un formato leggibile meccanicamente che faciliti la traduzione automatica, una relazione che presenta l'esito della valutazione dell'interoperabilità, compresi gli elementi elencanti nell'allegato, su un sito web ufficiale. Essa condivide elettronicamente la relazione con il comitato per un'Europa interoperabile ai sensi dell'articolo 15 («comitato»). I requisiti di cui al presente paragrafo non limitano le norme vigenti degli Stati membri in materia di accesso ai documenti. La pubblicazione di tale relazione non pregiudica i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali, l'ordine pubblico o la sicurezza.

3. I soggetti dell'Unione e gli enti pubblici possono decidere quale organismo sia tenuto a fornire il sostegno necessario per effettuare la valutazione dell'interoperabilità. La Commissione fornisce strumenti tecnici a sostegno della valutazione dell'interoperabilità, compreso uno strumento online per facilitare il completamento della relazione e la sua pubblicazione sul portale «Europa interoperabile» di cui all'articolo 8.
4. Il soggetto dell'Unione o l'ente pubblico in questione consulta i destinatari dei servizi direttamente interessati, compresi i cittadini, o i loro rappresentanti. Tale consultazione non pregiudica la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza di tali servizi.
5. Entro il 12 gennaio 2025 il comitato adotta gli orientamenti di cui all'articolo 15, paragrafo 5, lettera a).



Articolo 4

Condivisione e riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità tra soggetti dell'Unione e enti pubblici

1. Un soggetto dell'Unione o un ente pubblico mette a disposizione di qualsiasi altro soggetto dell'Unione o ente pubblico che ne faccia richiesta una soluzione di interoperabilità a sostegno di un servizio pubblico digitale transeuropeo, compresi la documentazione tecnica e, se del caso, la cronologia delle versioni, il codice sorgente documentato e i riferimenti alle norme aperte o alle specifiche tecniche utilizzate.

L'obbligo di condivisione non si applica a nessuna delle seguenti soluzioni di interoperabilità, segnatamente a quelle:

- a) che supportano processi che esulano dall'ambito dei compiti di servizio pubblico dei soggetti dell'Unione o degli enti pubblici interessati, quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti o, in mancanza di tali norme, quali definito conformemente alla prassi amministrativa comune dei soggetti dell'Unione o dello Stato membro in questione, a condizione che l'ambito di detti compiti sia trasparente e soggetto a revisione;
- b) su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale che limitano la possibilità di condividere la soluzione per il riutilizzo;
- c) il cui accesso è escluso o limitato per motivi legati:
 - i) a informazioni sensibili relative alla protezione delle infrastrutture critiche quali definite all'articolo 2, lettera d), della direttiva 2008/114/CE del Consiglio ⁽¹⁸⁾;
 - ii) alla protezione di interessi di difesa o sicurezza pubblica, comprese le infrastrutture critiche nazionali.

2. Per consentire una gestione autonoma della soluzione di interoperabilità da parte del soggetto che la riutilizza, il soggetto che la mette in condivisione specifica le condizioni che si applicano al riutilizzo della soluzione, comprese le eventuali garanzie e fornite al soggetto che la riutilizza riguardo alla cooperazione, al sostegno e alla manutenzione. Tali condizioni possono comprendere l'esclusione della responsabilità del soggetto che mette in condivisione la soluzione di interoperabilità in caso di uso improprio di quest'ultima da parte del soggetto che la riutilizza. Prima di adottare la soluzione di interoperabilità, il soggetto che la riutilizza fornisce, su richiesta, al soggetto che la mette in condivisione una valutazione della soluzione che comprende la capacità di gestire autonomamente la cibersicurezza e l'evoluzione della soluzione di interoperabilità riutilizzata.

3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 può essere soddisfatto pubblicando i contenuti pertinenti sul portale «Europa interoperabile» o su un portale, catalogo o archivio collegato al portale «Europa interoperabile». In tal caso, al soggetto che mette in condivisione la soluzione di interoperabilità non si applica il paragrafo 2. Su richiesta del soggetto che la mette in condivisione, la Commissione pubblica il contenuto pertinente sul portale «Europa interoperabile».


4. Un soggetto dell'Unione, un ente pubblico o un terzo che riutilizza una soluzione di interoperabilità può adattarla alle proprie esigenze, a meno che i diritti di proprietà intellettuale detenuti da terzi non limitino l'adattamento della soluzione di interoperabilità. Se la soluzione di interoperabilità è resa pubblica a norma del paragrafo 3, la soluzione di interoperabilità adattata è resa pubblica nello stesso modo.

5. I soggetti che mettono in condivisione e che riutilizzano una soluzione di interoperabilità possono concludere un accordo sulla condivisione dei costi per i futuri sviluppi della soluzione di interoperabilità.

6. Nel decidere in merito all'attuazione delle soluzioni di interoperabilità, i soggetti dell'Unione e gli enti pubblici danno priorità all'attuazione di soluzioni di interoperabilità che non prevedono condizioni di licenza restrittive, quali soluzioni open source, se tali soluzioni di interoperabilità sono equivalenti in termini di funzionalità, costo totale, centralità dell'utente, cibersicurezza o altri criteri oggettivi pertinenti. La Commissione fornisce sostegno nell'individuazione di tali soluzioni di interoperabilità, come previsto all'articolo 9.

7. Il comitato adotta orientamenti sulla condivisione delle soluzioni di interoperabilità.

⁽¹⁸⁾ Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).



Capo 2

Fattori abilitanti dell'interoperabilità europea

Articolo 5

Principi generali

1. La Commissione pubblica le soluzioni per un'Europa interoperabile e il QEI sul portale «Europa interoperabile», per via elettronica, in formati aperti, leggibili meccanicamente, accessibili alle persone con disabilità conformemente alle direttive (UE) 2016/2102 ⁽¹⁹⁾ e (UE) 2019/882 ⁽²⁰⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, reperibili e riutilizzabili, se del caso, insieme al loro codice sorgente documentato e ai rispettivi metadati. Le versioni tradotte automaticamente delle soluzioni per un'Europa interoperabile sono pubblicate sul portale «Europa interoperabile» in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

2. Il comitato monitora la coerenza complessiva delle soluzioni di interoperabilità sviluppate o raccomandate e propone misure per garantirne, se del caso, la compatibilità con altre soluzioni di interoperabilità che condividono uno scopo comune, sostenendo nel contempo, ove pertinente, la loro complementarità con le nuove tecnologie o la transizione verso di esse.

Articolo 6

Quadro europeo di interoperabilità e quadri di interoperabilità specialistici

1. Il comitato elabora un QEI e lo presenta alla Commissione ai fini dell'adozione. Qualora la Commissione adotti il QEI, lo pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Il QEI fornisce un modello e una serie di raccomandazioni sull'interoperabilità giuridica, organizzativa, semantica e tecnica, nonché la sua governance, rivolti a tutti i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento al fine di agevolare le interazioni tra i soggetti attraverso i loro sistemi informativi e di rete. Il QEI è preso in considerazione nella valutazione dell'interoperabilità di cui all'«articolo 3 e all'allegato».

3. La Commissione, previa consultazione del comitato, può adottare altri quadri di interoperabilità (quadri di interoperabilità specialistici) che rispondono alle esigenze di specifici settori o livelli amministrativi. I quadri di interoperabilità specialistici sono basati sul QEI. Il comitato valuta l'allineamento dei quadri di interoperabilità specialistici con il QEI. La Commissione pubblica i quadri di interoperabilità specialistici sul portale «Europa interoperabile».

4. Qualora uno Stato membro elabori un quadro nazionale di interoperabilità e altri orientamenti, strategie o politiche nazionali pertinenti, esso tiene nella massima considerazione il QEI.

Articolo 7

Soluzioni per un'Europa interoperabile

1. Il comitato raccomanda soluzioni di interoperabilità per l'interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei. Qualora il comitato formuli una siffatta raccomandazione, tale soluzione reca l'etichetta «soluzione per un'Europa interoperabile» ed è pubblicata sul portale «Europa interoperabile» distinguendo chiaramente fra le soluzioni per un'Europa interoperabile e le altre soluzioni. Qualora il comitato ritiri la propria raccomandazione, l'etichetta «soluzione per un'Europa interoperabile» è rimossa e, se necessario, la soluzione è eliminata dal portale «Europa interoperabile».

⁽¹⁹⁾ Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

⁽²⁰⁾ Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).



2. Le soluzioni per un'Europa interoperabile rispettano i principi di apertura e riutilizzo e soddisfano i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 5, lettera i).

Articolo 8

Portale «Europa interoperabile»


1. La Commissione mette a disposizione un portale come punto di accesso unico per le informazioni relative all'interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei (portale «Europa interoperabile»). Il portale «Europa interoperabile» è accessibile elettronicamente a tutti i cittadini, comprese le persone con disabilità, e tale accesso è gratuito. Il portale «Europa interoperabile» presenta almeno le funzioni seguenti:

- a) fornire accesso alle soluzioni per un'Europa interoperabile, in modo intuitivo e con possibilità di consultazione almeno per Stato membro e per servizio pubblico;
- b) fornire accesso a soluzioni di interoperabilità diverse dalle soluzioni per un'Europa interoperabile, quali le soluzioni:
 - i) condivise conformemente all'articolo 4, paragrafo 3;
 - ii) previste a titolo di altre politiche dell'Unione;
 - iii) pubblicate su altri portali, cataloghi o archivi collegati al portale «Europa interoperabile»;
- c) fornire accesso alle specifiche tecniche delle TIC ammissibili come riferimento a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- d) fornire accesso alle informazioni sul trattamento dei dati personali nel contesto degli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità di cui agli articoli 11 e 12 qualora sia stato individuato un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2018/1725, e accesso alle informazioni sui meccanismi di risposta per attenuare tempestivamente tale rischio, tra cui, all'occorrenza, la divulgazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
- e) promuovere lo scambio di conoscenze tra i membri della comunità per un'Europa interoperabile di cui all'articolo 16, ad esempio fornendo un sistema di feedback per esprimere un punto di vista sulle misure proposte dal comitato o per formulare il proprio interesse a partecipare alle azioni connesse all'attuazione del presente regolamento;
- f) fornire un elenco delle migliori pratiche e condividere le conoscenze a sostegno dell'interoperabilità, compresi se del caso opportuni orientamenti sugli appalti pubblici, sulla cibersicurezza, sull'integrazione informatica e sulla governance dei dati;
- g) fornire accesso ai dati risultanti dal monitoraggio relativo all'interoperabilità effettuato a norma dell'articolo 20;
- h) consentire ai cittadini, alle imprese, in particolare alle PMI, e alle organizzazioni della società civile di fornire un feedback sui contenuti pubblicati.

2. Il comitato può proporre alla Commissione di pubblicare sul portale «Europa interoperabile» altre soluzioni di interoperabilità o di inserire nel portale «Europa interoperabile» un rinvio ad esse.

3. Le soluzioni accessibili attraverso il portale «Europa interoperabile»:

- a) non sono soggette a diritti di terzi che ne impediscono la distribuzione e l'utilizzo;
- b) non contengono dati personali o informazioni riservate;
- c) presentano un livello elevato di allineamento con le soluzioni per un'Europa interoperabile che può essere dimostrato pubblicando il risultato della valutazione dell'interoperabilità di cui all'articolo 3 e all'allegato;
- d) utilizzano una licenza che consente almeno il riutilizzo della soluzione da parte di altri soggetti dell'Unione o enti pubblici, o il rilascio come open source;
- e) sono regolarmente mantenute sotto la responsabilità del proprietario della soluzione di interoperabilità.



4. Qualora fornisca un portale, un catalogo o un archivio con funzioni analoghe, un soggetto dell'Unione o un ente pubblico adotta le misure necessarie e proporzionate per garantire l'interoperabilità con il portale «Europa interoperabile». Qualora raccolgano soluzioni open source, tali portali consentono l'uso della licenza pubblica dell'Unione europea.
5. La Commissione può adottare orientamenti sull'interoperabilità per portali, cataloghi o archivi con funzioni analoghe a quelli menzionati al paragrafo 4.

Capo 3

Misure di sostegno per un'Europa interoperabile

Articolo 9

Progetti di sostegno all'attuazione delle politiche

1. Il comitato può proporre alla Commissione di elaborare progetti a sostegno degli enti pubblici nell'attuazione digitale delle politiche dell'Unione che garantiscono l'interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei (progetti di sostegno all'attuazione delle politiche).
2. Il progetto di sostegno all'attuazione delle politiche definisce:
 - a) le soluzioni esistenti per un'Europa interoperabile ritenute necessarie per l'attuazione digitale delle esigenze politiche;
 - b) eventuali soluzioni di interoperabilità mancanti e da sviluppare, ritenute necessarie per l'attuazione digitale delle esigenze politiche;
 - c) altre misure di sostegno raccomandate, quali formazione, condivisione di competenze o revisioni tra pari, nonché opportunità di sostegno finanziario per agevolare l'attuazione di soluzioni di interoperabilità.
3. La Commissione stabilisce, previa consultazione del comitato, l'ambito di applicazione, il calendario, il necessario coinvolgimento di particolari settori e livelli amministrativi e i metodi di lavoro del progetto di sostegno. Qualora la Commissione abbia già effettuato e pubblicato una valutazione dell'interoperabilità a norma dell'articolo 3, il risultato di tale valutazione è preso in considerazione nel predisporre il progetto di sostegno.
4. Al fine di rafforzare il progetto di sostegno all'attuazione delle politiche, il comitato può proporre di istituire uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità ai sensi dell'articolo 11.
5. Il risultato di un progetto di sostegno all'attuazione delle politiche come pure le soluzioni di interoperabilità sviluppate nel corso del progetto sono disponibili a tutti e resi pubblici sul portale «Europa interoperabile».

Articolo 10

Misure di innovazione

1. Il comitato può proporre alla Commissione di elaborare misure di innovazione per sostenere lo sviluppo e l'adozione di soluzioni di interoperabilità innovative nell'Unione («misure di innovazione»).
2. Le misure di innovazione contribuiscono allo sviluppo di soluzioni per un'Europa interoperabile esistenti o nuove e possono coinvolgere soggetti del settore GovTech.
3. Al fine di sostenere lo sviluppo delle misure di innovazione, il comitato può proporre di istituire uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità.
4. La Commissione rende accessibili al pubblico i risultati delle misure di innovazione sul portale «Europa interoperabile».



Articolo 11


Creazione di spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità

1. Gli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità funzionano sotto la responsabilità dei soggetti dell'Unione o degli enti pubblici partecipanti. Gli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità che comportano il trattamento di dati personali da parte di enti pubblici funzionano sotto il controllo delle autorità nazionali per la protezione dei dati nonché di altre autorità di controllo nazionali, regionali o locali competenti. Gli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità che comportano il trattamento di dati personali da parte di soggetti dell'Unione funzionano sotto il controllo del Garante europeo della protezione dei dati.
2. La creazione di uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità di cui al paragrafo 1 mira a contribuire agli obiettivi seguenti:
 - a) promuovere l'innovazione e facilitare lo sviluppo e il lancio di soluzioni di interoperabilità digitale innovative per i servizi pubblici;
 - b) facilitare la cooperazione transfrontaliera tra enti nazionali, regionali e locali competenti e le sinergie nella prestazione dei servizi pubblici;
 - c) facilitare lo sviluppo di un ecosistema GovTech europeo aperto, che comprenda la cooperazione con le PMI, gli istituti di ricerca e di istruzione e le start-up;
 - d) migliorare la comprensione, da parte delle autorità, delle opportunità o delle barriere all'interoperabilità transfrontaliera delle soluzioni di interoperabilità innovative, comprese le barriere giuridiche;
 - e) contribuire allo sviluppo o all'aggiornamento delle soluzioni per un'Europa interoperabile;
 - f) contribuire all'apprendimento normativo basato su dati concreti;
 - g) migliorare la certezza del diritto e contribuire alla condivisione delle migliori pratiche attraverso la cooperazione con le autorità che intervengono nello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità, al fine di garantire la conformità al presente regolamento e, se del caso, ad altre normative dell'Unione e nazionali.
3. Al fine di garantire un approccio armonizzato e sostenere l'attuazione degli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità, la Commissione può emanare orientamenti e chiarimenti, fatte salve le altre normative dell'Unione.
4. La Commissione, previa consultazione del comitato, su richiesta congiunta di almeno tre partecipanti, autorizza la creazione di uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità. Ove opportuno, la richiesta specifica informazioni quali la finalità del trattamento dei dati personali, i soggetti coinvolti e i loro ruoli, le categorie di dati personali interessati e le loro fonti e il periodo di conservazione previsto. La consultazione non sostituisce la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1725. Se lo spazio di sperimentazione per l'interoperabilità è creato per soluzioni di interoperabilità a sostegno dell'interoperabilità transfrontaliera di servizi pubblici digitali transeuropei da parte di uno o più soggetti dell'Unione, anche con la partecipazione di enti pubblici, non è richiesta alcuna autorizzazione.


Articolo 12

Partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità

1. I soggetti dell'Unione o gli enti pubblici partecipanti garantiscono, qualora il funzionamento dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità richieda il trattamento di dati personali o rientri altrimenti nell'ambito di competenza di altri enti nazionali, regionali o locali che forniscono o sostengono l'accesso ai dati, che le autorità nazionali per la protezione dei dati, così come altri enti nazionali, regionali o locali, siano associate al funzionamento dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità. Se del caso, i partecipanti possono consentire che intervengano nello spazio di sperimentazione innovativa per l'interoperabilità altri soggetti GovTech, quali organizzazioni di normazione nazionali o europee, organismi notificati, laboratori di ricerca e sperimentazione, poli di innovazione e imprese che desiderano provare soluzioni di interoperabilità innovative, in particolare PMI e start-up.
2. La partecipazione allo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità è limitata a un periodo adeguato alla complessità e alla portata del progetto che, in ogni caso, non supera i due anni dalla creazione di tale spazio. La partecipazione può essere prorogata fino a un anno se necessario per conseguire la finalità del procedimento.



3. La partecipazione allo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità si basa su un piano specifico elaborato dai partecipanti e tenendo conto, a seconda dei casi, del parere di altre autorità nazionali competenti o del Garante europeo della protezione dei dati. Il piano contiene almeno gli elementi seguenti:
- a) descrizione dei partecipanti e loro ruoli, della soluzione di interoperabilità innovativa prevista e della finalità che si intende conseguire, nonché del relativo processo di sviluppo, prove e convalida;
 - b) le questioni normative specifiche in gioco e gli orientamenti attesi dalle autorità che vigilano sullo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità;
 - c) le modalità specifiche della collaborazione tra i partecipanti e le autorità e qualsiasi altro soggetto che interviene nello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità;
 - d) un meccanismo di gestione e monitoraggio dei rischi per individuare, prevenire e attenuare i rischi;
 - e) i traguardi fondamentali che i partecipanti devono completare affinché la soluzione di interoperabilità sia considerata pronta per essere messa in servizio;
 - f) gli obblighi in materia di valutazione e comunicazione e l'eventuale follow-up;
 - g) ove strettamente necessario e proporzionato per il trattamento di dati personali, la motivazione di tale trattamento, l'indicazione delle categorie di dati personali interessati, le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, i titolari e i responsabili del trattamento e il loro ruolo.
4. La partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità non pregiudica i poteri correttivi e di controllo delle autorità che vigilano su tali spazi.
5. I partecipanti allo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità restano responsabili ai sensi del diritto dell'Unione e del diritto nazionale applicabili in materia di responsabilità per eventuali danni causati nel corso della loro partecipazione allo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità.
6. I dati personali possono essere trattati nello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità per finalità diverse da quelle per le quali sono stati inizialmente raccolti lecitamente, a tutte le seguenti condizioni:
- a) la soluzione di interoperabilità innovativa è sviluppata per salvaguardare gli interessi pubblici nel contesto di un elevato livello di efficienza e qualità dell'amministrazione pubblica e dei servizi pubblici;
 - b) i dati trattati sono limitati a quanto necessario per il funzionamento della soluzione di interoperabilità da sviluppare o provare nello spazio di sperimentazione per l'interoperabilità, e tale funzionamento non può essere conseguito efficacemente mediante il trattamento di dati anonimizzati, sintetici o di altri dati non personali;
 - c) esistono meccanismi di monitoraggio efficaci per individuare se un eventuale rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2018/1725, possano verificarsi durante il funzionamento dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità, nonché un meccanismo di risposta per attenuare tempestivamente tale rischio e, ove necessario, interrompere il trattamento;
 - d) i dati personali da trattare sono in un ambiente di trattamento funzionalmente separato, isolato e protetto sotto il controllo dei partecipanti e solo le persone debitamente autorizzate hanno accesso a tali dati;
 - e) i dati personali trattati non devono essere trasmessi, trasferiti o altrimenti consultati da altre parti che non intervengono allo spazio di sperimentazione per l'interoperabilità, a meno che tale divulgazione avvenga in conformità del regolamento (UE) 2016/679 o, se del caso, del regolamento (UE) 2018/1725 e tutti i partecipanti vi abbiano acconsentito;
 - f) qualsiasi trattamento di dati personali non pregiudica l'applicazione dei diritti degli interessati previsti dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679 e dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1725;
 - g) i dati personali trattati sono protetti tramite misure tecniche e organizzative adeguate e sono cancellati una volta terminata la partecipazione allo spazio di sperimentazione per l'interoperabilità o al raggiungimento del termine del periodo di conservazione dei dati personali;
 - h) i log del trattamento dei dati personali sono conservati per la durata della partecipazione allo spazio di sperimentazione per l'interoperabilità, salvo diversamente disposto dal diritto dell'Unione o nazionale;



- i) una descrizione completa e dettagliata del processo e della logica alla base dell'addestramento, delle prove e della convalida della soluzione di interoperabilità è conservata insieme ai risultati delle prove nell'ambito della documentazione tecnica ed è trasmessa al comitato;
- j) una breve sintesi della soluzione di interoperabilità sviluppata nello spazio di sperimentazione per l'interoperabilità, inclusi i suoi obiettivi e i risultati attesi sono resi disponibili sul portale «Europa interoperabile».
7. Il paragrafo 1 lascia impregiudicato la normativa dell'Unione o nazionale che stabilisce la base per il trattamento dei dati personali necessario ai fini dello sviluppo, delle prove e dell'addestramento di soluzioni di interoperabilità innovative o qualsiasi altra base giuridica, conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali.
8. I partecipanti presentano al comitato e alla Commissione relazioni periodiche sui risultati dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità, comprese le buone pratiche, gli insegnamenti tratti, le misure di sicurezza e le raccomandazioni sul loro funzionamento e, ove pertinente, sullo sviluppo del presente regolamento e di altre normative dell'Unione soggette a controllo nell'ambito dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità. Il comitato trasmette alla Commissione un parere sui risultati dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità, specificando, se del caso, le azioni necessarie per attuare nuove soluzioni di interoperabilità per promuovere l'interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei.
9. La Commissione provvede affinché le informazioni relative agli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità siano disponibili sul portale «Europa interoperabile».
10. Entro il 12 aprile 2025 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme dettagliate e le condizioni per l'istituzione e il funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità, compresi i criteri di ammissibilità e la procedura per la domanda, la selezione, la partecipazione e l'uscita concernenti lo spazio di sperimentazione per l'interoperabilità e i diritti e gli obblighi dei partecipanti. Tali atti di esecuzione, sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 13

Formazione

1. La Commissione, assistita dal comitato, fornisce materiale formativo sull'uso del QEI e sulle soluzioni per un'Europa interoperabile, comprese soluzioni libere e open source. I soggetti dell'Unione e gli enti pubblici offrono al proprio personale incaricato di svolgere compiti strategici o operativi aventi un impatto sui servizi pubblici digitali transeuropei adeguati programmi di formazione sulle questioni relative all'interoperabilità.
2. La Commissione organizza corsi di formazione sulle questioni relative all'interoperabilità a livello dell'Unione, rivolti in particolare ai dipendenti del settore pubblico a livello regionale e locale, per rafforzare la cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche tra il personale dei soggetti dell'Unione e degli enti pubblici. La Commissione rende i corsi di formazione accessibili al pubblico online, gratuitamente.
3. La Commissione promuove lo sviluppo di un programma di certificazione in materia di interoperabilità al fine di incentivare le migliori pratiche, le qualifiche delle risorse umane e una cultura dell'eccellenza.

Articolo 14

Revisione tra pari

1. È istituito un meccanismo volontario di revisione tra pari allo scopo di facilitare la cooperazione tra enti pubblici, concepito per sostenerli nell'attuazione delle soluzioni per un'Europa interoperabile, per sostenere i servizi pubblici digitali transeuropei e per aiutarli a effettuare una valutazione dell'interoperabilità a norma dell'articolo 3.
2. La revisione fra pari è svolta da esperti in materia di interoperabilità provenienti da Stati membri diversi dallo Stato membro in cui è situato l'ente pubblico oggetto della revisione tra pari.



3. Tutte le informazioni ottenute nel contesto di una revisione fra pari sono utilizzate esclusivamente ai fini di tale revisione fra pari. Gli esperti in materia di interoperabilità che partecipano alla revisione fra pari non divulgano a terzi alcuna informazione sensibile o riservata ottenuta nel corso di tale revisione fra pari. Lo Stato membro interessato provvede affinché qualsiasi rischio di conflitto di interessi relativo agli esperti in materia di interoperabilità designati sia comunicato senza indebito ritardo agli altri Stati membri e alla Commissione.

4. Gli esperti in materia di interoperabilità che svolgono la revisione fra pari preparano e presentano una relazione entro un mese dalla conclusione di tale revisione, e la sottopongono all'ente pubblico interessato e al comitato. La Commissione pubblica una relazione sul portale «Europa interoperabile» su autorizzazione dello Stato membro in cui è situato l'ente pubblico oggetto della revisione tra pari.

5. Previa consultazione del comitato, la Commissione può adottare orientamenti sulla metodologia e sul contenuto della revisione fra pari.

Capo 4

Governance dell'interoperabilità transfrontaliera

Articolo 15

Comitato per un'Europa interoperabile

1. È istituito il comitato per un'Europa interoperabile («comitato»), che facilita la cooperazione strategica e fornisce consulenza sull'applicazione del presente regolamento.

2. Il comitato è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e della Commissione.

3. Il Comitato delle regioni, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) e il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza designano un esperto ciascuno, che è invitato a partecipare in qualità di osservatore.

4. Il comitato è presieduto dalla Commissione. La presidenza può concedere lo status di osservatore in seno al comitato a esperti designati da soggetti dell'Unione, regioni, organizzazioni e paesi candidati. La presidenza può invitare a partecipare, su base ad hoc, esperti con competenze specifiche su un argomento iscritto all'ordine del giorno. La Commissione provvede alle funzioni di segretariato del comitato.

I membri del comitato compiono ogni sforzo per adottare decisioni per consenso. In caso di votazione, il gruppo si pronuncia a maggioranza semplice dei membri che lo compongono. I membri che hanno votato contro una proposta o che si sono astenuti hanno il diritto di far allegare ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni un documento che sintetizzi i motivi della loro posizione.

5. Il comitato ha i compiti seguenti:

- a) adottare orientamenti relativi alla valutazione dell'interoperabilità ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, e alla lista di controllo comune di cui all'allegato del presente regolamento e, se necessario, aggiornare tali orientamenti;
- b) analizzare le informazioni raccolte a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e fornire, su tale base, suggerimenti per migliorare l'interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei;
- c) adottare orientamenti sulla condivisione delle soluzioni di interoperabilità di cui all'articolo 4;
- d) proporre misure per promuovere la condivisione e il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità;
- e) sviluppare il QEI, aggiornarlo, se necessario, e proporlo alla Commissione;
- f) sostenere l'attuazione dei quadri di interoperabilità degli Stati membri e dei soggetti dell'Unione e di altre politiche, strategie o orientamenti nazionali e dell'Unione pertinenti, compresi il principio del «digitale per default» e l'approccio basato sulla «interoperabilità fin dalla progettazione»;




- g) valutare l'allineamento dei quadri di interoperabilità specialistici con il QEI e rispondere alle richieste di consultazione della Commissione su tali quadri;
 - h) adottare l'«agenda per un'Europa interoperabile di cui all'articolo 19;
 - i) raccomandare soluzioni per un'Europa interoperabile e ritirare tali raccomandazioni dall'elenco, sulla base di criteri prestabiliti;
 - j) monitorare la coerenza globale delle soluzioni di interoperabilità raccomandate, a livello nazionale, regionale e locale, comprese le informazioni sui relativi metadati e sulla relativa categorizzazione;
 - k) proporre alla Commissione misure volte a garantire, ove opportuno, la compatibilità delle soluzioni di interoperabilità con altre soluzioni di interoperabilità che condividono uno scopo comune, sostenendo nel contempo, se del caso, la complementarità con le nuove tecnologie o la transizione verso queste ultime;
 - l) proporre alla Commissione di pubblicare le soluzioni di interoperabilità di cui all'articolo 8, paragrafo 2, o di inserire nel portale «Europa interoperabile» un rinvio a tali soluzioni di interoperabilità;
 - m) proporre alla Commissione di elaborare progetti di sostegno all'attuazione delle politiche, misure di innovazione e altre misure pertinenti, compreso il sostegno finanziario;
 - n) individuare le migliori pratiche per l'integrazione di soluzioni di interoperabilità negli appalti pubblici e nelle gare d'appalto;
 - o) esaminare le relazioni risultanti dalle misure di innovazione, sull'uso degli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità e sulle revisioni fra pari e proporre misure di follow-up, se necessario;
 - p) proporre misure, ad esempio la formazione, per rafforzare le capacità di interoperabilità degli enti pubblici;
 - q) proporre misure alle organizzazioni e agli organismi di normazione pertinenti per contribuire alle attività di normazione europea, in particolare attraverso le procedure di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012;
 - r) proporre misure per collaborare con soggetti internazionali e istituti di ricerca e di istruzione che potrebbero contribuire allo sviluppo dell'interoperabilità, in particolare con le comunità internazionali per le soluzioni open source, norme o specifiche tecniche aperte e altre piattaforme;
 - s) coordinarsi con il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati di cui al regolamento (UE) 2022/868 sulle soluzioni di interoperabilità per gli spazi comuni europei di dati, come pure con qualsiasi altro soggetto dell'Unione che lavori a soluzioni di interoperabilità pertinenti per il settore pubblico;
 - t) informare regolarmente i coordinatori per l'interoperabilità di cui all'articolo 18 e, se del caso, la comunità per un'Europa interoperabile sulle questioni relative ai servizi pubblici digitali transeuropei, compresi i progetti e le reti pertinenti finanziati dall'Unione, e coordinarsi in merito con tali soggetti;
 - u) fornire consulenza alla Commissione in materia di monitoraggio e comunicazione in relazione all'applicazione del presente regolamento;
 - v) fornire tempestivamente alla Commissione i contributi e i dati necessari per l'efficace presentazione delle relazioni a norma dell'articolo 20.
6. Il comitato può istituire gruppi di lavoro per esaminare punti specifici attinenti ai propri compiti. Ai gruppi di lavoro partecipano membri della comunità per un'Europa interoperabile.
7. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 16

Comunità per un'Europa interoperabile

1. La comunità per un'Europa interoperabile contribuisce, su richiesta del comitato, alle attività del comitato fornendo competenze e consulenza.
2. I portatori di interessi pubblici e privati, come anche le organizzazioni della società civile e i membri del mondo accademico, che risiedono o hanno la sede in uno Stato membro possono registrarsi sul portale «Europa interoperabile» come membri della comunità per un'Europa interoperabile.



3. Dopo la conferma della registrazione, lo status di membro è reso pubblico sul portale «Europa interoperabile». L'adesione non è limitata nel tempo. Può tuttavia essere revocata dal comitato in qualsiasi momento per motivi proporzionati e giustificati, in particolare se un membro non è più in grado di contribuire alla comunità per un'Europa interoperabile o ha utilizzato impropriamente lo status di membro della comunità per un'Europa interoperabile.
4. I membri della comunità possono essere invitati, tra l'altro a:
 - a) contribuire al contenuto del portale «Europa interoperabile»;
 - b) fornire competenze per quanto riguarda lo sviluppo di soluzioni interoperabili;
 - c) partecipare ai gruppi di lavoro e ad altre attività;
 - d) partecipare alle misure di sostegno di cui agli articoli da 9 a 14;
 - e) promuovere l'uso di norme e quadri di interoperabilità.
5. Il comitato organizza un'assemblea annuale online della comunità per un'Europa interoperabile.
6. Il comitato adotta il codice di condotta della comunità per un'Europa interoperabile, che è pubblicato sul portale «Europa interoperabile».

Articolo 17

Autorità nazionali competenti e punto di contatto unico

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri designano un punto di contatto unico tra le loro autorità competenti.
2. Il punto di contatto unico ha i compiti seguenti:
 - a) coordina all'interno dello Stato membro tutte le questioni relative al presente regolamento;
 - b) coadiuva gli enti pubblici all'interno dello Stato membro nella predisposizione o nell'adeguamento dei processi mediante i quali svolgono le valutazioni dell'interoperabilità di cui all'articolo 3 e all'allegato;
 - c) promuove la condivisione e il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità attraverso il portale «Europa interoperabile» o un altro portale pertinente;
 - d) contribuisce, con conoscenze specifiche per paese, al portale «Europa interoperabile»;
 - e) coordina e incoraggia il coinvolgimento attivo di un'ampia gamma di soggetti nazionali, regionali e locali nei progetti di sostegno all'attuazione delle politiche e nelle misure di innovazione di cui agli articoli da 9 a 14;
 - f) coadiuva gli enti pubblici dello Stato membro nella cooperazione con gli enti pubblici rilevanti di altri Stati membri su temi disciplinati dal presente regolamento.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano di competenze e risorse adeguate per svolgere, in modo efficace ed efficiente, i compiti loro assegnati.
4. Gli Stati membri istituiscono le necessarie strutture di cooperazione tra tutte le autorità nazionali che partecipano all'attuazione del presente regolamento. Tali strutture possono basarsi su mandati e processi esistenti nel settore.
5. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione, senza indebito ritardo, la designazione di un punto di contatto unico e ogni successiva modifica, e informa la Commissione delle altre autorità nazionali partecipanti alla sorveglianza della politica di interoperabilità. Ciascuno Stato membro rende pubblica la designazione del proprio punto di contatto unico. La Commissione pubblica l'elenco dei punti di contatto unici designati.



*Articolo 18***Coordinatori per l'interoperabilità per i soggetti dell'Unione**

I soggetti dell'Unione che regolamentano, forniscono o gestiscono servizi pubblici digitali transeuropei designano un coordinatore per l'interoperabilità sotto la sorveglianza del livello di dirigenza più elevato al fine di garantire il contributo di tali soggetti dell'Unione all'attuazione del presente regolamento.

Il coordinatore per l'interoperabilità fornisce supporto trasversale a tali soggetti dell'Unione nella messa a punto o nell'adeguamento dei processi interni per attuare la valutazione dell'interoperabilità.

Capo 5**Pianificazione e monitoraggio dell'Europa interoperabile***Articolo 19***Agenda per un'Europa interoperabile**

1. Previa organizzazione di un processo di consultazione pubblica tramite il portale «Europa interoperabile», cui partecipano, fra gli altri, i membri della comunità per un'Europa interoperabile e i coordinatori per l'interoperabilità, il comitato adotta ogni anno un programma strategico mediante il quale pianificare e coordinare le priorità per lo sviluppo dell'interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei («agenda per un'Europa interoperabile»). L'agenda per un'Europa interoperabile tiene conto delle strategie a lungo termine in materia di digitalizzazione, dei programmi di finanziamento dell'Unione esistenti e dell'attuazione delle politiche dell'Unione in corso.

2. L'agenda per un'Europa interoperabile contiene:

- a) una valutazione delle necessità di sviluppare soluzioni di interoperabilità;
- b) un elenco delle misure di sostegno per un'Europa interoperabile in corso e previste;
- c) un elenco di proposte di azioni di follow-up delle misure di innovazione, comprese le azioni a sostegno di soluzioni di interoperabilità open source;
- d) l'individuazione di sinergie con altri programmi e iniziative rilevanti dell'Unione e nazionali;
- e) indicazioni sulle opportunità finanziarie disponibili a sostegno delle priorità incluse.

3. L'agenda per un'Europa interoperabile non impone obblighi finanziari o ulteriori oneri amministrativi. Una volta adottata, la Commissione pubblica l'agenda per un'Europa interoperabile sul portale «Europa interoperabile» e fornisce aggiornamenti periodici sulla sua attuazione.

*Articolo 20***Monitoraggio e valutazione**

1. La Commissione monitora i progressi negli sviluppi dei servizi pubblici digitali transeuropei al fine di sostenere l'elaborazione di politiche basate su dati concreti e le azioni necessarie nell'Unione a livello nazionale, regionale e locale. Il monitoraggio accorda priorità al riutilizzo dei dati di monitoraggio esistenti a livello dell'Unione, nazionale e internazionale, e alla raccolta automatizzata dei dati. La Commissione consulta il comitato nella preparazione della metodologia, degli indicatori e del processo di monitoraggio.

2. Per quanto riguarda gli aspetti di specifico interesse ai fini dell'attuazione del presente regolamento la Commissione monitora:

- a) i progressi per quanto riguarda l'interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei nell'Unione;
- b) i progressi verso l'attuazione del QEI da parte degli Stati membri;



- c) l'adozione delle soluzioni di interoperabilità per i diversi servizi pubblici negli Stati membri;
 - d) lo sviluppo di soluzioni di interoperabilità open source per i servizi pubblici, l'innovazione nel settore pubblico e la cooperazione con soggetti del settore GovTech, comprese PMI e start-up, nel campo dei servizi pubblici transfrontalieri interoperabili da prestare o gestire elettronicamente nell'Unione;
 - e) il miglioramento delle competenze in materia di interoperabilità del settore pubblico.
3. I risultati del monitoraggio sono pubblicati dalla Commissione sul portale «Europa interoperabile». Ove possibile sono pubblicati in un formato leggibile meccanicamente.
 4. La Commissione redige una relazione annuale sull'interoperabilità nell'Unione e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione:
 - a) illustra i progressi per quanto riguarda l'interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei nell'Unione;
 - b) individua ostacoli significativi all'attuazione nonché i fattori trainanti per servizi pubblici interoperabili a livello transfrontaliero nell'Unione;
 - c) espone i risultati conseguiti nel tempo in termini di attuazione del QEI, di diffusione delle soluzioni di interoperabilità, di miglioramento delle competenze in materia di interoperabilità, di sviluppo di soluzioni di interoperabilità open source per i servizi pubblici nonché di aumento dell'innovazione del settore pubblico e della cooperazione con soggetti del settore GovTech.
 5. Entro il 12 gennaio 2028, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, che include le conclusioni della sua valutazione. La relazione valuta nello specifico la necessità o meno di stabilire soluzioni di interoperabilità obbligatorie.
 6. La relazione di cui al paragrafo 5 valuta in particolare gli elementi seguenti:
 - a) l'impatto del presente regolamento sull'interoperabilità transfrontaliera quale fattore abilitante per servizi pubblici digitali accessibili e senza interruzioni nell'Unione;
 - b) la maggiore efficienza, anche mediante la riduzione degli oneri amministrativi nei processi di operazioni online derivanti dall'interoperabilità transfrontaliera, per i cittadini e le imprese, in particolare le PMI e le start-up;
 - c) la necessità di eventuali politiche, misure o azioni supplementari che sono necessarie a livello dell'Unione.
 7. Nei casi in cui il calendario delle relazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 coincida, la Commissione può combinare entrambe le relazioni.


Capo 6

Disposizioni finali

Articolo 21

Costi

1. Subordinatamente alla disponibilità di fondi, il bilancio generale dell'Unione copre i costi:
 - a) dello sviluppo e della manutenzione del portale «Europa interoperabile»;
 - b) dello sviluppo, della manutenzione e della promozione di soluzioni per un'Europa interoperabile;
 - c) delle misure di sostegno per un'Europa interoperabile.
2. I costi di cui al paragrafo 1 sono sostenuti in modo conforme alle disposizioni applicabili del pertinente atto di base.



*Articolo 22***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*Articolo 23***Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dal 12 luglio 2024.

Tuttavia, l'articolo 3, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 17, si applicano a decorrere dal 12 gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 marzo 2024

Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA

Per il Consiglio
Il presidente
H. LAHBIB



ALLEGATO

LISTA DI CONTROLLO COMUNE PER LE RELAZIONI SULLA VALUTAZIONE DELL'INTEROPERABILITÀ

I seguenti elementi sono inclusi nelle relazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2:

1. Informazioni generali
 - Soggetto dell'Unione o ente pubblico che fornisce la relazione e altre informazioni pertinenti
 - Iniziativa, progetto o azione in questione
2. Requisiti
 - Servizi pubblici digitali transeuropei in questione
 - Requisiti vincolanti valutati
 - Portatori di interessi pubblici e privati coinvolti
 - Effetti sull'interoperabilità transfrontaliera individuati
3. Risultati
 - Soluzioni per un'Europa interoperabile individuate per l'uso
 - Altre soluzioni di interoperabilità pertinenti, se del caso, comprese le interfacce da macchina a macchina
 - Ostacoli rimanenti all'interoperabilità transfrontaliera

24CE1497



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/952 DEL CONSIGLIO**del 22 marzo 2024****che attua il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2020/1998.
- (2) L'8 dicembre 2020, nella dichiarazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, a nome dell'Unione europea, relativa al regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani, l'Unione e i suoi Stati membri hanno ribadito il loro forte impegno a favore della promozione e protezione dei diritti umani in tutto il mondo. Il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani sottolinea la determinazione dell'Unione a rafforzare il proprio ruolo nella lotta contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani in tutto il mondo. Far sì che tutti possano godere dei propri diritti umani è un obiettivo strategico dell'Unione. Il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani è un valore fondamentale dell'Unione e della sua politica estera e di sicurezza comune.
- (3) L'Unione è profondamente preoccupata per il costante deterioramento della situazione dei diritti umani in Russia. La guerra di aggressione illegale, ingiustificata e non provocata della Russia contro l'Ucraina ha ulteriormente accelerato la repressione interna in Russia, limitando drasticamente la libertà di opinione e di espressione e la libertà dei media e introducendo una censura di guerra.
- (4) L'Unione continua a condannare con fermezza il forte aumento della legislazione restrittiva e la repressione sistematica nei confronti della società civile e dei difensori dei diritti umani, nonché l'implacabile giro di vite contro i media indipendenti, singoli giornalisti e operatori dei media, membri dell'opposizione politica e altre voci critiche che operano in tutta la Russia e al suo esterno.
- (5) Il 19 febbraio 2024, nella dichiarazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, a nome dell'Unione europea, sulla morte di Alexei Navalny, l'Unione ha espresso indignazione per la sua morte e ha ricordato la propria ripetuta condanna riguardo all'avvelenamento e alle azioni di matrice politica adottate nei suoi confronti, tra cui la detenzione e i maltrattamenti nel sistema carcerario. Ha sottolineato che l'Unione farà tutto quanto in suo potere affinché la leadership politica e le autorità russe siano chiamate a rispondere della sua morte e imporrà ulteriori sanzioni.
- (6) L'Unione esorta nuovamente la Russia a rilasciare immediatamente e incondizionatamente tutte le persone detenute sulla base di accuse di matrice politica.
- (7) In tale contesto, è opportuno inserire 33 persone e 2 entità nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2020/1998.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/1998,

⁽¹⁾ GUL 410 I del 7.12.2020, pag. 1.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2024

Per il Consiglio
Il presidente



ALLEGATO


L'allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 è così modificato:

1) nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nella rubrica «A. Persone fisiche» sono aggiunte le voci seguenti:


	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
"73.	Yuri KONOVEEV	Юрий КОНОВЕЕВ (grafia russa)	Carica: capo del distaccamento SUS "PKT" nella colonia penitenziaria IK-3 Data di nascita: 7.5.1987 Luogo di nascita: Rivne, ex URSS (ora Ucraina) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Yuri Konoveev è capo del distaccamento SUS e delle celle di punizione "PKT" (noto anche come capo del dipartimento del lavoro educativo) nella colonia penitenziaria IK-3, dove lavora almeno dal 2019. Alexei Navalny è stato posto sotto la sua autorità dal 25 dicembre 2023 fino alla sua morte il 16 febbraio 2024. In tale carica, Konoveev soprintendeva ai reparti responsabili dei maltrattamenti subiti da Alexei Navalny e interagiva direttamente con lui almeno una volta al mese. In quanto responsabile delle celle di punizione, ha garantito che a Navalny fosse imposto un regime di isolamento fisico massimo. In qualità di soprintendente alla (ri)educazione dei detenuti, è stato responsabile del sostegno a un sistema concepito per piegare la volontà dei detenuti, creando un senso di totale disperazione e condizioni di vita disumane. Secondo le testimonianze, le violazioni dei diritti umani venivano commesse nel quadro del lavoro educativo dei detenuti e la tortura era esplicitamente prevista nei documenti operativi dei dipartimenti. Yuri Konoveev era inoltre responsabile dei test investigativi e delle aree per l'esercizio in cui Alexei Navalny si sarebbe sentito male. La colonia penitenziaria IK-3 è nota per le pressioni fisiche e psicologiche esercitate sui prigionieri e per il totale isolamento, la tortura e la violenza a cui sono sottoposti. Yuri Konoveev è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024




	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
74.	Alexei Vassilyevich LISYUK alias Alexei Vassilyevich LYSYUK	Алексей Васильевич ЛИСЮК (grafia russa)	Carica: medico specializzato in igiene generale; capo dell'unità medica nella colonia penitenziaria IK-3 Data di nascita: 1984 Luogo di nascita: Ussuriysk, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Alexei Lisyuk è un medico specializzato in igiene generale ed è capo dell'unità medica della colonia penitenziaria IK-3 almeno dall'agosto 2023. In tale carica, Lisyuk è stato responsabile della salute di Alexei Navalny dal 25 dicembre 2023 fino alla sua morte il 16 febbraio 2024. Lisyuk ha trascurato le drammatiche condizioni di detenzione e di salute di Navalny, non ha garantito che la sua unità disponesse di adeguate capacità di rianimazione e il 16 febbraio 2024 non ha predisposto il trasporto in tempo utile di Navalny all'ospedale più vicino dopo che aveva perso conoscenza. La colonia penitenziaria IK-3 è nota per le pressioni fisiche e psicologiche esercitate sui prigionieri e per il totale isolamento, la tortura e la violenza a cui sono sottoposti, nonché per la scarsa qualità dei servizi medici. Lisyuk è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti.	22.3.2024
75.	Wadim Konstantinowitsch KALININ	Вадим Константинович КАЛИНИН	Carica: capo della colonia penitenziaria IK-3 Data di nascita: 7.3.1973 Luogo di nascita: Russia Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Wadim Konstantinowitsch Kalinin è il capo della colonia penitenziaria IK-3. All'interno della catena di comando della colonia penitenziaria IK-3, in quanto membro ufficiale del "personale di comando di alto livello" del servizio penitenziario federale russo (FSIN) con un ruolo dirigenziale, è direttamente incaricato delle decisioni esecutive e pertanto è responsabile delle condizioni generali di detenzione nella colonia penitenziaria IK-3. La colonia penitenziaria IK-3, comunemente nota come "Polar Wolf", è il luogo in cui è deceduto in circostanze misteriose il politico dell'opposizione Alexei Navalny, ivi detenuto. Durante la sua detenzione nella colonia penitenziaria IK-3 Navalny ha subito, tra l'altro, violenze fisiche quali torture e il dimiego di acqua calda e vestiti adeguati in inverno, di assistenza medica, nonché di cibo e acqua. Wadim Konstantinowitsch Kalinin è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024



	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
76.	Sergey Nikolaevich KORZHOV	Сергей Николаевич КОРЖОВ (grafia russa)	Carica: vicescapo della colonia penitenziaria IK-3 Luogo di nascita: Russia Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Sergey Nikolaevich Korzhov è vicescapo della colonia penitenziaria IK-3. All'interno della catena di comando della colonia penitenziaria IK-3, in quanto membro ufficiale del "personale di comando di alto livello" del servizio penitenziario federale russo (FSIN) con un ruolo dirigenziale, è direttamente incaricato delle decisioni esecutive e pertanto è responsabile delle condizioni generali di detenzione nella colonia penitenziaria IK-3. La colonia penitenziaria IK-3, comunemente nota come "Polar Wolf", è il luogo in cui è deceduto in circostanze misteriose il politico dell'opposizione Alexei Navalny, ivi detenuto. Durante la sua detenzione nella colonia penitenziaria IK-3 Navalny ha subito, tra l'altro, violenze fisiche quali torture e il diniego di acqua calda e vestiti adeguati in inverno, di assistenza medica, nonché di cibo e acqua. Sergey Nikolaevich Korzhov è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024
77.	Vasily Alexandrovich VYDRIN	Василий Александрович ВЬДРИН (grafia russa)	Carica: vicescapo della colonia penitenziaria IK-3 Luogo di nascita: Russia Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Vasily Alexandrovich Vydrin è vicescapo della colonia penitenziaria IK-3. All'interno della catena di comando della colonia penitenziaria IK-3, in quanto membro ufficiale del "personale di comando di alto livello" del servizio penitenziario federale russo (FSIN) con un ruolo dirigenziale, è direttamente incaricato delle decisioni esecutive e pertanto è responsabile delle condizioni generali di detenzione nella colonia penitenziaria IK-3. La colonia penitenziaria IK-3, comunemente nota come "Polar Wolf", è il luogo in cui è deceduto in circostanze misteriose il politico dell'opposizione Alexei Navalny, ivi detenuto. Durante la sua detenzione nella colonia penitenziaria IK-3 Navalny ha subito, tra l'altro, violenze fisiche quali torture e il diniego di acqua calda e vestiti adeguati in inverno, di assistenza medica, nonché di cibo e acqua. Vasily Alexandrovich Vydrin è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024



	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
78.	Vladimir Ivanovich ПІЛІРСНІК	Владимир Иванович ПІЛІРСНІК	Carica: vicescapo della colonia penitenziaria IK-3 Luogo di nascita: Russia Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Vladimir Ivanovich Pilipchik è vicescapo della colonia penitenziaria IK-3. All'interno della catena di comando della colonia penitenziaria IK-3, in quanto membro ufficiale del "personale di comando di alto livello" del servizio penitenziario federale russo (FSIN) con un ruolo dirigenziale, è direttamente incaricato delle decisioni esecutive e pertanto è responsabile delle condizioni generali di detenzione nella colonia penitenziaria IK-3. La colonia penitenziaria IK-3, comunemente nota come "Polar Wolf", è il luogo in cui è deceduto in circostanze misteriose il politico dell'opposizione Alexei Navalny, ivi detenuto. Durante la sua detenzione nella colonia penitenziaria IK-3 Navalny ha subito, tra l'altro, violenze fisiche quali torture e il diniego di acqua calda e vestiti adeguati in inverno, di assistenza medica, nonché di cibo e acqua. Vladimir Ivanovich Pilipchik è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024
79.	Alexander Vladimirovich GOLYAKOV	Александр Владимирович ГОЛЯКОВ	Carica: vicescapo della colonia penitenziaria IK-3 Luogo di nascita: Russia Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Alexander Vladimirovich Golyakov è vicescapo della colonia penitenziaria IK-3. All'interno della catena di comando della colonia penitenziaria IK-3, in quanto membro ufficiale del "personale di comando di alto livello" del servizio penitenziario federale russo (FSIN) con un ruolo dirigenziale, è direttamente incaricato delle decisioni esecutive e pertanto è responsabile delle condizioni generali di detenzione nella colonia penitenziaria IK-3. La colonia penitenziaria IK-3, comunemente nota come "Polar Wolf", è il luogo in cui è deceduto in circostanze misteriose il politico dell'opposizione Alexei Navalny, ivi detenuto. Durante la sua detenzione nella colonia penitenziaria IK-3 Navalny ha subito, tra l'altro, violenze fisiche quali torture e il diniego di acqua calda e vestiti adeguati in inverno, di assistenza medica, nonché di cibo e acqua. Alexander Vladimirovich Golyakov è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024




	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
80.	Alexander Valerievich OBRATZSOV	Александр Валерьевич ОБРАЗЦОВ (grafia russa)	Carica: vicescaro della colonia penitenziaria IK-3 Luogo di nascita: Russia Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Alexander Valerievich Obraztsov è vicescaro della colonia penitenziaria IK-3. In tale carica, è direttamente responsabile delle condizioni di detenzione nella colonia penitenziaria IK-3. La colonia penitenziaria IK-3, comunemente nota come "Polar Wolf", è il luogo in cui è deceduto in circostanze misteriose il politico dell'opposizione Alexei Navalny, ivi detenuto. Durante la sua detenzione nella colonia penitenziaria IK-3 Navalny ha subito, tra l'altro, violenze fisiche quali torture e il diniego di acqua calda e vestiti adeguati in inverno, di assistenza medica, nonché di cibo e acqua. Alexander Valerievich Obraztsov è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024
81.	Igor Borisovich RAKITIN	Игорь Борисович РАКИТИН (grafia russa)	Carica: direttore della direzione del servizio penitenziario federale della regione autonoma di Yamalo-Nenets Data di nascita: 5.10.1973 Luogo di nascita: oblast di Tyumen, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile Codice di identificazione fiscale: 100602094834	Igor Borisovich Rakitin è il direttore della direzione del servizio penitenziario federale della regione autonoma di Yamalo-Nenets della Federazione russa dal 28 luglio 2020. Sotto il suo comando si è instaurato un modello di torture diffuso e sistematico nelle colonie penitenziarie della regione autonoma di Yamalo-Nenets. Sotto il suo comando sono state messe in atto pratiche di tortura nelle colonie penitenziarie IK-3 "Polar Wolf" e IK-8 "Polar Bear". Tale modello prevede la privazione di cure mediche, percosse, lunghi periodi di isolamento, privazione di cibo e iniezioni di sostanze sconosciute. Nella carica di direttore della direzione del servizio penitenziario federale della regione autonoma di Yamalo-Nenets, Igor Borisovich Rakitin è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024



	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
82.	Valeriy Gennadyevich BOYARINEV	Валерий Геннадьевич БОЯРИНЕВ (grafia russa)	<p>Carica: primo vicedirettore del servizio penitenziario federale della Federazione russa</p> <p>Grado: Maggiore Generale</p> <p>Cittadinanza: russa</p> <p>Data di nascita: 2.9.1970</p> <p>Luogo di nascita: Berezovskiy, Krai di Krasnoyarskiy, ex URSS (ora Federazione russa)</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>Codice di identificazione fiscale: 190113308460</p>	<p>Valeriy Gennadyevich Boyarinov è il primo vicedirettore del servizio penitenziario federale della Federazione russa dal 4 luglio 2022. È stato nominato tramite decreto del presidente della Federazione russa.</p> <p>Sotto il suo comando si è instaurato un modello di torture diffuso e sistematico nelle colonie penitenziarie russe, compresa la colonia carceraria in cui Alexei Navalny era stato posto in detenzione. Tale modello prevede la privazione di cure mediche, percosse, lunghi periodi di isolamento, privazione di cibo e iniezioni di sostanze sconosciute.</p> <p>Nella sua carica di primo vicedirettore, Valeriy Gennadyevich Boyarinov ha impartito personalmente l'ordine di limitare la quantità di cibo che Navalny poteva acquistare durante la sua permanenza nella colonia penitenziaria IK-6 nell'oblast di Vladimirskaya.</p> <p>Tre giorni dopo la morte di Navalny in una colonia penitenziaria sotto la sua supervisione, Boyarinov è stato promosso a Maggiore Generale del servizio interno tramite decreto presidenziale.</p> <p>Valeriy Gennadyevich Boyarinov è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.</p>	22.3.2024




	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
83.	Dmitriy Andreevich ARTYUKHOV	Дмитрий Андреевич АРТУХОВ (grafia russa)	Carica: governatore della regione autonoma di Yamalo-Nenets Cittadinanza: russa Data di nascita: 17.2.1988 Luogo di nascita: oblast di Tyumen, ex URSS (ora Federazione russa) Sesso: maschile Codice di identificazione fiscale: 720414941639	Dmitriy Andreevich Artyukhov è il governatore della regione autonoma di Yamalo-Nenets della Federazione russa dal 29 maggio 2018. Sotto il suo governo è stato documentato un modello di torture diffuso e sistematico nelle colonie penitenziarie della regione, compresa la colonia in cui Alexei Navalny era stato posto in detenzione. Tale modello prevede la privazione di cure mediche, percosse, lunghi periodi di isolamento, privazione di cibo e iniezioni di sostanze sconosciute. Gli incontri tra Dmitriy Andreevich Artyukhov e il capo del sistema penitenziario dimostrano una consapevolezza e un condono di tali pratiche da parte dell'amministrazione regionale, oltre a mettere in luce la stretta cooperazione tra l'amministrazione regionale e il servizio penitenziario. Nella carica di governatore della regione autonoma di Yamalo-Nenets, Dmitriy Andreevich Artyukhov ha sostenuto ed è stato coinvolto in gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024
84.	Kirill Sergeevich NIKIFOROV	Кирилл Сергеевич НИКИФОРОВ (grafia russa)	Carica: giudice presso il tribunale della città di Kovrov Data di nascita: 14.3.1992 Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Kirill Sergeevich Nikiforov è giudice presso il tribunale della città di Kovrov, che ha respinto la causa del leader dell'opposizione Alexei Navalny avverso la colonia IK-6 per impugnarne il suo trasferimento a una cella di punizione per 12 giorni. Durante il periodo trascorso nella colonia IK-6, Alexei Navalny veniva collocato periodicamente dai funzionari carcerari in una cella di punizione per presunte infrazioni minori. Di conseguenza ha passato mesi in isolamento, il che ha peggiorato drasticamente il suo stato di salute. Pertanto, nella sua carica di giudice presso il tribunale della città di Kovrov, è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui detenzioni arbitrarie, torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione, che destano serie preoccupazioni per quanto riguarda gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all'articolo 21 TUE.	22.3.2024



	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
85.	Andrey Aleksandrovich SUVOROV	Андрей Александрович СУВОРОВ	Carica: giudice presso il tribunale della città di Mosca Data di nascita: 2.3.1980 Luogo di nascita: Russia Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Andrey Aleksandrovich Suvorov è giudice presso il tribunale della città di Mosca, che nel 2023 ha condannato Alexei Navalny a 19 anni in una colonia a regime speciale in condizioni disumane, il che ha portato a un grave peggioramento del suo stato di salute. Pertanto, nella sua carica di giudice presso il tribunale della città di Mosca, Andrey Aleksandrovich Suvorov è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui detenzioni arbitrarie, torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, nonché la violazione della libertà di opinione e di espressione, che destano serie preoccupazioni per quanto riguarda gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all'articolo 21 TUE.	22.3.2024
86.	Aleksandr Aleksandrovich MUKHANOV	Александр Александрович МУХАНОВ	Carica: direttore della colonia IK-2 Data di nascita: 7.12.1984 Luogo di nascita: Russia Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Aleksandr Aleksandrovich Mukhanov è il direttore della colonia correttiva n. 2 (IK-2), in cui Alexei Navalny è stato detenuto da marzo 2021 a giugno 2022. La colonia IK-2 è nota per le sue scarse condizioni detentive. A Navalny, avvelenato da poco, era stato infatti negato l'accesso ai medici civili in detta colonia, benché il suo stato di salute fosse in pericolo. In tale carica, Aleksandr Aleksandrovich Mukhanov è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, in particolare torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024
87.	Roman Alexandrovich VIDYUKOV	Роман Александрович ВИДУКОВ (grafia russa)	Carica: investigatore presso il comitato investigativo di Stato della Federazione russa Data di nascita: 30.7.1980 Luogo di nascita: Russia Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Roman Aleksandrovich Vidyukov è investigatore presso il comitato investigativo di Stato della Federazione russa. Ha condotto l'indagine relativa a uno dei casi in cui Alexei Navalny è stato coinvolto e condannato a nove anni di carcere nel 2022. È stato inoltre membro della squadra per le indagini preliminari in relazione al caso di "riciclaggio" contro la fondazione anticorruzione di Navalny. Ha poi guidato l'indagine nei confronti di Lilia Chanysheva, ex capo del quartier generale di Navalny a Ufa, condannata per "creazione di una comunità estremista". A Lilia Chanysheva è stata inflitta una pena di sette anni e mezzo di carcere nel 2023.	22.3.2024



	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
88.	Evgenia Sergeevna NIKOLAeva	Евгения Сергеевна НИКОЛАЕВА (grafia russa)	Carica: giudice presso il tribunale del distretto Basmany a Mosca Data di nascita: 9.7.1981 Luogo di nascita: Russia Cittadinanza: russa Sesso: femminile	<p>Nel corso di detti procedimenti giudiziari, Roman Alexandrovich Vidyukov avrebbe minacciato un testimone al fine di costringerlo a testimoniare a favore dell'indagine durante il caso di frode riguardante Navalny.</p> <p>È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, compresi arresti o detenzioni arbitrari e la violazione della libertà di opinione e di espressione, che destano serie preoccupazioni per quanto riguarda gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all'articolo 21 TUE.</p> <p>Evgenia Sergeevna Nikolaeva è giudice presso il tribunale del distretto Basmany a Mosca dal 2016.</p> <p>Ha emanato una serie di sentenze nei confronti di oppositori politici (tra cui Alexei Navalny, Ilya Yashin e Vladimir Kara-Murza), contribuendo in tal modo alla repressione politica in Russia. Nell'ottobre 2023 ha posto per due mesi in custodia cautelare Alexey Liptser e Igor Sergunin, legali di Navalny. In precedenza aveva creato a più riprese ostacoli per i prigionieri politici, anche prolungando i termini di detenzione nel centro di custodia cautelare per Lilia Chanysheva, ex capo del quartier generale di Navalny a Ufa. Si è inoltre rifiutata di prendere in esame le denunce per l'inazione del comitato investigativo della Federazione russa in merito all'accusa di avvelenamento di Navalny.</p> <p>Nella sua posizione, è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, compresi arresti o detenzioni arbitrari e la violazione della libertà di opinione e di espressione, che destano serie preoccupazioni per quanto riguarda gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all'articolo 21 TUE.</p>	22.3.2024




	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
89.	Natalia Nikolaevna DUDAR	Наталья Николаевна ДУДАРЬ (grafia russa)	Carica: giudice presso il tribunale del distretto Basmany a Mosca Data di nascita: 13.6.1974 Luogo di nascita: Russia Cittadinanza: russa Sesso: femminile	Natalia Nikolaevna Dudar è giudice presso il tribunale del distretto Basmany a Mosca. Nella sua posizione, ha emanato una serie di sentenze nei confronti di manifestanti pacifici e oppositori politici, tra cui dipendenti della fondazione anticorruzione di Alexey Navalny (FBK), Ilya Yashin e Vladimir Kara-Murza. Ha dato ordine di condurre perquisizioni nei confronti di dipendenti della FBK e di intercettare i loro telefoni. Ha prorogato la detenzione nel centro di custodia cautelare di Lilia Chanysheva, ex capo del quartier generale di Navalny a Ufa, accusata della creazione di una comunità estremista. Natalia Nikolaevna Dudar è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, in particolare arresti o detenzioni arbitrari, e della violazione della libertà di opinione e di espressione che desta serie preoccupazioni per quanto riguarda gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all'articolo 21 TUE.	22.3.2024
90.	Oleg Vladimirovich SEVOSTYANOV	Олег Владимирович СЕВОСТЬЯНОВ	Carica: capo del dipartimento del ministero della Giustizia russo per l'okrug autonomo di Yamalo-Nenets Data di nascita: 16.10.1968 Luogo di nascita: Bratsk, regione di Irkutsk, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile Codice di identificazione fiscale: 622701024605	Oleg Vladimirovich Sevostyanov è un alto funzionario russo, capo del dipartimento del ministero della Giustizia russo per l'okrug autonomo di Yamalo-Nenets. In tale posizione, è responsabile di garantire la protezione dei diritti umani e civili e delle libertà nell'okrug autonomo di Yamalo-Nenets. La colonia penitenziaria IK-3, in cui il politico dell'opposizione Alexei Navalny è deceduto e che è nota per le pressioni fisiche e psicologiche esercitate sui prigionieri e per il totale isolamento, la tortura e la violenza a cui sono sottoposti, nonché per la scarsa qualità dei servizi medici, si trova nell'okrug autonomo di Yamalo-Nenets. Oleg Vladimirovich Sevostyanov è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024




	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
91.	Vsevolod Lvovich VUKOLOV	Всеволод Львович ВУКОЛОВ (grafia russa)	Carica: viceministro della Giustizia della Federazione russa Data di nascita: 7.4.1969 Luogo di nascita: Mosca, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile Codice di identificazione fiscale: 770405292394	Vsevolod Lvovich Vukolov è un alto funzionario russo, viceministro della Giustizia della Federazione russa. In tale posizione, è responsabile della supervisione del servizio penitenziario federale e del dipartimento delle politiche statali nel settore del sistema penitenziario. È stato pertanto responsabile dell'esecuzione di pene detentive nei confronti del politico dell'opposizione russa Alexei Navalny, della sua sicurezza e del suo benessere nelle carceri russe. Avendone supervisionato la detenzione, è in ultima istanza responsabile della morte di Alexei Navalny nella colonia penitenziaria IK-3. Vsevolod Lvovich Vukolov è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024
92.	Viktor Evdokimovich GAVRILOV	Виктор Евдокимович ГАВРИЛОВ (grafia russa)	Carica: capo del dipartimento dei trasporti del servizio per la sicurezza economica del Servizio federale di sicurezza (FSB) della Federazione russa Data di nascita: 1961 Cittadinanza: russa Sesso: maschile Persone associate: Aleksandr Vasilievich Bortnikov	Viktor Evdokimovich Gavrilov è il capo del dipartimento dei trasporti del servizio per la sicurezza economica del Servizio federale di sicurezza (FSB). In tale posizione, è stato responsabile del coordinamento di varie agenzie governative dopo l'arrivo del politico dell'opposizione Alexei Navalny a Mosca in seguito al suo trattamento contro l'avvelenamento da Novichok nel 2021. Le sue azioni hanno facilitato e consentito l'arresto e la detenzione di Alexei Navalny. Viktor Evdokimovich Gavrilov è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, arresti e detenzioni arbitrari, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024




	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
93.	Илья Nikolayevich KRUGLYSHEV	Илья Николаевич КРУГЛЫШЕВ (grafia russa)	<p>Carica: consigliere giuridico senior del servizio giuridico del dipartimento organizzativo e di analisi del servizio penitenziario federale della regione di Vladimir</p> <p>Grado: Capitano</p> <p>Data di nascita: 23.2.1986</p> <p>Cittadinanza: russa</p> <p>Sesso: maschile</p>	<p>Илья Nikolayevich Kruglyshev è un alto funzionario russo. È consigliere giuridico senior del servizio giuridico del dipartimento organizzativo e di analisi del servizio penitenziario federale della regione di Vladimir e ha rappresentato la colonia penitenziaria IK-6 nelle cause intentate da Alexei Navalny contro tale colonia penitenziaria.</p> <p>In tale posizione, ha contribuito direttamente a creare condizioni di tortura per Alexei Navalny nella colonia penitenziaria n. 6 di Melekhovo, nella regione di Vladimir. Inoltre, non ha tenuto conto delle denunce relative alle condizioni di sconto della pena presentate da Alexei Navalny (comprese le denunce relative all'impossibilità di acquistare porzioni supplementari di cibo).</p> <p>Илья Nikolayevich Kruglyshev è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.</p>	22.3.2024
94.	Dmitry Evgenievich SAMOILOV	Дмитрий Евгеньевич САМОИЛОВ (grafia russa)	<p>Carica: giudice presso il tribunale della città di Kovrov</p> <p>Data di nascita: 6.4.1970</p> <p>Cittadinanza: russa</p> <p>Sesso: maschile</p>	<p>Dmitry Evgenievich Samoilov è un giudice russo che lavora presso il tribunale della città di Kovrov.</p> <p>In tale posizione, ha ripetutamente rifiutato di prendere in esame le rivendicazioni del politico dell'opposizione Alexei Navalny nei confronti della colonia correttiva IK-6, volte a ripristinare e tutelare i suoi diritti violati dalla leadership di tale colonia. Le rivendicazioni di Navalny riguardavano l'accesso all'assistenza medica, l'accesso alle informazioni e il diritto di contattare la sua famiglia.</p> <p>Dmitry Evgenievich Samoilov è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.</p>	22.3.2024




	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
95.	Инар Ирфанович BASYROV	Ильнар Ирфанович БАСЫРОВ (grafia russa)	Carica: giudice presso il tribunale della città di Mosca Data di nascita: 8.6.1981 Cittadinanza: russa Sesso: maschile Entità associate: tribunale della città di Mosca	Инар Ирфанович Басыров lavora come giudice presso il tribunale della città di Mosca dal 28 maggio 2014. È stato nominato tramite decreto presidenziale. In tale posizione, è stato direttamente coinvolto nel processo del politico dell'opposizione Alexei Navalny. Nell'ambito di un processo di matrice politica ha emesso una sentenza di condanna nei confronti di Alexei Navalny disponendo il trasferimento in una colonia penitenziaria di alta sicurezza per impedirgli di svolgere attività politica. Инар Ирфанович Басыров è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024
96.	Sergey Anatolevich MOROZ	Сергей Анатольевич МОРОЗ (grafia russa)	Carica: capo del servizio penitenziario federale della Federazione russa per Mosca Data di nascita: 15.9.1968 Luogo di nascita: Luogo di nascita: Zaporozhye, RSS ucraina (ora Ucraina) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Sergey Anatolevich Moroz è un funzionario russo, capo del servizio penitenziario federale di Mosca. In tale posizione, ha inserito il politico dell'opposizione Alexei Navalny nell'elenco federale delle persone ricercate. Moroz è accusato di aver fatto subire estreme umiliazioni e violenze ai detenuti al loro arrivo nei centri di detenzione. Sergey Anatolevich Moroz è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024




	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
97.	Elena Evgenievna MOROZOVA	Елена Евгеньевна МОРОЗОВА (grafia russa)	Carica: giudice presso il tribunale della città di Khimki Cittadinanza: russa Sesso: femminile	Elena Evgenievna Morozova è una giudice russa che lavora presso il tribunale della città di Khimki. Nella sua posizione, ha deciso di porre in custodia cautelare per 30 giorni il politico dell'opposizione Alexei Navalny dopo il suo arrivo a Mosca in seguito al suo trattamento contro l'avvelenamento da Novichok. Il processo da lei presieduto ha violato le norme in materia di equo processo, compreso il diritto di riesaminare il contenuto dell'atto di accusa e dei documenti del processo, la possibilità di consultare un avvocato e l'accesso del pubblico al processo. Elena Evgenievna Morozova è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, arresti e detenzioni arbitrari, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024
98.	Musa Abdurakhmanovich MUSAEV	Муса Абдурахманович МУСАЕВ (grafia russa)	Carica: giudice presso il tribunale regionale di Mosca Data di nascita: 14.10.1951 Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Musa Abdurakhmanovich Musaeв è un giudice russo che lavora presso il tribunale regionale di Mosca. Nella sua posizione, ha avviato un procedimento giudiziario in merito all'arresto del leader dell'opposizione russa Alexei Navalny al suo ritorno dalla Germania, dove stava ricevendo cure contro l'avvelenamento da Novichok. Ha confermato la decisione di arrestare Navalny per 30 giorni, respingendo il suo ricorso. La decisione è stata adottata nel corso di una breve udienza che ha avuto una durata di soli cinque minuti. Musa Abdurakhmanovich Musaeв è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, arresti e detenzioni arbitrari, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024



	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
99.	Mikhail Yurievich PITTSYN	Михаил Юрьевич ПИЦЫН (grafia russa)	Carica: presidente del tribunale della città di Mosca Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Mikhail Yurievich Pitsyn è presidente del tribunale della città di Mosca. In tale posizione, ha valutato positivamente la proposta del servizio penitenziario federale russo di sostituire la sospensione condizionale nei confronti del leader dell'opposizione Alexei Navalny con una condanna effettiva. Di conseguenza, Navalny è stato privato della possibilità di agire nella vita pubblica in Russia in quanto incarcerato in una colonia penitenziaria. Mikhail Yurievich Pitsyn è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024
100.	Sergey Alekseevich RYABTSEV	Сергей Алексеевич РЯБЦЕВ (grafia russa)	Carica: giudice presso il tribunale del distretto Lefortovo di Mosca Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Sergey Alekseevich Ryabtsev è un giudice russo che lavora presso il tribunale del distretto Lefortovo di Mosca. In tale posizione, è stato coinvolto nel sabotaggio delle indagini relative all'avvelenamento di Alexei Navalny in quanto si è rifiutato di prendere in esame la denuncia per l'inazione della direzione investigativa del Servizio federale di sicurezza (FSB) della Federazione russa. Inoltre, pronuncia continuamente sentenze contro la libertà di parola in Russia. Sergey Alekseevich Ryabtsev è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024



	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
101.	Petr Pavlovich SERKOV	Пётр Павлович СЕРКОВ (grafia russa)	Carica: primo vicepresidente della Corte suprema della Federazione russa Data di nascita: 7.6.1955 Luogo di nascita: Poldamasovo, regione di Ulyanovsk, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Petr Pavlovich Serkov è primo vicepresidente della Corte suprema della Federazione russa. In tale posizione, nel 2018 ha confermato la sentenza nei confronti del politico dell'opposizione Alexei Navalny. Di conseguenza, Alexei Navalny è stato condannato e incarcerato in una colonia penitenziaria di alta sicurezza per impedirgli di svolgere attività politica. La detenzione di Alexei Navalny in una colonia penitenziaria ne ha provocato la morte. Petr Pavlovich Serkov è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024
102.	Yuri Vasilievich SITNIKOV	Юрий Васильевич СИТНИКОВ (grafia russa)	Carica: giudice della Corte suprema russa (attualmente in pensione) Data di nascita: 17.4.1961 Luogo di nascita: Krutogorye, regione di Lipetsk, ex URSSe (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Yuri Vasilievich Sitnikov è un ex giudice della Corte suprema russa che è stato membro della sezione d'appello della Corte suprema della Federazione russa. In tale veste, nel 2018 ha escluso Alexei Navalny dalla corsa per le elezioni presidenziali in Russia nell'ambito di un processo di matrice politica. Yuri Vasilievich Sitnikov è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui violazioni sistematiche del diritto di riunione pacifica e di associazione nonché della libertà di espressione e di opinione.	22.3.2024



	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
103.	Nikolay Viktorovich TIMOSHIN	Николай Викторович ТИМОШИН (grafia russa)	Carica: membro del presidio della Corte suprema della Federazione russa Data di nascita: 14.8.1959 Luogo di nascita: villaggio di Zhidkoe, distretto Znamensky, regione di Oryol, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Nikolay Viktorovich Timoshin è membro del presidio della Corte suprema della Federazione russa. In tale posizione, nel 2018 ha confermato la sentenza nei confronti del politico dell'opposizione Alexei Navalny. Di conseguenza, Alexei Navalny è stato condannato e incarcerato in una colonia penitenziaria di alta sicurezza per impedirgli di svolgere l'attività politica. Nikolay Viktorovich Timoshin è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024
104.	Vladimir Yurievich ZAITSEV	Владимир Юрьевич ЗАЙЦЕВ (grafia russa)	Carica: presidente della sezione d'appello della Corte suprema della Federazione russa Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Vladimir Yurievich Zaitsev è presidente della sezione d'appello della Corte suprema della Federazione russa. In tale veste, nel 2018 ha escluso Alexei Navalny dalla corsa per le elezioni presidenziali in Russia nell'ambito di un processo di matrice politica. Vladimir Yurievich Zaitsev è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui violazioni sistematiche del diritto alla libertà di riunione pacifica e di associazione nonché della libertà di espressione e di opinione.	22.3.2024



	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
105.	Vladimir Sergeevich SHVEDOV	Владимир Сергеевич ШВЕДОВ (grafia russa)	Carica: capo del dipartimento delle politiche statali nel settore dell'esecuzione delle condanne penali presso il ministero della Giustizia russo Cittadinanza: russa Sesso: maschile Persone associate: Vsevolod Lvovich Vukolov Entità associate: ministero della Giustizia russo	Vladimir Sergeevich Shvedov è un alto funzionario russo, capo del dipartimento delle politiche statali nel settore dell'esecuzione delle condanne penali presso il ministero della Giustizia russo. In tale posizione, poiché guida la politica statale in materia di esecuzione delle condanne penali ed esamina i ricorsi dei cittadini, è stato responsabile dell'esecuzione di pene detentive nei confronti del politico dell'opposizione russa Alexei Navalny. Vladimir Sergeevich Shvedov è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024"


2) nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nella rubrica "B. Persone giuridiche, entità e organismi" sono aggiunte le voci seguenti:

	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
"22.	IK-3 penal colony alias The Federal State Institution "Correctional Colony No. 3" (IK-3); IK-3 men's maximum security corrective colony; Polar Wolf	ФКУ ИК-3 alias Полярный волк (grafia russa)	Indirizzo: 629420, st. Gagarina, 1 A, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, Kharp village Data di registrazione: 1961 Sede principale di attività: okrug autonomo di Yamalo-Nenets, Federazione russa Persone associate: capo della colonia penitenziaria IK-3, Colonnello Vadim Konstantinovich KALININ	IK-3 è una colonia penitenziaria dei servizi correzionali russi, gestita da Vadim Kalinin. In quanto parte del sistema penale russo, è posta sotto l'autorità del ministero della Giustizia della Federazione russa. La colonia penitenziaria IK-3 è nota per le pressioni fisiche e psicologiche esercitate sui prigionieri e per il totale isolamento, la tortura e la violenza a cui sono sottoposti, nonché per la scarsa qualità dei servizi medici. Alexei Navalny, detenuto nella colonia penitenziaria IK-3 dal 25 dicembre 2023 fino alla sua morte il 16 febbraio 2024, ha subito abusi nella colonia penitenziaria IK-3, tra cui l'isolamento in una cella di punizione e trattamenti crudeli, disumani e degradanti, che hanno portato al grave peggioramento del suo stato di salute e infine alla sua morte. La colonia penitenziaria IK-3 è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti nonché della violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024



	Nomi (translitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
23.	IK-6 penal colony alias Penal colony No. 6, Vladimir Oblast; IK-6 Melekhovo; Melekhovo correctional colony	ИК-6 Мелехово alias ФКУ «ИК № 6 УФСИН по Владимирской области» (grafia russa)	Indirizzo: village of Melekhovo (Vladimir region), Kovrovsky district, at Pervomaiskaya str., 261-A. Tipo di entità: colonia correttiva maschile russa Luogo di registrazione: Russia Data di registrazione: 1959	IK-6 è una colonia penitenziaria dei servizi correzionali russi, gestita da Dmitry Nozhkin. In quanto parte del sistema penale russo, è posta sotto l'autorità del ministero della Giustizia della Federazione russa. La colonia penitenziaria IK-6 è nota per le pressioni fisiche e psicologiche esercitate sui prigionieri e per il totale isolamento, la tortura e la violenza a cui sono sottoposti. Alexei Navalny, ivi detenuto da giugno 2022 al 25 dicembre 2023, ha subito abusi nella colonia penitenziaria IK-6, tra cui l'isolamento in una cella di punizione e trattamenti crudeli, disumani e degradanti, che hanno portato al grave peggioramento del suo stato di salute. La colonia penitenziaria IK-6 è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti nonché della violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024"

24CE1498



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/920 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2023

che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i fattori di attivazione basati sulla performance e i criteri per la calibrazione di tali fattori di attivazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26 *quater*, paragrafo 5, sesto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini dell'applicazione dei fattori di attivazione retrospettivi di cui all'articolo 26 *quater*, paragrafo 5, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, è necessario specificare il punto di partenza da cui deve essere misurato l'aumento dell'importo accumulato delle esposizioni in stato di default o l'aumento delle perdite accumulate. Di norma, come punto di partenza per la misurazione dovrebbe essere adottata la data di conclusione dell'operazione. In alcuni casi, ad esempio quando l'operazione include un periodo di ricostituzione o un periodo predefinito, successivo alla data di conclusione dell'operazione, in cui è costituito il portafoglio cartolarizzato, potrebbe tuttavia non essere possibile utilizzare la data di conclusione dell'operazione come punto di partenza per la misurazione. È pertanto necessario stabilire norme specifiche per questi casi.
- (2) Il punto di distacco (*detachment point*) (D) di un segmento (*tranche*) determina il punto in cui il nozionale di quel segmento è completamente eroso in conseguenza delle perdite nel portafoglio sottostante. Pertanto, quando il segmento protetto inizia a sopportare perdite, il punto di distacco si abbassa di conseguenza. Al fine di evitare che i segmenti che forniscono supporto di credito siano già stati ammortizzati quando si verificano perdite significative al termine dell'operazione, il fattore di attivazione retrospettivo aggiuntivo di cui all'articolo 26 *quater*, paragrafo 5, terzo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbe essere collegato a una riduzione del punto di distacco del segmento protetto con il rango più senior, al fine di garantire il supporto di credito fornito dal segmento protetto con il rango più senior rispetto ai segmenti di rango senior più elevato mantenuti dal cedente per tutta la durata dell'operazione. Per lo stesso motivo, il fattore di attivazione prospettico di cui all'articolo 26 *quater*, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbe scattare se la performance attesa del portafoglio di esposizioni sottostanti si riduce a causa di un aumento nel tempo del rischio di concentrazione nella cartolarizzazione o, per le operazioni che presentano un rischio di concentrazione meno elevato, a causa di un deterioramento nel tempo della qualità creditizia media del portafoglio di esposizioni sottostante.
- (3) Un portafoglio di esposizioni sottostanti fortemente concentrato aumenta il rischio di perdite gravi nella cartolarizzazione. Poiché il rischio di concentrazione è più presente soprattutto nei portafogli di esposizioni sottostanti caratterizzati da poca granularità, è necessario stabilire una soglia per la granularità minima del portafoglio di esposizioni sottostanti, misurata sulla base del numero effettivo di esposizioni nel portafoglio. Se il rischio di concentrazione è meno presente, il fattore di attivazione prospettico dovrebbe essere legato alla qualità creditizia media del portafoglio sottostante. Al fine di determinare tale fattore di attivazione, la qualità creditizia del portafoglio sottostante dovrebbe essere misurata a partire dalla creazione della cartolarizzazione.

⁽¹⁾ GUL 347 del 28.12.2017, pag. 35.



- (4) Poiché non è possibile prevedere una calibrazione unica che possa essere applicata a tutte le operazioni, data la varietà dei tipi di portafogli sottostanti e di strutture delle cartolarizzazioni nel bilancio, è necessario stabilire criteri per fissare i livelli dei fattori di attivazione basati sulla performance di cui all'articolo 26 *quater*, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402. Affinché non vi sia alcun rischio significativo che i segmenti che forniscono supporto di credito siano stati ammortizzati in misura tale da non garantire una protezione sufficiente per assorbire perdite significative verificatesi al termine dell'operazione, tali criteri dovrebbero essere fissati in maniera prudenziale. A tal fine, le parti della cartolarizzazione dovrebbero verificare mediante prove l'efficacia dei fattori di attivazione retrospettivi in uno scenario di distribuzione delle perdite concentrate alla fine del periodo, tenendo conto delle perdite attese nel corso dell'intera durata dell'operazione alla data della sua conclusione.
- (5) Al fine di non interferire con i contratti esistenti conclusi prima della specificazione dei fattori di attivazione basati sulla performance obbligatori e dei criteri per la loro calibrazione, è necessario prevedere un regime transitorio per le cartolarizzazioni STS in essere nel bilancio.
- (6) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
- (7) L'Autorità bancaria europea ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:


- 1) «segmento protetto con il rango più senior»: in una cartolarizzazione indica il segmento meno subordinato in termini di distribuzione delle perdite, che beneficia di una protezione del credito ammissibile a norma dell'accordo sulla protezione del credito;
- 2) «categoria di rischio di credito»: una frazione del portafoglio sottostante cui sono assegnate le esposizioni di detto portafoglio in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, e a cui è associato un grado di rischio di credito misurato sulla base di criteri relativi al rischio di credito, dove a ciascuna delle frazioni reciprocamente esclusive è associato un rischio di credito maggiore o minore rispetto a un'altra frazione;
- 3) «scenario di distribuzione delle perdite concentrate alla fine del periodo»: uno scenario in cui due terzi dell'importo assoluto delle perdite attese nel corso dell'intera durata dell'operazione alla data della sua conclusione si verificano nella terza e ultima parte della durata prevista.

Articolo 2

Specificazione dell'importo in essere del portafoglio sottostante per i fattori di attivazione retrospettivi di cui all'articolo 26 *quater*, paragrafo 5, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402

1. Ad eccezione dei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, ai fini dell'applicazione dei fattori di attivazione retrospettivi di cui all'articolo 26 *quater*, paragrafo 5, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, l'importo in essere del portafoglio sottostante è l'importo in essere alla data di conclusione dell'operazione.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).



2. Se la cartolarizzazione comprende un periodo di ricostituzione, l'importo in essere del portafoglio sottostante è l'importo più basso tra i seguenti:

- a) l'importo in essere alla data di conclusione dell'operazione;
- b) l'importo in essere al termine del periodo di ricostituzione.

3. Se la cartolarizzazione comprende un periodo predefinito durante il quale è costituito il portafoglio di esposizioni cartolarizzate e che inizia alla data di conclusione dell'operazione, e se l'accordo sulla protezione del credito è applicabile a decorrere dalla data di conclusione dell'operazione, l'importo in essere del portafoglio sottostante è il seguente:

- a) durante il periodo di costituzione predefinito, l'importo in essere è l'importo massimo delle esposizioni cartolarizzate ammesse nell'accordo sulla protezione del credito al termine del periodo predefinito;
- b) dopo la fine del periodo di costituzione predefinito, l'importo in essere è l'importo in essere al termine del periodo predefinito.

4. Ai fini dei paragrafi da 1 a 3, le parti dell'accordo sulla protezione del credito calcolano l'aumento dell'importo accumulato delle esposizioni in stato di default o l'aumento delle perdite accumulate a partire dalla data di conclusione dell'operazione.

Articolo 3

Specificazione dell'applicazione del fattore di attivazione retrospettivo aggiuntionale di cui all'articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402

1. Le parti dell'accordo sulla protezione del credito fissano una soglia per la percentuale della riduzione del punto di distacco del segmento protetto con il rango più senior, calcolato conformemente all'articolo 256, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio^(*), al livello di tale segmento alla data di conclusione dell'operazione o, se la cartolarizzazione comprende un periodo predefinito durante il quale è costituito il portafoglio di esposizioni cartolarizzate, alla fine del periodo predefinito di costituzione.

2. Il fattore di attivazione retrospettivo aggiuntionale di cui all'articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 si attua in qualsiasi momento dopo la data di conclusione dell'operazione se la diminuzione del punto di distacco supera la soglia determinata in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 4

Specificazione dell'applicazione del fattore di attivazione prospettico di cui all'articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402

1. Il fattore di attivazione prospettico è determinato in conformità del paragrafo 2 o del paragrafo 4 del presente articolo, in funzione del numero effettivo di esposizioni nel portafoglio («N»), calcolato in conformità dell'articolo 259, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, alla data di conclusione dell'operazione.

2. Se N è inferiore a 100, le parti dell'accordo sulla protezione del credito fissano una soglia per il numero delle esposizioni cartolarizzate più elevate verso singoli debitori, calcolato in conformità del paragrafo 3.

(*) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).



Il fattore di attivazione prospettico si attua se, in qualsiasi momento, il numero delle esposizioni cartolarizzate più elevate verso singoli debitori, calcolato in conformità del paragrafo 3, scende sotto la soglia determinata in conformità del primo comma.

3. Per determinare il numero delle esposizioni cartolarizzate più elevate verso singoli debitori di cui al paragrafo 2, le parti della cartolarizzazione procedono nel modo e nell'ordine di seguito indicato:

- a) consolidano le esposizioni multiple verso lo stesso debitore e le trattano come un'unica esposizione;
- b) ordinano in modo decrescente le esposizioni consolidate verso i singoli debitori in base al loro importo in essere;
- c) sommano gli importi in essere delle esposizioni consolidate verso i singoli debitori, iniziando dall'esposizione più elevata, in ordine decrescente;
- d) la somma di cui alla lettera c) si interrompe prima che, aggiungendo l'esposizione successiva, si determini un totale superiore alla somma degli importi in essere del segmento protetto con il rango più senior e dei segmenti a esso subordinati.


4. Se N è uguale o superiore a 100, le parti dell'accordo sulla protezione del credito fissano una soglia per l'aumento del rapporto tra l'importo in essere delle categorie di rischio di credito più elevato, determinato conformemente al paragrafo 8, e l'importo totale in essere di tutte le esposizioni cartolarizzate («rapporto delle categorie di rischio di credito più elevato»), con riferimento allo stesso rapporto alla data di conclusione dell'operazione.

Il fattore di attivazione prospettico si attua se, in qualsiasi momento, la soglia determinata in conformità del primo comma è superata.

5. Le parti dell'accordo sulla protezione del credito stabiliscono in modo chiaro, nella documentazione riguardante l'operazione, i criteri per l'assegnazione delle esposizioni alle categorie di rischio di credito.

Ai fini del primo comma, le parti dell'accordo sulla protezione del credito determinano, in tale accordo, la differenziazione tra le singole categorie di rischio di credito conformemente:

- a) alle classi di cui all'articolo 170, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, se il cedente applica il metodo basato sui rating interni (metodo IRB) a norma della parte tre, titolo II, capo 3, del suddetto regolamento per determinare i requisiti di fondi propri per il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate verso imprese, a eccezione delle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui alla lettera b), enti e amministrazioni centrali e banche centrali;
- b) alle classi di cui all'articolo 170, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, se il cedente applica il metodo IRB a norma della parte tre, titolo II, capo 3, del suddetto regolamento per determinare i requisiti di fondi propri per il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate che sono trattate come esposizioni da finanziamenti specializzati cui sono applicati i metodi di cui all'articolo 153, paragrafo 5, del suddetto regolamento;
- c) alle classi o pool di cui all'articolo 170, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, se il cedente applica il metodo IRB conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del suddetto regolamento per determinare i requisiti di fondi propri per il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate che sono trattate come esposizioni al dettaglio;
- d) in tutti gli altri casi, alla disciplina contabile applicabile, applicata dal cedente nel proprio bilancio.



6. Le parti dell'accordo sulla protezione del credito assegnano le esposizioni indicate di seguito alle categorie di rischio di credito più elevato tra le categorie di rischio di credito determinate conformemente al paragrafo 5:

- a) tutte le esposizioni in stato di default di cui all'articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- b) tutte le esposizioni verso un debitore di affidabilità creditizia deteriorata;
- c) tutte le altre esposizioni che, in base all'accordo sulla protezione del credito, sono associate a un rischio di credito più elevato diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).

Le parti dell'accordo sulla protezione del credito escludono dall'assegnazione di cui al primo comma tutte le esposizioni che sono state interessate da un evento creditizio previsto nell'accordo sulla protezione del credito e per cui è stato effettuato un pagamento intermedio o finale per la protezione del credito che ha ridotto l'importo totale del segmento protetto e degli altri segmenti a esso subordinati.

7. Se le esposizioni cartolarizzate includono più di un gruppo di esposizioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a d), le parti dell'accordo sulla protezione del credito assegnano le esposizioni alla categoria di rischio di credito più elevato per ciascuno dei suddetti gruppi determinati conformemente al paragrafo 5.

8. Ai fini del paragrafo 4, l'importo in essere delle categorie di rischio di credito più elevato è costituito dalla somma degli importi in essere di tutte le esposizioni cartolarizzate assegnate alle categorie in conformità dei paragrafi 6 e 7.

Articolo 5

Criteri per la fissazione del livello dei fattori di attivazione di cui all'articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402

Le parti dell'accordo sulla protezione del credito fissano le soglie per i fattori di attivazione basati sulla performance di cui all'articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402 a un livello che garantisce che tutti i criteri seguenti siano soddisfatti:

- a) i fattori di attivazione sono attivati prima che i segmenti che forniscono la protezione del credito siano stati ammortizzati in misura tale da non potere assorbire perdite significative che si manifestano nell'ultima parte della durata dell'operazione;
- b) per quanto riguarda i fattori di attivazione retrospettivi, l'efficacia di tali fattori di attivazione è stata sottoposta a prove in uno scenario di distribuzione delle perdite concentrate alla fine del periodo;
- c) se il cedente applica la parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 per determinare i requisiti di fondi propri per le sue esposizioni verso la cartolarizzazione, sia il calcolo delle perdite attese nel corso dell'intera durata, sia le ipotesi da formulare sulla base di uno scenario di distribuzione delle perdite concentrate alla fine del periodo sono conformi a quelle utilizzate per la valutazione del trasferimento significativo ed equivalente del rischio a norma dell'articolo 245 di detto regolamento.

Articolo 6

Cartolarizzazioni STS nel bilancio in essere caratterizzate da una priorità di pagamento non sequenziale

Per le cartolarizzazioni STS in essere nel bilancio che sono caratterizzate da una priorità di pagamento non sequenziale e da fattori di attivazione basati sulla performance a norma dell'articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, e che sono state notificate all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, di detto regolamento prima del 11 aprile 2024, i cedenti e le società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE) possono, senza conformarsi alle prescrizioni di cui agli articoli da 1 a 5 del presente regolamento, continuare a utilizzare la denominazione «STS» o «semplice, trasparente e standardizzata» o una qualifica che rimandi direttamente o indirettamente a tali termini, purché tali cartolarizzazioni rispettino i requisiti di cui all'articolo 18 di tale regolamento.



*Articolo 7***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

24CE1499



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/875 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 2024****relativo all'adozione di un elenco di abbreviazioni e pittogrammi comuni a tutta l'Unione da utilizzare sul confezionamento dei medicinali veterinari ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) 2019/6 stabiliscono le informazioni che devono figurare sull'etichettatura del confezionamento primario o del confezionamento esterno dei medicinali veterinari. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 3, del suddetto regolamento, tali informazioni devono essere facilmente leggibili e chiaramente comprensibili o essere riportate con abbreviazioni o pittogrammi comuni a tutta l'Unione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, deve essere adottato un elenco delle abbreviazioni e dei pittogrammi comuni a tutta l'Unione.
- (2) Il confezionamento dei medicinali veterinari è spesso di piccole dimensioni e lo spazio sull'etichetta è pertanto limitato. L'uso di abbreviazioni e pittogrammi permette di riportare tutte le informazioni essenziali sull'etichetta in un formato chiaro e leggibile. L'uso di abbreviazioni e pittogrammi comuni dovrebbe inoltre ridurre la quantità di testo figurante sull'etichettatura dei medicinali veterinari e facilitare l'impiego di confezionamenti multilingue.
- (3) L'introduzione di norme uniformi in materia di abbreviazioni e pittogrammi comuni a tutta l'Unione per l'etichettatura del confezionamento primario ed esterno dei medicinali veterinari dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi e migliorare sia il funzionamento del mercato interno sia la disponibilità dei medicinali veterinari nell'Unione.
- (4) Per garantire un'interpretazione comune delle abbreviazioni, il formato e il tipo di caratteri utilizzati dovrebbero essere armonizzati in tutta l'Unione.
- (5) Pittogrammi semplici e chiari dovrebbero facilitare la comprensione delle etichette. Al fine di evitare possibili fraintendimenti, è opportuno che il significato di ciascun pittogramma utilizzato sull'etichettatura dei medicinali veterinari sia spiegato integralmente per iscritto nel foglietto illustrativo che accompagna i medicinali veterinari interessati.
- (6) Al fine di non creare confusione per i proprietari e i detentori di animali, i veterinari e i rivenditori al dettaglio, è opportuno evitare la proliferazione di molteplici pittogrammi corrispondenti alle stesse informazioni. È pertanto opportuno che non siano utilizzati pittogrammi diversi da quelli figuranti negli allegati del presente regolamento in sostituzione del testo corrispondente di cui a tali allegati. È inoltre opportuno che il colore dei pittogrammi sull'etichettatura sia armonizzato.
- (7) I pittogrammi dovrebbero essere chiaramente distinguibili e leggibili dai proprietari e dai detentori di animali, dai veterinari e dai rivenditori al dettaglio. È pertanto opportuno definire norme comuni relative alle modalità con cui i pittogrammi devono figurare sull'etichettatura dei medicinali veterinari.

⁽¹⁾ GUL 4 del 7.1.2019, pag. 43, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj>.



- (8) I medicinali veterinari autorizzati prima della data di applicazione del presente regolamento o che sono oggetto di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio in corso alla data di applicazione del presente regolamento potrebbero contenere abbreviazioni o pittogrammi non conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Al fine di garantire la continua disponibilità di tali medicinali è pertanto necessario prevedere un periodo transitorio durante il quale essi possano essere immessi sul mercato anche se i pittogrammi e le abbreviazioni utilizzati nella relativa etichettatura non sono conformi al presente regolamento.
- (9) I richiedenti che intendessero presentare una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o di variazione necessiterebbero di tempo sufficiente per adeguare le proprie domande al fine di renderle conformi alle disposizioni di cui al presente regolamento. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi 30 giorni dopo la sua entrata in vigore.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le abbreviazioni e i pittogrammi di cui agli allegati del presente regolamento possono essere utilizzati in sostituzione delle informazioni scritte che devono figurare sull'etichettatura del confezionamento primario e del confezionamento esterno dei medicinali veterinari di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6. Per sostituire tali informazioni scritte non sono utilizzati pittogrammi o abbreviazioni diversi da quelli di cui agli allegati del presente regolamento.

Articolo 2


1. Le abbreviazioni e i pittogrammi di cui agli allegati del presente regolamento sono utilizzati esclusivamente per sostituire il testo corrispondente che figura in tali allegati. Tali abbreviazioni e pittogrammi non sono utilizzati in sostituzione di altre informazioni relative ai medicinali veterinari.
2. Le abbreviazioni e i pittogrammi utilizzati sull'etichettatura dei medicinali veterinari devono essere spiegati integralmente per iscritto nel foglietto illustrativo dei medicinali veterinari interessati.
3. Le abbreviazioni figurano nello stesso formato di cui all'allegato I.
4. I pittogrammi:
 - a) sono proporzionati alle dimensioni complessive dell'etichettatura del confezionamento primario o esterno dei medicinali veterinari;
 - b) sono presentati in un formato sufficientemente leggibile;
 - c) sono costituiti da un simbolo nero, senza elementi visivi aggiuntivi quali l'ombreggiatura;
 - d) risaltano chiaramente sul colore e sulla presentazione dell'etichettatura del confezionamento primario o esterno;
 - e) non incidono negativamente sulla leggibilità del resto delle informazioni presenti sull'etichettatura del confezionamento primario o esterno a motivo del loro posizionamento.

Articolo 3

I medicinali veterinari autorizzati prima dell'11 maggio 2024, o che sono oggetto di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio in corso all'11 maggio 2024, una volta autorizzati possono essere immessi sul mercato fino all'11 aprile 2029 anche se i pittogrammi e le abbreviazioni utilizzati nella relativa etichettatura non sono conformi al presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Esso si applica a decorrere dall'11 maggio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN




ALLEGATO I

ABBREVIAZIONI

Quando si utilizzano abbreviazioni conformemente all'articolo 1 del presente regolamento, sull'etichettatura del confezionamento primario o del confezionamento esterno dei medicinali veterinari si utilizzano le abbreviazioni seguenti in sostituzione delle rispettive vie di somministrazione.

Via di somministrazione	Abbreviazione
Intramuscolare	i.m.
Endovenosa	i.v.
Sottocutanea	s.c.





ALLEGATO II

PITTOGRAMMI



Quando si utilizzano pittogrammi conformemente all'articolo 1 del presente regolamento, sull'etichettatura del confezionamento primario o del confezionamento esterno dei medicinali veterinari si utilizzano i pittogrammi di cui al presente allegato in sostituzione delle informazioni seguenti.

SEZIONE I

Specie di destinazione

Specie di destinazione	Pittogramma
Suini	
Cavalli	
Anatre	
Bovini	
Caprini	
Pesci	
Ovini	
Cani	
Polli	




Conigli	
Tacchini	
Oche	
Gatti	
Volpi	
Cammelli	
Piccioni	
Elefanti	
Porcellini d'India	
Serpenti	
Pappagalli	
Fagiani	
Api	



Uccelli ornamentali	
---------------------	---

SEZIONE 2

Condizioni di conservazione

Precauzioni per la conservazione	Pittogramma
Conservare in frigorifero	

24CE1500



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/877 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 2024****che modifica l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di rischio trascurabile per la scrapie classica della Cechia****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. L'articolo 15, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce tra l'altro che l'immissione sul mercato o eventualmente le esportazioni di bovini, ovini o caprini e loro sperma, embrioni e ovuli sono soggette alle condizioni di cui all'allegato VIII del medesimo regolamento.
- (2) L'allegato VIII, capitolo A, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce, tra l'altro, le condizioni applicabili all'immissione sul mercato di ovini e caprini e loro sperma ed embrioni. Il punto 2.1 di tale sezione prevede che, se uno Stato membro ritiene che il proprio territorio o parte del suo territorio presenti un rischio trascurabile di scrapie classica, esso deve presentare alla Commissione la documentazione giustificativa appropriata, da cui risulti che i criteri di cui al medesimo punto sono soddisfatti. Inoltre, il punto 2.2 di tale sezione prevede che la Commissione può approvare lo status di rischio trascurabile per la scrapie classica dello Stato membro o della zona dello Stato membro. Il punto 2.3 della medesima sezione elenca gli Stati membri per i quali è stato riconosciuto lo status di rischio trascurabile per la scrapie classica.
- (3) Il 22 maggio 2022 la Cechia ha presentato alla Commissione una domanda per il riconoscimento dello status di rischio trascurabile per la scrapie classica. Il 25 gennaio 2023 la Commissione ha richiesto l'assistenza tecnico-scientifica dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per valutare se nella sua domanda tale Stato membro avesse dimostrato la conformità con l'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.1, lettera c), e punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (4) Il 24 ottobre 2023 l'EFSA ha pubblicato una relazione scientifica ⁽²⁾ in risposta alla richiesta della Commissione («relazione dell'EFSA»). La relazione dell'EFSA conclude che, in base alla sensibilità dei test emersa dalle precedenti valutazioni dei test di screening svolte dall'EFSA e dall'Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) del Centro comune di ricerca, la Cechia ha dimostrato la conformità all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.1, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001 per ciascuno dei sette anni precedenti.
- (5) La relazione dell'EFSA conclude altresì che, in base alla sensibilità dei test emersa dalle precedenti valutazioni dei test di screening svolte dall'EFSA e dall'IRMM, la sorveglianza della scrapie classica che la Cechia si propone di applicare in futuro sarebbe conforme all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (6) Tenendo conto della relazione dell'EFSA e dell'esito positivo della valutazione della Commissione di tale domanda rispetto agli altri criteri di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 999/2001, la Cechia andrebbe inserita nell'elenco come Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica.
- (7) È pertanto opportuno modificare l'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 al fine di aggiungere la Cechia all'elenco degli Stati membri con uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica.

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2001/999/oj>.

⁽²⁾ <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8335>.



- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN




ALLEGATO

Nell'allegato VIII del regolamento (EC) n. 999/2001, capitolo A, sezione A, il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

"2.3. Gli Stati membri o zone di Stati membri con un rischio trascurabile di scrapie classica sono:

- Austria
- Repubblica ceca
- Finlandia
- Svezia"

24CE1501



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/878 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 2024****che adotta norme uniformi in materia di dimensioni delle unità di confezionamento primario di piccole dimensioni dei medicinali veterinari di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6 stabilisce le informazioni che devono figurare sull'etichettatura delle unità di confezionamento primario di piccole dimensioni dei medicinali veterinari. Tali informazioni sono limitate al fine di garantire che tutte le informazioni essenziali possano essere presentate sull'etichetta in modo leggibile.
- (2) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/6, devono essere adottate norme uniformi in materia di dimensioni delle unità di confezionamento primario di piccole dimensioni. Tali norme uniformi dovrebbero contribuire a ridurre gli oneri amministrativi per i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, a migliorare il funzionamento del mercato interno e ad aumentare la disponibilità dei medicinali veterinari nell'Unione.
- (3) Conformemente agli orientamenti esistenti del gruppo di lavoro sulla revisione qualitativa dei documenti dell'Agenzia europea per i medicinali, qualsiasi forma di confezionamento a contatto diretto con il medicinale veterinario e con un volume nominale pari o inferiore a 50 ml dovrebbe essere considerata un'unità di confezionamento primario di piccole dimensioni.
- (4) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6, i medicinali veterinari possono essere etichettati in diverse lingue. Alcune unità di confezionamento con un volume nominale superiore a 50 ml potrebbero essere comunque troppo piccole o avere una forma o una configurazione tale da rendere impossibile riportarvi in un formato leggibile tutte le informazioni di etichettatura di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6 in diverse lingue nazionali. Per tali casi è opportuno prevedere una deroga alla soglia di 50 ml. Per garantire che gli utilizzatori siano correttamente informati in merito alle proprietà dei medicinali, tale deroga dovrebbe applicarsi solo ai medicinali veterinari soggetti a prescrizione veterinaria.
- (5) I medicinali veterinari autorizzati prima della data di applicazione del presente regolamento o che sono oggetto di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio in corso alla data di applicazione del presente regolamento potrebbero non essere conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Al fine di garantire la continua disponibilità di tali medicinali è pertanto necessario prevedere un periodo transitorio durante il quale essi possano essere immessi sul mercato anche se le informazioni figuranti sulla relativa etichettatura per quanto riguarda le unità di confezionamento primario non sono conformi al presente regolamento.
- (6) I richiedenti che intendessero presentare una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o di variazione necessiterebbero di tempo sufficiente per adeguare le proprie domande al fine di renderle conformi alle disposizioni di cui al presente regolamento. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi 30 giorni dopo la sua entrata in vigore.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

⁽¹⁾ GUL 4 del 7.1.2019, pag. 43, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj>.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I seguenti tipi di confezionamento primario sono considerati unità di confezionamento primario di piccole dimensioni ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/6:

- a) blister o strip;
- b) fiale e contenitori monodose di piccole dimensioni diversi dalle fiale;
- c) contenitori o qualsiasi altra forma di confezionamento a contatto diretto con il medicinale veterinario e con un volume nominale pari o inferiore a 50 ml.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), le autorità competenti degli Stati membri o, se del caso, la Commissione, possono considerare le unità di confezionamento primario multilingui il cui volume nominale non supera i 100 ml come unità di confezionamento primario di piccole dimensioni se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) l'unità di confezionamento primario è troppo piccola o ha una forma o una configurazione tale da rendere impossibile riportarvi in modo leggibile le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6; e
- b) il medicinale veterinario è classificato come soggetto a prescrizione veterinaria conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/6.

Articolo 2

I medicinali veterinari autorizzati prima dell'11 maggio 2024, o che sono oggetto di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio in corso all'11 maggio 2024, una volta autorizzati possono essere immessi sul mercato fino all'11 aprile 2031 anche se le informazioni figuranti sulla relativa etichettatura per quanto riguarda le unità di confezionamento primario non sono conformi al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'11 maggio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

24CE1502



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/879 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di *Corylus avellana* originarie del Regno Unito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione ⁽²⁾ istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.
- (2) A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di paesi terzi sono stati inseriti nell'elenco provvisorio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Tale elenco comprende il genere *Corylus* L.
- (3) Il 31 marzo 2023 il Regno Unito ⁽³⁾ ha presentato alla Commissione una domanda di esportazione nell'Unione delle piante da impianto seguenti: piante da impianto di massimo due anni di *Corylus avellana* L. con un diametro massimo di 10 mm alla base del fusto, piante da impianto di massimo sette anni, a radice nuda, di *Corylus avellana* L. con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto e piante da impianto di massimo 15 anni di *Corylus avellana* L., in substrato colturale, con un diametro massimo di 20 cm alla base del fusto, originarie del Regno Unito («le piante in questione»). La domanda era avallata dal fascicolo tecnico pertinente.
- (4) Il 30 novembre 2023 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi delle piante in questione ⁽⁴⁾. L'Autorità ha individuato *Phytophthora ramorum* (isolati non UE) e *Thaumetopoea processionea* quali organismi nocivi pertinenti per dette piante, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo e ha stimato la probabilità che le piante in questione siano indenni da tali organismi nocivi.
- (5) *Phytophthora ramorum* (isolati non UE) e *Thaumetopoea processionea* figurano negli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ⁽⁵⁾ quali, rispettivamente, organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.


⁽¹⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/2019-12-14>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2019/oj).

⁽³⁾ Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87)], in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente atto i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

⁽⁴⁾ EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2024, *Scientific Opinion on the commodity risk assessment of *Corylus avellana* plants from the UK*, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8495>.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).



- (6) In base al parere dell'Autorità, il rischio fitosanitario derivante dall'introduzione nel territorio dell'Unione delle piante in questione è considerato accettabile.
- (7) Oltre alle piante in questione, è opportuno includere tutte le piante da impianto di massimo 15 anni, a radice nuda, di *Corylus avellana* L. con un diametro massimo di 20 cm alla base del fusto, sebbene il Regno Unito abbia presentato una domanda solo per le piante a radice nuda di massimo sette anni. Ciò è dovuto al fatto che tali piante, a causa del loro stato a radice nuda, presentano un rischio fitosanitario inferiore rispetto alle piante da impianto di 15 anni in substrati colturali, che sono incluse nella domanda e sono state oggetto del parere scientifico dell'Autorità.
- (8) Di conseguenza, le piante da impianto di massimo 15 anni di *Corylus avellana* L. con un diametro massimo di 20 cm alla base del fusto, originarie del Regno Unito, non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio. Dette piante dovrebbero quindi essere rimosse dall'elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN




ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, tabella di cui al punto 1, seconda colonna «Descrizione», la voce «*Corylus* L., escluse le piante da impianto appartenenti alle specie *Corylus avellana* L. o *Corylus colurna* L. originarie della Serbia» è sostituita dalla seguente:

«*Corylus* L., escluse:

- le piante da impianto di *Corylus avellana* L. o *Corylus colurna* L. originarie della Serbia; e
- le piante da impianto di massimo 15 anni di *Corylus avellana* con un diametro massimo di 20 cm alla base del fusto, originarie del Regno Unito».

24CE1503



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/883 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 2024****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 per quanto riguarda l'alloggiamento della seconda targa di immatricolazione posteriore per i rimorchi e la massa dei sistemi di stoccaggio dell'energia e che rettifica tale regolamento****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 7, e l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce norme relative alle procedure e alle specifiche tecniche uniformi per l'omologazione di veicoli e di determinati sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti per quanto riguarda la loro sicurezza generale. In tale contesto, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 introduce una prescrizione tecnica per l'alloggiamento di una seconda targa di immatricolazione posteriore per i rimorchi. I costruttori necessitano tuttavia di più tempo per adeguarsi alla nuova prescrizione per quanto concerne l'alloggiamento per il montaggio e il fissaggio della seconda targa di immatricolazione posteriore per i veicoli delle categorie O₃ e O₄. È pertanto necessario modificare le disposizioni transitorie del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 per garantire che tali prescrizioni si applichino in primo luogo ai nuovi tipi di veicoli. I veicoli della categoria O₂ dovrebbero inoltre essere esentati da tale prescrizione a causa delle limitazioni di progettazione e della mancanza di spazio.
- (2) È opportuno stabilire norme per l'apposizione del numero di identificazione del veicolo (VIN) sul veicolo stesso e per garantire che quest'ultimo sia tracciabile mediante il VIN.
- (3) È inoltre opportuno prevedere una certa flessibilità nel posizionamento della targa di immatricolazione anteriore al fine di tenere conto di eventuali vincoli tecnici e di progettazione per quanto riguarda i sensori, i radar e le telecamere da installare nella parte anteriore dei veicoli per i sistemi di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2019/2144.
- (4) È necessario integrare le prescrizioni tecniche per i lavacrystalli, per tenere conto dei casi in cui tali sistemi comprendono una funzione di attenuazione delle pressioni eccessive quando gli ugelli sono ostruiti.
- (5) È inoltre opportuno ottimizzare le procedure di prova per i sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza, prevedendo una sequenza più efficiente delle attività nella camera di prova e maggiore flessibilità nella scelta dello sgrassatore, garantendo nel contempo migliori condizioni di salute e di lavoro per le persone che eseguono le prove.

⁽¹⁾ GUL 325 del 16.12.2019, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione, del 31 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e le specifiche tecniche uniformi per l'omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, relativamente alle caratteristiche costruttive generali e alla sicurezza (GU L 117 del 6.4.2021, pag. 1).



- (6) È necessario stabilire norme sulla capacità dei veicoli a motore bloccati di essere trainati, affinché possano essere rimossi dalla strada in sicurezza quando ostacolano il traffico stradale. Occorre inoltre prevedere disposizioni transitorie per far sì che le nuove prescrizioni relative alla capacità di essere trainati si applichino in primo luogo ai nuovi tipi di veicoli.
- (7) La massa aggiuntiva degli specifici sistemi di stoccaggio dell'energia utilizzati nei veicoli a zero emissioni può far sì che la massa di riferimento di tali veicoli sia maggiore rispetto a quella di veicoli convenzionali simili. Occorre tenere conto della massa di riferimento eccedente per consentire ai veicoli a zero emissioni della categoria N, che altrimenti non rientrerebbero nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio^(*), di essere considerati per il calcolo delle emissioni specifiche medie dei veicoli N₁, per i costruttori interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2025. È pertanto opportuno stabilire una prescrizione affinché la massa del sistema di stoccaggio dell'energia sia registrata ufficialmente nel certificato di conformità; questo dato deve essere reso disponibile nell'ambito dei dati di monitoraggio delle emissioni di CO₂.
- (8) Successivamente alla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 sono stati rilevati alcuni errori sotto forma di riferimenti errati.
- (9) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535.
- (10) Al fine di consentire ai costruttori e alle autorità di omologazione degli Stati membri di effettuare gli adeguamenti necessari e di prepararsi all'applicazione delle prescrizioni relative alla massa dei sistemi di stoccaggio dell'energia dei veicoli a zero emissioni, la data di applicazione delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento dovrebbe essere rinviata e allineata alla data di cui al regolamento (UE) 2019/631.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del «Comitato tecnico - Veicoli a motore»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 è così modificato:

1. l'articolo 12 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo 3 bis seguente:

«3 bis. A decorrere dal 7 luglio 2024, le autorità di omologazione rifiutano di rilasciare l'omologazione UE per i nuovi tipi di veicoli, relativamente all'alloggiamento per il montaggio e il fissaggio della seconda targa di immatricolazione posteriore per i veicoli delle categorie O₃ e O₄ che non risultano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato III, parte 2, per quanto riguarda le prescrizioni corrispondenti di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/2144.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dal 7 luglio 2026, le autorità nazionali rifiutano, per motivi connessi all'alloggiamento per il montaggio e il fissaggio delle targhe di immatricolazione anteriori e all'alloggiamento per il montaggio e il fissaggio della seconda targa di immatricolazione posteriore per i veicoli delle categorie O₃ e O₄, l'immatricolazione, l'immissione sul mercato e la messa in circolazione dei veicoli che non risultano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato III, parte 2, per quanto riguarda le prescrizioni corrispondenti di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/2144.»;

c) sono inseriti i paragrafi 4 bis e 4 ter seguenti:

«4 bis. A decorrere dal 7 luglio 2025, le autorità di omologazione rifiutano di rilasciare l'omologazione UE per i nuovi tipi di veicoli, relativamente ai dispositivi di traino, che non risultano conformi alle specifiche tecniche relative alla capacità di essere trainati di cui all'allegato VII, parte 2, per quanto riguarda le prescrizioni corrispondenti di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/2144.

(*) Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (GUL 111 del 25.4.2019, pag. 13).



4 ter. A decorrere dal 7 luglio 2027, le autorità nazionali rifiutano, per motivi connessi ai dispositivi di traino, l'immatricolazione, l'immissione sul mercato e la messa in circolazione dei veicoli che non risultano conformi alle specifiche tecniche relative alla capacità di essere trainati di cui all'allegato VII, parte 2, per quanto riguarda le prescrizioni corrispondenti di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/2144.»;

2. gli allegati II, III, IV, VI, VII e XIII sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 è così rettificato:

1. all'articolo 6, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
 - «3. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/858, può essere rilasciata un'omologazione UE per i veicoli che superano le dimensioni massime autorizzate di cui all'allegato XIII, parte 2, sezioni C, D ed E, punto 1.1, del presente regolamento, nel qual caso al punto 52 del certificato di omologazione e del certificato di conformità è inserita l'annotazione "deroga relativa alle dimensioni massime autorizzate".
 4. Può essere rilasciata un'omologazione UE per i veicoli destinati al trasporto di carichi indivisibili le cui dimensioni superano quelle massime autorizzate di cui all'allegato XIII, parte 2, sezioni C, D ed E, punto 1.1, del presente regolamento, nel qual caso il certificato di omologazione e il certificato di conformità devono indicare chiaramente che il veicolo è destinato esclusivamente al trasporto di carichi indivisibili.»
2. gli allegati II, VIII, XIII e XIV sono rettificati in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 6 dell'allegato I si applica dal 1° gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO I

Gli allegati II, III, IV, VI, VII e XIII sono così modificati:

1) nell'allegato II, parte 2, sezione A, prima del punto 2.1 sono inseriti i seguenti punti:

«2.0.1. Il VIN deve essere apposto su ogni veicolo.

2.0.2. Il VIN deve essere unico e attribuito in modo inequivocabile ad un veicolo particolare.

2.0.3. Il VIN deve essere apposto sul telaio o sul veicolo al momento in cui il veicolo lascia la linea di produzione.

2.0.4. Il costruttore deve garantire la tracciabilità del veicolo mediante il VIN per un periodo di 30 anni.

2.0.5. Al momento dell'omologazione è possibile non verificare l'esistenza di misure prese dal costruttore per garantire la tracciabilità del veicolo di cui al punto 2.0.4.»;

2) l'allegato III è così modificato:

a) la parte 2 è così modificata:

i) il punto 2.1.2 è sostituito dal seguente:

«2.1.2. I veicoli delle categorie O₃ e O₄ devono essere dotati di due alloggiamenti distinti per il montaggio e il fissaggio delle targhe di immatricolazione posteriori (che consentono l'identificazione facoltativa di un veicolo trainante laddove richiesto da un'autorità nazionale).»;

ii) al punto 2.3.4.1.3. è aggiunta la frase seguente:

«L'autorità di omologazione può tuttavia autorizzare una tolleranza fino a ± 15°, su richiesta del costruttore, al fine di collocare la targa di immatricolazione anteriore al di fuori dell'asse centrale nella parte anteriore del veicolo per motivi tecnici, aerodinamici o di altro tipo.»;

b) nella parte 3, SEZIONE II, Addendum al certificato di omologazione UE, il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

«2.3 seconda targa di immatricolazione posteriore in caso di veicoli di categoria O₃ e O₄: 520 × 120/340 × 240(°)»;

3) nell'allegato IV, la parte 2 è così modificata:

a) è inserito il seguente punto 2.2.3.1:

«2.2.3.1. Se il lavacrystallo è progettato per incorporare una funzione di attenuazione delle pressioni eccessive quando gli ugelli sono ostruiti (ad esempio una valvola di sicurezza), tale funzione deve essere ammessa, in deroga al punto 2.2.3, seconda frase, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:


a) i liquidi che escono dal sistema non penetrino in nessuno dei compartimenti del veicolo, compresa l'area sotto il cofano, a meno che non siano specificamente convogliati o diretti verso il suolo, a veicolo fermo e in normali condizioni di marcia;

b) il lavacrystallo sia in grado di funzionare normalmente dopo la completa rimozione dell'ostruzione degli ugelli;


c) il normale funzionamento sia garantito senza che siano necessari ulteriori interventi dell'utente per innestare, regolare, ricollegare o sostituire manualmente parti del lavacrystallo, del tergitristallo, dell'impianto elettrico o di qualsiasi altro sistema pertinente.»;

b) il punto 3.2.1.1 è sostituito dal seguente:

«3.2.1.1. tutti gli orifizi degli ugelli devono essere ostruiti nel punto in cui il liquido esce da tali orifizi e il comando del lavacrystallo deve essere azionato per sei volte in un minuto, ogni volta per almeno tre secondi; Tuttavia, se tale ostruzione non è tecnicamente fattibile nel punto in cui il liquido esce, è possibile ostruire l'interno dell'orifizio o degli orifizi degli ugelli.»;



- 4) nell'allegato VI, la parte 2 è così modificata:
- a) al punto 3.1.1.1 è aggiunta la seguente frase:
«Tuttavia, qualora sia possibile verificare se la temperatura della camera fredda, misurata in posizioni rappresentative quali l'uscita dell'aria o le pareti, è stabilizzata alla temperatura di prova specificata, il periodo di 24 ore può essere ridotto.»;
 - b) il punto 3.1.2 sostituito dal seguente:
«3.1.2. Prima di porre il veicolo nella camera di prova, le superfici interna ed esterna del parabrezza devono essere sgrassate completamente mediante alcool denaturato o un prodotto sgrassante equivalente. Dopo l'asciugatura deve essere applicata una soluzione di ammoniaca in concentrazione non superiore al 2 % o una soluzione commerciale di ammoniaca, senza aggiunta di additivi profumati. Le superfici devono essere nuovamente lasciate asciugare e poi strofinate con un panno di cotone asciutto.»;
 - c) il punto 3.1.6.4 è soppresso;
 - d) il punto 3.1.6.5. è sostituito dal seguente:
«3.1.6.5. La temperatura della camera di prova deve essere misurata al livello del parabrezza, in un punto non particolarmente influenzato dal calore emanato dal veicolo sottoposto a prova.»;
 - e) il punto 3.2.1 sostituito dal seguente:
«3.2.1. Prima di porre il veicolo nella camera di prova, le superfici interna ed esterna del parabrezza devono essere sgrassate completamente mediante alcool denaturato o un prodotto sgrassante equivalente. Dopo l'asciugatura deve essere applicata una soluzione di ammoniaca in concentrazione non superiore al 2 % o una soluzione commerciale di ammoniaca, senza aggiunta di additivi profumati. Le superfici devono essere nuovamente lasciate asciugare e poi strofinate con un panno di cotone asciutto.»;
 - f) il punto 3.2.2.1. è sostituito dal seguente:
«3.2.2.1. La temperatura della camera di prova deve essere misurata al livello del parabrezza, in un punto non particolarmente influenzato dal calore emanato dal veicolo sottoposto a prova.»;
 - g) i punti 3.2.4 e 3.2.5 sono sostituiti dai seguenti:
«3.2.4. La superficie interna del parabrezza deve essere pulita come stabilito al punto 3.2.1 dopo che il veicolo è stato collocato nella camera ambientale. La temperatura ambiente dell'aria deve essere abbassata e stabilizzata a -3 ± 1 °C. Il veicolo deve essere tenuto a motore spento alla temperatura di prova per almeno 10 ore prima dell'inizio della prova. Tuttavia la durata di tale periodo di 10 ore può essere ridotta qualora sia possibile verificare che la temperatura del liquido refrigerante e quella del lubrificante del motore si sono stabilizzate alla temperatura di prova specificata.
3.2.5. Il generatore di vapore deve essere posizionato in modo che le bocche di uscita si trovino sul piano longitudinale mediano del veicolo, nella seconda fila di sedili del veicolo. Di norma deve essere posizionato dietro i sedili anteriori. Se la conformazione del veicolo impedisce tale posizionamento, il generatore deve essere posizionato davanti agli schienali, nella posizione adatta più vicina a quella sopra descritta.»;
 - h) il punto 3.2.7.4 è soppresso;
- 5) nell'allegato VII, parte 2, sono inseriti i punti 1.3 e 1.3.1 seguenti:
- «1.3. Capacità di essere trainati
- 1.3.1. Al fine di consentire a un veicolo a motore bloccato di essere rimosso dalla strada spostandolo sulle sue ruote, deve essere possibile trainarlo o metterlo in una modalità che gli consenta di essere trainato, in presenza della chiave del veicolo e senza l'uso di attrezzi speciali o smontaggio di parti, non progettate a tal fine, seguendo la procedura indicata dal costruttore nelle istruzioni per l'utente del veicolo a motore. Il costruttore può limitare le condizioni di traino nelle istruzioni per l'utente in termini di velocità di traino e distanza al fine di evitare danni irreversibili, tuttavia deve essere consentita una distanza minima di traino di 100 m in meno di 10 minuti.



Nel caso dei veicoli a motore delle categorie M₁ o N₁, le cui ruote sono azionate direttamente da motori elettrici, nel manuale per l'utente del veicolo il costruttore deve fornire istruzioni per consentire ai servizi di assistenza stradale di rimuovere il veicolo con attrezzi speciali se durante il traino non è possibile far ruotare le ruote del veicolo.

Questa prescrizione non si applica se il veicolo a motore è danneggiato in misura tale da rendere fisicamente impossibile o non sicuro il traino sulle sue ruote o se, a causa di un difetto tecnico, risulta impossibile attivare l'interruttore generale del veicolo.»;

6) nell'allegato XIII, la parte 2 è così modificata:

a) nella sezione B sono inseriti i punti 6, 6.1 e 6.2 seguenti:

«6. Massa del sistema di stoccaggio dell'energia

6.1. Nel caso dei veicoli a zero emissioni di categoria N₁, la massa del sistema di stoccaggio dell'energia deve essere stabilita sulla base della documentazione fornita dal costruttore. La correttezza delle informazioni dichiarate deve essere verificata dal servizio tecnico in maniera soddisfacente per l'autorità di omologazione.

6.2. Nel caso di cui al punto 6.1, il costruttore deve indicare il seguente simbolo aggiuntivo e il valore della massa del sistema di stoccaggio dell'energia sotto o a lato delle iscrizioni obbligatorie sulla targhetta regolamentare del costruttore, al di fuori di un rettangolo chiaramente contrassegnato che deve contenere soltanto le informazioni obbligatorie.

“(EU) 2019/631 ARTICLE 2(1)(b) COMPLIANT – XXXX KG” [conforme all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/631]

L'altezza dei caratteri del simbolo e del valore dichiarato non deve essere inferiore a 4 mm.

Inoltre, fino a quando non viene introdotta una voce specifica nel certificato di conformità, nella sezione “Osservazioni” del certificato di conformità deve essere riportato il valore della massa del sistema di stoccaggio dell'energia, in modo da consentire l'inclusione di tali informazioni nei documenti di immatricolazione che si trovano a bordo del veicolo, nel modo che segue:

“Massa aggiuntiva dovuta alle batterie: kg” (*)

(*) Nel caso dei veicoli ibridi a pila a combustibile (FCHV) o dei veicoli a motore esclusivamente elettrici, deve essere indicato il valore aggiuntivo per la massa. Tale valore deriva dalla massa totale del pacco o dei pacchi batterie ad alta tensione meno la massa del serbatoio del carburante di riferimento (riempito al 90 %). Il valore deve essere arrotondato ai chilogrammi interi, senza decimali. Nel caso dei veicoli a motore che consentono la sostituzione delle batterie (*battery swapping*), deve essere indicata la massa al momento della produzione del veicolo a motore. Se in produzione non esiste un veicolo di riferimento con motore a combustione interna, questo campo non è applicabile.»;

b) nella sezione D, i punti 2.1.4.1 e 2.1.4.2 sono sostituiti dai seguenti:

«2.1.4.1. Il peso aggiuntivo reso necessario dalla tecnologia a combustibile alternativo o a zero emissioni conformemente all'allegato I, punto 2.3, della direttiva 96/53/CE, e, ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/631, la massa del sistema di stoccaggio dell'energia dei veicoli a zero emissioni devono essere definiti sulla base della documentazione fornita dal costruttore. La correttezza delle informazioni dichiarate deve essere verificata dal servizio tecnico in maniera soddisfacente per l'autorità di omologazione.

2.1.4.2. Il costruttore deve indicare il seguente simbolo aggiuntivo e il valore del peso aggiuntivo, nel caso dei veicoli a motore alimentati con combustibili alternativi, o la massa del sistema di stoccaggio dell'energia, nel caso dei veicoli a motore a zero emissioni, sotto o a lato delle iscrizioni obbligatorie sulla targhetta regolamentare del costruttore, al di fuori di un rettangolo chiaramente contrassegnato che deve contenere soltanto le informazioni obbligatorie.

“96/53/EC ARTICLE 10B COMPLIANT — XXXX KG [conforme all'articolo 10 *ter* della direttiva 96/53/CE — XXXX KG]”

“(EU) 2019/631 ARTICLE 2(1)(b) COMPLIANT – XXXX KG” [conforme all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/631]

L'altezza dei caratteri del simbolo e del valore dichiarato non deve essere inferiore a 4 mm.



Inoltre, fino a quando non viene introdotta una voce specifica nel certificato di conformità, nella sezione «Osservazioni» del certificato di conformità deve essere riportato il valore del peso aggiuntivo o della massa del sistema di stoccaggio dell'energia, in modo da consentire l'inclusione di tali informazioni nei documenti di immatricolazione che si trovano a bordo del veicolo, nel modo che segue:

“Massa aggiuntiva dovuta alle batterie: kg” (*)

(*) Nel caso dei veicoli ibridi a pile a combustibile (FCHV) o dei veicoli a motore esclusivamente elettrici, deve essere indicata la massa aggiuntiva. Tale valore deriva dalla massa totale del pacco o dei pacchi batterie ad alta tensione meno la massa del serbatoio del carburante di riferimento (riempito al 90 %). Il valore deve essere arrotondato ai chilogrammi interi, senza decimali. Nel caso dei veicoli a motore che consentono la sostituzione delle batterie (*battery swapping*), deve essere indicata la massa al momento della produzione del veicolo a motore. Se in produzione non esiste un veicolo di riferimento con motore a combustione interna, questo campo non è applicabile.»



ALLEGATO II

Gli allegati II, VIII, XIII e XIV sono così rettificati:

- 1) nell'allegato II, parte 2, sezione C, punto 1.4, la riga relativa alla cifra di controllo 7 nella tabella è sostituita dalla seguente:

«7	7/11	0,636»;
----	------	---------

- 2) nell'allegato VIII, parte 2, il punto 1.9 è sostituito dal seguente:

«1.9. «asse sollevabile»: asse quale definito nell'allegato XIII, parte 2, sezione A, punto 1.34.»;

- 3) l'allegato XIII è così rettificato:

- a) la parte 2 è così rettificata:

- i) nella sezione A, il punto 1.32 è sostituito dal seguente:

«1.32. “raggio di curvatura posteriore”: la distanza tra il punto iniziale e il punto effettivamente più esterno della parte posteriore di un veicolo quando il veicolo viene manovrato nelle condizioni specificate nella sezione C, punto 8, o nella sezione D, punto 7.»;

- ii) nella sezione B, il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

«1.3. I dispositivi e le apparecchiature di cui alla sezione F non devono essere presi in considerazione per la determinazione della lunghezza, della larghezza e dell'altezza.»;

- iii) nella sezione C, i punti 1.3 e 1.3.1 sono sostituiti dai seguenti:

«1.3. I dispositivi e le apparecchiature di cui alla sezione F non devono essere presi in considerazione per la determinazione della lunghezza, della larghezza e dell'altezza.

1.3.1. Prescrizioni supplementari per i dispositivi aerodinamici di cui alla sezione F.»;

- iv) nella sezione D, al punto 3.1 è aggiunta la seguente formula:

« $MC \leq M + TM$ »;

- v) nella sezione D, il punto 1.4.1 è sostituito dal seguente:


«1.4.1. Quando la fascia anteriore nella posizione della cabina del veicolo a motore (incluse tutte le sporgenze, ad esempio la carrozzeria, i paraurti, i copriruota e le ruote) è pienamente conforme ai parametri dell'involucro tridimensionale di cui alla sezione J e la lunghezza della superficie di carico non supera i 10,5 m, il veicolo può superare la lunghezza massima autorizzata di cui al punto 1.1.1.»;

- vi) nella sezione F, tabella I Lunghezza del veicolo, la riga relativa alla voce 13 è sostituita dalla seguente:

«13.	Dispositivi di fissaggio del telone impermeabile e relativa protezione	—	—	—	x	x	x	x	x	x	x»;
------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

- b) nella parte 3, sezione A, certificato di omologazione UE, sezione II, addendum, il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1. Il veicolo è stato omologato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 o 4, del regolamento (UE) 2021/535 (le dimensioni esterne del veicolo superano le dimensioni massime indicate al punto 1.1 dell'allegato XIII, parte 2, sezione B, C, D o E): sì/no(?);»;



- 4) nell'allegato XIV, parte 1, le sezioni A e B sono sostituite dalle seguenti:

«Sezione A

Scheda informativa relativa all'omologazione UE di un veicolo per quanto riguarda l'impianto a idrogeno

MODELLO

Scheda informativa n. ... relativa all'omologazione UE di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'impianto a idrogeno.

Le seguenti informazioni devono essere fornite in triplice copia e devono comprendere un indice. I disegni o le immagini devono essere forniti in scala adeguata ed essere sufficientemente dettagliati, in formato A4 o in un pieghevole di tale formato. Le eventuali fotografie devono mostrare sufficienti dettagli.

- 0.
- 0.1.
- 0.2.
- 0.2.1.
- 0.3.
- 0.3.1.
- 0.4.
- 0.5.
- 0.8.
- 0.9.
- 3.9.
- 3.9.1.
- 3.9.1.1.
- 3.9.1.2.
- 3.9.1.3.
- 3.9.1.11.
- 3.9.1.11.1.
- 3.9.1.11.2.
- 3.9.1.17.
- 3.9.1.17.1.
- 3.9.1.17.2.
- 3.9.2.6.

Nota esplicativa:

Il presente documento informativo, che è basato sul modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683, è da compilarsi inserendo le informazioni del caso, di cui ai punti numerati indicati sopra, secondo le modalità previste dal modello.

Sezione B


Scheda informativa relativa all'omologazione UE di componenti a idrogeno

MODELLO


Scheda informativa n. ... relativa all'omologazione UE di un componente a idrogeno.

Le seguenti informazioni devono essere fornite in triplice copia e devono comprendere un indice. I disegni o le immagini devono essere forniti in scala adeguata ed essere sufficientemente dettagliati, in formato A4 o in un pieghevole di tale formato. Le eventuali fotografie devono mostrare sufficienti dettagli.

- 0.
- 0.1.



0.2.
0.2.1.
0.5.
0.8.
0.9.
3.9.
3.9.1.
3.9.1.1.
3.9.1.2.
3.9.1.3.
3.9.1.4.
3.9.1.4.1.
3.9.1.4.2.
3.9.1.4.3.
3.9.1.4.4.
3.9.1.4.5.
3.9.1.4.6.
3.9.1.4.7.
3.9.1.4.8.
3.9.1.4.9.
3.9.1.4.10.
3.9.1.5.
3.9.1.5.1.
3.9.1.5.2.
3.9.1.5.3.
3.9.1.5.4.
3.9.1.5.5.
3.9.1.5.6.
3.9.1.5.7.
3.9.1.5.8.
3.9.1.5.9.
3.9.1.5.10.
3.9.1.6.
3.9.1.6.1.
3.9.1.6.2.
3.9.1.6.3.
3.9.1.6.4.
3.9.1.6.5.
3.9.1.6.6.
3.9.1.6.7.
3.9.1.6.8.
3.9.1.6.9.
3.9.1.6.10.
3.9.1.6.11.



- 3.9.1.15.
- 3.9.1.15.1.
- 3.9.1.15.2.
- 3.9.1.15.3.
- 3.9.1.15.4.
- 3.9.1.15.5.
- 3.9.1.15.6.
- 3.9.1.15.7.
- 3.9.1.15.8.
- 3.9.1.15.9.
- 3.9.1.15.10.
- 3.9.1.15.11.

Nota esplicativa:

Il presente documento informativo, che è basato sul modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione, è da compilarsi inserendo le informazioni del caso, di cui ai punti numerati indicati sopra, secondo le modalità previste dal modello.»

24CE1504



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/905 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2024

che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Rosalejo» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione del nome «Rosalejo» trasmessa dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il nome «Rosalejo» dovrebbe essere protetto e iscritto nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Rosalejo» (DOP) è protetto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2024

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj>.

⁽²⁾ GU C, C/2023/1053, 21.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/1053/oj>.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/968 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 2024****recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")⁽¹⁾, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione⁽²⁾ stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II di tale regolamento (gli Stati membri interessati). L'allegato I del suddetto regolamento di esecuzione elenca le zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito della comparsa di focolai della malattia. Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione.
- (3) L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è stato modificato da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2024/870 della Commissione⁽³⁾ a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Grecia. Dalla data di adozione di detto regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia si è evoluta in alcuni Stati membri.
- (4) Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, come pure sui principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana stabiliti negli orientamenti sulla febbre suina africana elaborati dalla Commissione e dagli Stati membri⁽⁴⁾. Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri⁽⁵⁾ dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 65).


⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2024/870 della Commissione, del 13 marzo 2024, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana (GU L, 2024/870, 14.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/870/oj).

⁽⁴⁾ Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione ("orientamenti sulla PSA") (GU C, C/2023/1504, 18.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/1504/oj>).

⁽⁵⁾ Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, 29ª edizione, 2021, ISBN dei volumi I e II: 978-92-95115-40-8; <https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/>.



- (5) Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/870 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sono stati registrati nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Cechia, Italia, Polonia e Slovacchia. Inoltre la situazione epidemiologica in alcune zone elencate come zone soggette a restrizioni III in Lettonia e Lituania e come zone soggette a restrizioni I e II in Polonia nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è migliorata per quanto riguarda i suini detenuti e selvatici grazie alle misure di controllo delle malattie applicate da tali Stati membri conformemente alla legislazione dell'Unione.
- (6) A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici in Cechia, Italia, Polonia e Slovacchia e tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate le misure di gestione del rischio in vigore. Anche tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
- (7) Nel marzo 2024 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione di Liberec in Cechia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio, che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Cechia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni II, anziché come zona soggetta a restrizioni I e le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questo recente focolaio.
- (8) Inoltre nel marzo 2024 sono stati rilevati diversi focolai di peste suina africana in suini selvatici nelle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna in Italia, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situate nelle immediate vicinanze di aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I in detto allegato. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio, che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali aree dell'Italia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situate nelle immediate vicinanze delle aree elencate come zone soggette a restrizioni II interessate da questi recenti focolai, dovrebbero essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato e le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questi focolai.
- (9) Nel marzo 2024 sono stati anche rilevati diversi focolai di peste suina africana in suini selvatici nelle regioni della Pomerania e di Opole in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situata nelle immediate vicinanze di un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio, che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situata nelle immediate vicinanze dell'area elencata come zona soggetta a restrizioni II interessata da questi recenti focolai, dovrebbe essere elencata come zona soggetta a restrizioni II nel medesimo allegato e le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questi focolai.
- (10) Nel marzo 2024 sono stati inoltre rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nella regione della Pomerania occidentale in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio, che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, interessata da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni II, anziché come zona soggetta a restrizioni I e le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questi recenti focolai.



- (11) Nel marzo 2024 sono stati inoltre rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nelle regioni di Nitra, Trenčín e Žilina in Slovacchia, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situate nelle immediate vicinanze di aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I in detto allegato. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio, che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali aree della Slovacchia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situate nelle immediate vicinanze delle aree elencate come zone soggette a restrizioni II interessate da questi recenti focolai, dovrebbero essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato e le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questi focolai.
- (12) Inoltre in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Lettonia e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini detenuti in alcune zone soggette a restrizioni III elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Lettonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 ⁽⁶⁾, in particolare quelle stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAAH, alcune zone delle contee di Madona e Krāslava in Lettonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato data l'assenza di focolai di peste suina africana nei suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi tre mesi, mentre la malattia continua a essere presente nei suini selvatici. Tali zone soggette a restrizioni III dovrebbero essere ora elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.
- (13) Inoltre in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Lituania e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini detenuti in alcune zone soggette a restrizioni III elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Lituania conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAAH, alcune zone dei distretti di Kelmė e Šiauliai in Lituania, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato data l'assenza di focolai di peste suina africana nei suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi dodici mesi, mentre la malattia continua a essere presente nei suini selvatici. Tali zone soggette a restrizioni III dovrebbero essere ora elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.
- (14) Inoltre in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Polonia e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni II elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAAH, alcune zone di Varmia-Masuria, Mazowieckie e Precarpazia in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni I nel medesimo allegato data l'assenza di focolai di peste suina africana nei suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni II nel corso degli ultimi dodici mesi e considerato che tali zone soggette a restrizioni I sono tuttora confinanti con zone soggette a restrizioni II.
- (15) Inoltre in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Polonia e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni II elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAAH, alcune zone della regione della Slesia e della Piccola Polonia in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere soppresse dagli elenchi di tale allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana nei suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni II nel corso degli ultimi dodici mesi.

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).



- (16) Infine in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Polonia e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni I e nelle zone soggette a restrizioni con cui dette zone soggette a restrizioni I confinano elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOA, alcune zone delle regioni della Slesia e della Piccola Polonia in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero essere ora soppresse dagli elenchi di tale allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana nei suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni I e nelle zone con cui dette zone soggette a restrizioni I confinano nel corso degli ultimi dodici mesi.
- (17) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione della malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Cechia, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia e Slovacchia ed elencarle come zone soggette a restrizioni I e II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, mentre alcune parti di zone soggette a restrizioni I e II relative alla Polonia dovrebbero essere soppresse dagli elenchi dell'allegato I di tale regolamento. Poiché nell'Unione la situazione relativa alla peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione epidemiologica nelle aree circostanti.
- (18) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il presente regolamento prendano effetto il prima possibile.
- (19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sono sostituiti dai seguenti:

"ALLEGATO I

ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI I, II E III

PARTE I

1. Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:


Bundesland Brandenburg:

— Landkreis Dahme-Spreewald:


- Gemeinde Jamlitz,
- Gemeinde Lieberose,

— Landkreis Märkisch-Oderland:


- Gemeinde Bleyen-Genschmar,
- Gemeinde Neuhardenberg,
- Gemeinde Golzow,
- Gemeinde Küstriner Vorland,
- Gemeinde Alt Tucheband,
- Gemeinde Reitwein,
- Gemeinde Podelzig,
- Gemeinde Gusow-Platkow,
- Gemeinde Seelow,
- Gemeinde Vierlinden,
- Gemeinde Lindendorf,
- Gemeinde Fichtenhöhe,
- Gemeinde Lietzen,
- Gemeinde Falkenhagen (Mark),
- Gemeinde Zeschdorf,
- Gemeinde Treplin,
- Gemeinde Lebus,
- Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,
- Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,
- Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemarkung Bliesdorf – östlich der B167 und Kunersdorf – östlich der B167,
- Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altgietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,
- Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,
- Gemeinde Oderaue,
- Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,
- Gemeinde Neulewin,




- Gemeinde Neutrebbin,
- Gemeinde Letschin,
- Gemeinde Zechin,
- Landkreis Barnim:
 - Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,
 - Gemeinde Parsteinsee,
 - Gemeinde Oderberg,
 - Gemeinde Liepe,
 - Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),
 - Gemeinde Niederfinow,
 - Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,
 - Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Buchholz, Sandkrug östlich der L200,
 - Gemeinde Ziethen,
- Landkreis Uckermark:
 - Stadt Schwedt/Oder mit den Gemarkungen Briest, Passow, Schönnow, Grünow, Schönermark, Landin nördlich der B2,
 - Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,
 - Gemeinde Zichow,
 - Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,
 - Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,
 - Gemeinde Tantow,
 - Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Radekow, der Gemarkung Rosow südlich der K 7311 und der Gemarkung Neurochlitz westlich der B2,
 - Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow westlich der B2 sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und der B2 bis zur Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,
 - Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,
- Landkreis Oder-Spree:
 - Gemeinde Berkenbrück mit Teilen der Gemarkung Berkenbrück (nördlich der BAB12),
 - Gemeinde Briesen (Mark) mit den Gemarkungen Alt Madlitz, Biegen, Briesen, Falkenberg b. Briesen, Teile der Gemarkung Kersdorf (nördlich der BAB12), Madlitz Forst, Teile der Gemarkung Neubrück Forst (östlich des ASP-Schutzzauns), Wilmersdorf b. Briesen,
 - Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,
 - Stadt Eisenhüttensadt mit der Gemarkungen Diehlo,




- Stadt Friedland mit den Gemarkungen Chossewitz, Groß Muckrow, Klein Muckrow,
- Stadt Fürstenwalde/Spree mit Teilen der Gemarkung Fürstenwalde/Spree (östlich der B168 und L36),
- Gemeinde Groß Lindow,
- Gemeinde Grunow-Dammendorf,
- Gemeinde Jacobsdorf,
- Gemeinde Langewahl mit Teilen der Gemarkung Langewahl (nördlich der A12),
- Gemeinde Lawitz,
- Gemeinde Mixdorf,
- Gemeinde Müllrose mit Teilen der Gemarkung Müllrose (nördlich des Oder-Spree-Kanals),
- Gemeinde Neißemünde,
- Gemeinde Neuzelle,
- Gemeinde Rietz-Neuendorf mit Teilen der Gemarkung Neubrück (östlich des ASP-Schutzzauns),
- Gemeinde Schlaubetal,
- Gemeinde Siehdichum,
- Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf, Demnitz, Teile der Gemarkung Hasenfelde (östlich der L36), Teile der Gemarkung Heinersdorf (östlich der L36), Teile der Gemarkung Neuendorf im Sande (südlich der L36), Teile der Gemarkung Steinhöfel (östlich der L36),
- Gemeinde Vogelsang,
- Gemeinde Wiesenau,
- Gemeinde Ziltendorf,
- kreisfreie Stadt Frankfurt/Oder,
- Landkreis Spree-Neiße:
 - Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Turnow,
 - Gemeinde Drachhausen,
 - Gemeinde Schmogrow-Fehrow,
 - Gemeinde Drehnow,
 - Gemeinde Guhrow,
 - Gemeinde Werben,
 - Gemeinde Dissen-Striesow,
 - Gemeinde Briesen,
 - Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Babow, Eichow und Milkersdorf,
 - Gemeinde Burg (Spreewald),
- Landkreis Oberspreewald-Lausitz:
 - Gemeinde Lauchhammer,
 - Gemeinde Schwarzeide westlich der BAB 13,
 - Gemeinde Schipkau mit den Gemarkungen Annahütte, Drochow und den Gemarkungen Klettwitz und Schipkau westlich der BAB 13,
 - Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Wormlage, Saalhausen, Barzig, Freienhufen, Großräschen,



- Gemeinde Vetschau/Spreewald mit den Gemarkungen: Naundorf, Fleißdorf, Suschow, Stradow, Göritz, Koßwig, Vetschau, Repten, Tornitz, Missen und Orgosen,
- Gemeinde Calau mit den Gemarkungen: Kalkwitz, Mlode, Saßleben, Reuden, Bolschwitz, Säritz, Calau, Kemmen, Werchow und Gollnitz,
- Gemeinde Luckaitztal,
- Gemeinde Bronkow,
- Gemeinde Altdöbern mit der Gemarkung Altdöbern westlich der Bahnlinie,
- Gemeinde Tettau,
- Landkreis Elbe-Elster:
 - Gemeinde Sallgast mit den Gemarkungen Dollenchen, Zürchel und Sallgast,
 - Gemeinde Lichterfeld-Schacksdorf mit der Gemarkung Bergheide,
 - Gemeinde Finsterwalde mit der Gemarkung Finsterwalde östlich der L60,
 - Gemeinde Großthiemig,
 - Gemeinde Hirschfeld,
 - Gemeinde Gröden,
 - Gemeinde Schraden,
 - Gemeinde Merzdorf,
 - Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf, Präsen, Stolzenhain a.d. Röder,
 - Gemeinde Plessa mit der Gemarkung Plessa,
- Bundesland Sachsen:
 - Stadt Dresden:
 - Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Landkreis Meißen:
 - Gemeinde Diera-Zehren, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Glaubitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Hirschstein,
 - Gemeinde Käbschütztal,
 - Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Nünchritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Stadt Gröditz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Stadt Lommatzsch,
 - Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Stadt Nossen,
 - Gemeinde Stadt Riesa,



- Gemeinde Stadt Strehla,
- Gemeinde Stauchitz,
- Gemeinde Wülknitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Zeithain,
- Landkreis Mittelsachsen:
 - Gemeinde Großweitzschen mit den Ortsteilen Döschütz, Gadewitz, Niederranschütz, Redemitz,
 - Gemeinde Ostrau mit den Ortsteilen Auerschütz, Beutig, Binnewitz, Clanzschwitz, Delmschütz, Döhlen, Jahna, Kattnitz, Kiebitz, Merschütz, Münchhof, Niederlützschera, Noschkowitz, Oberlützschera, Obersteina, Ostrau, Pulsitz, Rittnitz, Schlagwitz, Schmorren, Schrebitz, Sömnitz, Trebanitz, Zschochau,
 - Gemeinde Reinsberg,
 - Gemeinde Stadt Döbeln mit den Ortsteilen Beicha, Bormitz, Choren, Döbeln, Dreißig, Geleitshäuser, Gertitzsch, Gödelitz, Großsteinbach, Juchhöh, Kleinmockritz, Leschen, Lüttewitz, Maltitz, Markritz, Meila, Mochau, Nelkanitz, Oberranschütz, Petersberg, Prabschütz, Prüfern, Schallhausen, Schweinitz, Simselwitz, Theeschütz, Zschackwitz, Zschäschtz,
 - Gemeinde Stadt Großschirma mit den Ortsteilen Obergruna, Siebenlehn,
 - Gemeinde Stadt Roßwein mit den Ortsteilen Gleisberg, Haßlau, Klinge, Naußlitz, Neuseifersdorf, Niederforst, Ossig, Roßwein, Seifersdorf, Wettersdorf, Wetterwitz,
 - Gemeinde Striegistal mit den Ortsteilen Gersdorf, Kummersheim, Marbach,
 - Gemeinde Zschaitz-Ottewig,
- Landkreis Nordsachsen:
 - Gemeinde Arzberg mit den Ortsteilen Stehla, Tauschwitz,
 - Gemeinde Cavertitz mit den Ortsteilen Außig, Cavertitz, Klingenhain, Schirmenitz, Treptitz,
 - Gemeinde Liebschützberg mit den Ortsteilen Borna, Bornitz, Clanzschwitz, Ganzig, Kleinragewitz, Laas, Leckwitz, Liebschütz, Sahlassan, Schönnewitz, Terpitz östlich der Querung am Käferberg, Wadewitz, Zaußwitz,
 - Gemeinde Naundorf mit den Ortsteilen Casabra, Gastewitz, Haage, Hof, Hohenwussen, Kreina, Nasenberg, Raitzen, Reppen, Salbitz, Stennschütz, Zeicha,
 - Gemeinde Stadt Belgern-Schildau mit den Ortsteilen Ammelgoßwitz, Dröschkau, Liebersee östlich der B182, Oelzschau, Seydewitz, Staritz, Wohlau,
 - Gemeinde Stadt Mügeln mit den Ortsteilen Mahris, Schweta südlich der K8908, Zschannewitz,
 - Gemeinde Stadt Oschatz mit den Ortsteilen Lonnewitz östlich des Sandbaches und nördlich der B6, Oschatz östlich des Schmorkauer Wegs und nördlich der S28, Rechau, Schmorkau, Zöschau,
- Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:
 - Gemeinde Bannewitz,
 - Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,
 - Gemeinde Kreischa,
 - Gemeinde Lohmen,
 - Gemeinde Müglitztal,
 - Gemeinde Stadt Dohna,



- Gemeinde Stadt Freital,
- Gemeinde Stadt Heidenau,
- Gemeinde Stadt Hohnstein,
- Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,
- Gemeinde Stadt Pirna,
- Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,
- Gemeinde Stadt Stolpen,
- Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großkopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,
- Gemeinde Stadt Wilsdruff, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

- Landkreis Vorpommern Greifswald
 - Gemeinde Penkun,
 - Gemeinde Nadrensee,
 - Gemeinde Krackow,
 - Gemeinde Glasow,
 - Gemeinde Grambow
- Gemeinde Ramin mit der Gemarkung Bismark östlich der B113 bis Ortslage Linken, nordwestlich der Ortslage Linken nördlich der B104 (Flur 6) und nördlich Flur 6 in 500m Abstand zur deutsch-polnischen Grenze auf Flur 102 sowie 103 bis Gemeindegrenze Ramin-Blankensee,
- Gemeinde Blankensee mit der Gemarkung Blankensee nördlich der Gemeindegrenze Ramin-Blankensee in 1000 m Abstand zur deutsch-polnischen Grenze über die Fluren 5, 6 und 3 bis einschließlich Ortslage Blankensee sowie nördlich der Ortslage Blankensee zwischen der deutsch-polnischen Grenze bis 10 m westlich der Kreisstraße K81 bis Gemarkungsgrenze Blankensee-Pampow und der Gemarkung Pampow nördlich der Gemarkungsgrenze Blankensee-Pampow von der deutsch-polnischen Grenze bis 10 m westlich der Kreisstraße K81 bis einschließlich Ortslage Pampow sowie nordwestlich der Ortslage Pampow nördlich der Kreisstraße K80 mit den Fluren 8, 9, 101, 102, 103, 104, 106 sowie 7 (Ost),
- Gemeinde Hintersee mit der Gemarkung Hintersee mit den Fluren 1, 4 und 10,
- Gemeinde Luckow mit der Gemarkung Luckow mit den Fluren 2 und 6, mit der Gemarkung Rieth mit den Fluren 1, 2 und 3 sowie mit der Gemarkung Riether Werder mit der Flur 1,
- Gemeinde Altwarp-Fischerdorf mit der Gemarkung Altwarp mit den Fluren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10,
- Gemeinde Vogelsang-Warsin mit der Gemarkung Vogelsang mit den Fluren 1, 2, 3 und 5.

2. **Estonia**

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:

- Hiiu maakond.

3. **Lettonia**

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:

- Dienvidkurzemes novada, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļā V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts,
- Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļā V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.



4. Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:

- Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 950950, 950960, 950970, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951950, 952050, 952150, 952250, 952550, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953650, 953660, 953750, 953850, 953950, 953960, 954050, 954060, 954150, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150, 956160, 956250, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Bács-Kiskun megye 600150, 600850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,
- Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,
- 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 751250, 751260, 751350, 751360, 751750, 751850, 751950, 753650, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754360, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754850 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:

w województwie kujawsko - pomorskim:

- powiat rypiński,
- powiat brodnicki,
- część powiatu grudziądzkiego niewymieniona w części II załącznika I,
- powiat miejski Grudziądz,
- powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gmina Rozogi w powiecie szczycieńskim,
- gminy Lidzbark i Iłowo – Osada w powiecie działdowskim,
- gminy Kurzętnik i Grodziczno w powiecie nowomiejskim,




w województwie podlaskim:


- gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
- powiat łomżyński,
- gminy Turośl, Mały Płock w powiecie kolneńskim,
- powiat zambrowski,
- powiat miejski Łomża,

w województwie mazowieckim:


- powiat ostrołęcki,
- powiat miejski Ostrołęka,
- gminy Bodzanów, Bulkowo, Gąbin, Mała Wieś, Słubice, Słupno, Wyszogród w powiecie płockim,
- powiat ciechanowski,
- powiat płoński,
- powiat pułtuski,
- gminy Rościszewo i Szczutowo w powiecie sierpeckim,
- powiat sochaczewski,
- powiat nowodworski,
- część powiatu żyrardowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- część powiatu grodziskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim
- powiat żuromiński,
- część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,
- gmina Nowe Miasto nad Pilicą w powiecie grójeckim,
- powiat przysuski,
- część powiatu przasnyskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- część powiatu makowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- część powiatu siedleckiego niewymieniona w części II załącznika I,
- powiat miejski Siedlce,
- część powiatu mińskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
- gminy Pacyna, Sanniki w powiecie gostynińskim,




- gmina Gózd, część gminy Skaryszew położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 733, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 733 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy, w powiecie radomskim,
 - gminy Ciepeliów, Lipsko, Rzecznów, Siemno w powiecie lipskim,
 - gminy Kazanów, Policzna, Tczów, Zwolen w powiecie zwoleńskim,
- w województwie podkarpackim:
- gminy Brzyska, Kołaczyce, Tarnowiec, część gminy Nowy Żmigród położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 993, część gminy wiejskiej Jasło położona na południowy wschód od miasta Jasło w powiecie jasielskim,
 - gmina Grodzisko Dolne w powiecie leżajskim,
 - gmina Ostrów, część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie ropczycko – sędziszowskim,
 - gminy Chłopice, Pawłosiów, Jarosław z miastem Jarosław w powiecie jarosławskim,
 - gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywca, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,
 - powiat miejski Przemyśl,
 - gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Mlecza w powiecie przeworskim,
 - gminy Rakszawa, Żółnia w powiecie łańcuckim,
 - gminy Trzebownik, Głogów Małopolski, Sokołów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr w powiecie rzeszowskim,
 - powiat kolbuszowski,
 - część gminy Czarna położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,
 - gminy Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne gminy w powiecie krośnieńskim,
 - powiat miejski Krosno,
 - gminy Bukowsko, Zagórz, część gminy Zarszyn położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej do wschodniej granicy gminy, część gminy wiejskiej Sanok położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 886 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy gminy miejskiej Sanok oraz na południe od granicy miasta Sanok, część gminy Komańcza położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 889 oraz na północ od drogi nr 889 biegnącej od tego skrzyżowania do północnej granicy gminy w powiecie sanockim,
 - gmina Cisna w powiecie leskim,
 - gminy Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne w powiecie bieszczadzkim,
 - gmina Haczów, część gminy Brzozów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 886 biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie brzozowskim,
 - gminy Radomyśl Wielki, Wadowice Górne w powiecie mieleckim,
- w województwie świętokrzyskim:
- gmina Pacanów w powiecie buskim,



- powiat skarżyski,
 - część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Staszów w powiecie staszowskim,
 - gminy Brody, część gminy Wąchock położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42, część gminy Mirzec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Mirzec, łączącą miejscowości Gadka – Mirzec, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od miejscowości Mirzec do wschodniej granicy gminy w powiecie starachowickim,
 - powiat ostrowiecki,
 - gminy Gowarczów, Końskie, Stąporków w powiecie koneckim,
- w województwie łódzkim:
- gminy Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąšno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,
 - gminy Bolimów, Kowiesy w powiecie skierniewickim,
 - gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowiec w powiecie rawskim,
- w województwie pomorskim:
- powiat nowodworski,
 - część powiatu malborskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - gminy Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy w powiecie tczewskim,
 - gmina Sadlinki w powiecie kwidzińskim,
- w województwie lubuskim:
- gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,
 - powiat strzelecko – drezdenecki,
- w województwie dolnośląskim:
- gminy Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,
 - gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,
 - część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,
 - gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,
 - gminy Pielgrzymka, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,
 - gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica, Szklarska Poręba w powiecie karkonoskim,
 - część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366,



- gminy Bolków, Paszowice, miasto Jawor, część gminy Męcinka położona na południe od drogi nr 363 w powiecie jaworskim,
 - gminy Dobromierz i Marcinowice w powiecie świdnickim,
 - gminy Dzierżoniów, Pieszyce, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierżoniowskim,
 - gminy Głuszyca, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim,
 - gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,
 - gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim,
- w województwie wielkopolskim:
- gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew w powiecie krotoszyńskim,
 - gminy Książ Wielkopolski, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, w powiecie śremskim,
 - gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,
 - gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Pobiedziska, w powiecie poznańskim,
 - gmina Kiszkowo i część gminy Klecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,
 - powiat czarnkowsko-trzcianecki,
 - część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy w powiecie szamotulskim,
 - gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,
 - gminy Mieścisko, Wągrowiec z miastem Wągrowiec, część gminy Skoki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 197 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 196, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 196 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Skoki i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Skoki – Rościno - Grzybowo biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 196 do zachodniej granicy gminy w powiecie wągrowieckim,
 - gmina Dobrzyca w powiecie pleszewskim,
 - gminy Odolanów, Przygodzice, Raszków, Sośnie, miasto Ostrów Wielkopolski, część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sulisław – Łąkociny – Wierzbno i na zachód od miasta Ostrów Wielkopolski oraz część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na wschód od miasta Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim,
 - gmina Kobyla Góra w powiecie ostrzeszowskim,
 - gminy Baranów, Bralin, Perzów, Łęka Opatowska w powiecie kępińskim,
 - część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,
- w województwie opolskim:
- gmina Byczyna, część gminy Kluczbork położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 45, a następnie od tego skrzyżowania na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 do skrzyżowania z ulicą Fabryczną w miejscowości Kluczbork i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ulice Fabryczna -Dzierżonia – Strzelecka w miejscowości Kluczbork do wschodniej granicy gminy, w powiecie kluczborskim,
 - gminy Praszka, Gorzów Śląski, Radłów, Olesno, Zębowice, część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,



- część gminy Grodków położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie brzeskim,
- gminy Łambinowice, Pakosławice, Skoroszyce, część gminy Korfantów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 407 w powiecie nyskim,
- część gminy Biała położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 407 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 414 i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 414 biegnącą od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 409, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 409 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie prudnickim,
- gminy Chrzastowice, Ozimek, Komprachcice, Prószków, część gminy Łubniany położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Świerkle – Masów, ulicę Leśną w miejscowości Masów oraz na południe od ulicy Kolanowskiej biegnącej do wschodniej granicy gminy, część gminy Turawa położona na południe od linii wyznaczonej przez ulice Powstańców Śląskich -Kolanowską -Opolską – Kotorską w miejscowości Węgry i dalej na południe od drogi łączącej miejscowości Węgry- Kotórz Mały – Turawa – Rzędów – Kadłub Turawski – Zakrzów Turawski biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie opolskim,
- powiat miejski Opole,

w województwie zachodniopomorskim:

- gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, część gminy Myślibórz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 biegnącej od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 26, następnie na wschód od drogi nr 26 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 119 i dalej na wschód od drogi nr 119 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 26 do północnej granicy gminy, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
- gminy Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice w powiecie pyrzyckim,
- gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pelczyce w powiecie choszczeńskim,
- gminy Przybiemów, Osina, część gminy Maszewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 106 w powiecie goleniowskim,
- gminy Wolin, Międzyzdroje w powiecie kamieńskim,
- powiat miejski Świnoujście,
- miasto Stargard, część gminy wiejskiej Stargard położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez południową i zachodnią granicę miasta Stargard oraz część gminy położona na północ od miasta Stargard i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 106 w powiecie stargardzkim,

w województwie małopolskim:

- gminy Bobowa, Moszczenica, Łużna, Ropa, część gminy wiejskiej Gorlice położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Biecz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 w powiecie gorlickim,
- powiat nowosądecki,
- gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Szczawnica w powiecie nowotarskim,
- powiat miejski Nowy Sącz,
- gmina Szczucin w powiecie dąbrowskim,
- gmina Szerzyny w powiecie tarnowskim,



6. Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:


- in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Biňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Lubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy, Veľký Kýr, Černík, Michal nad Žitavou, Kmeňovo, Maňa, Trávnica
- in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,
- in the district of Levice, the municipalities of Keľ, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Skenica, Pastovce, Bielowce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Szadice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Tehla, Lula, Beša, Jesenské, Ina, Lok, Veľký Ďur, Horný Pial, Horná Seč, Dolná Seč, Levice, Krškany, Brhlavce, Bory, Santovka, Domadice, Hontianske Trstfany, Mýtne Ludany, Hontianska Vrbica, Zbrojníky, Kukučínov, Jur nad Hronom, Šarovce, Turá, Tekovský Hrádok, Vyšné nad Hronom, Zemliare, Starý Hrádok,
- in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov,
- the whole district of Ružomberok except municipalities included in zone II
- in the district of Martin, municipalities of Blatnica, Folkušová, Necpaly, Belá-Dulice, Ďanová, Karlová, Laskár, Rakovo, Prbovce, Košťany nad Turcom, Socovce, Turčiansky Ďur, Kláštor pod Znievom, Slovany, Ležiachov, Benice, Vrčko,
- in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,
- in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,
- in the district of Prievidza, the municipalities of Handlová, Cígeľ, Podhradie, Lehota pod Vtáčnikom, Ráztočno, Kľačno, Tužina, Nitrianske Pravno, Poluvsie, Malinová, Pravenec, Nedožery-Brezany, Lazany, Prievidza, Malá Čausa, Veľká Čausa, Lipník, Chrenovec-Brusno, Jalovec, Nováky, Zemianske, Kostoľany, Nitrianske Sučany, Nitrica, Horné Vestenice, Dolné Vestenice,
- the whole district of Partizánske, except municipalities included in zone II,
- in the district of Topoľčany, the municipalities of Koniarovce, Hrušovany, Belince, Preseľany, Kamanová, Mýtne Nová ves, Dvorany nad Nitrou, Ludanice, Chrabrany, Topoľčany, Krušovce, Dolné Chlebany, Horné Chlebany, Rajčany, Čermany, Horné Obdokovce, Obsolovce, Horné Štitáre, Urmince, Veľké Dvorany, Nemčice, Topoľčany, Továrniky, Kuzmice, Jacovce, Veľké Bedzany, Malé Bedzany, Norovce, Solčianky,
- in the district of Nitra, the municipalities of Horné Lefantovce, Dolné Lefantovce, Bádice, Jelenec, Žirany, Podhorany, Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre, Čechynce, Malý Cetín, Veľký Cetín, Vinodol, Branč, Ivánka pri Nitre,
- in the district of Bánovce nad Bebravou, the municipalities of Nedašovce, Pravotice, Vysočany, Chudá Lehota.

7. Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Italia:

regione Piemonte:

- nella provincia di Alessandria, i comuni seguenti: Castelletto Monferrato, Quargnento, Borgo San Martino; Casale Monferrato, Lu e Cuccaro Monferrato, Mirabello Monferrato, Occimiano, Fubine, Conzano, Vignale Monferrato, Camagna Monferrato, Altavilla Monferrato,
- nella provincia di Asti, i comuni seguenti: Asti, Calosso, Castelnuovo Calcea, Coazzolo, Moasca, Montaldo Scarampi, Costigliole d'Asti, Agliano Terme, Castagnole delle Lanze, Refrancore, Montegrosso d'Asti, Azzano d'Asti, Isola d'Asti, Scurzolengo, Portacomaro, Montemagno, Mongardino, Castagnole Monferrato, Vigliano d'Asti, Viarigi,



— nella provincia di Cuneo, i comuni seguenti: Levice, Castelletto Uzzone, Castino, Cossano Belbo, Rocchetta Belbo, Gottasecca, Monesioglio, Sale delle Langhe, Camerana, Castelnuovo di Ceva, Priero, Prunetto, Montezemolo, Perlo, Bosia, Torre Bormida, Castiglione Tinella, Mango, Paroldo, Gorzegno, Mombarcaro, Borgomale, Cravanzana, Lequio Berria, Cerreto Langhe, Neive, Trezzo Tinella, Feisoglio, Ceva, Arguello, Neviglie, Nucetto, Sale San Giovanni, Bergolo,

— nella provincia di Vercelli, il comune seguente: Motta de' Conti,

— nella provincia di Novara, i comuni seguenti: Cerano, Sozzago, Tornaco, Terdobiate;

regione Liguria:

— nella provincia di Genova, i comuni seguenti: Castiglione Chiavarese, Moneglia,

— nella provincia di La Spezia, i comuni seguenti: Carro, Carrodano, Deiva Marina, Calice al Cornoviglio, Beverino, Pignone, Zignago, Borghetto di Vara, Brugnato, Levante, Rocchetta di Vara, Framura,

— nella provincia di Savona, i comuni seguenti: Bergeggi, Spotorno, Vezzi Portio, Noli, Orco Feglino, Bormida, Calice Ligure, Rialto, Osiglia, Murialdo;

regione Emilia-Romagna:

— nella provincia di Piacenza, i comuni seguenti: Carpaneto Piacentino, Cadeo, Castell'Arquato, Fiorenzuola d'Arda, Piacenza, Pontenure, Vernasca,

— nella provincia di Parma, i comuni seguenti: Bore, Salsomaggiore Terme, Pellegrino Parmense, Monchio delle Corti, Solignano, Varano de' Melegari, Corniglio, Calestano, Terenzo;

regione Toscana:

— nella provincia di Massa Carrara, i comuni seguenti: Mulazzo, Filattiera, Villafranca in Lunigiana, Tresana, Bagnone;

regione Lombardia:

— nella provincia di Pavia, tutti i comuni non elencati nella parte II,

— nella provincia di Milano, i comuni seguenti: Gudo Visconti, Albairate, Rosate, Vermezzo con Zelo, Basiglio, Binasco, Gaggiano, Lacchiarella, Noviglio, Pieve Emanuele, Rozzano, Zibido San Giacomo, Robecco sul Naviglio, Cassinetta di Lugagnano, Buccinasco, Assago, Trezzano sul Naviglio, Opera, Locate di Triulzi, Carpiano,

— nella provincia di Lodi, i comuni seguenti: Orio Litta, Senna Lodigiana, San Rocco al Porto, Somaglia, Ospedaletto Lodigiano, Guardamiglio;

regione Lazio:

— nella provincia di Roma:

a nord: i comuni seguenti: Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara Sabazia,


a ovest: il comune di Fiumicino,

— a sud: il comune di Roma tra i limiti della zona 2 (a nord), i confini del comune di Fiumicino (a ovest), il fiume Tevere fino all'intersezione con il Grande Raccordo Anulare, il Grande Raccordo Anulare fino all'intersezione con l'autostrada A24, l'autostrada A24 fino all'intersezione con viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo fino all'intersezione con i confini del comune di Guidonia Montecelio,

a est: i comuni seguenti: Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant'Angelo Romano, Fonte Nuova;

regione Sardegna:

— nella provincia del Sud Sardegna, i comuni seguenti: Seui, Seulo,



- nella provincia di Nuoro, i comuni seguenti: Dorgali, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Oliena, Tortolì, Aritzo, Belvi, Fonni, Gadoni, Gavoi, Lodine, Ollolai, Ovodda, Sarule, Tiana, Tonara, Ussassai, Nuoro, Orani, Mamoiada;

regione Calabria:

- nella provincia di Reggio Calabria, i comuni seguenti: Taurianova, Locri, Cittanova, Gerace, Rizziconi, Canolo, Antonimina, Portigliola, Gioia Tauro, Sant'Ilario dello Ionio, Agnana Calabria, Mammola, Melicucco, Polistena, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, Siderno, Placanica, Riace, San Giovanni di Gerace, Martone, Stilo, Marina di Gioiosa Jonica, Roccella Jonica, Maropati, Laureana di Borrello, Candidoni, Camini, Grotteria, Monasterace, Giffone, Pazzano, Gioiosa Ionica, Bivongi, Galatro, Stignano, San Pietro di Caridà, Serrata, Feroletto della Chiesa, Caulonia, Cinquefrondi, Anoa;

regione Basilicata:

- nella provincia di Potenza, i comuni seguenti: Marsico Nuovo, Marsicovetere, Montemurro, Lauria, Rivello, Viggiano, Castelsaraceno, Sarconi, Spinoso, Nemoli, Armento, Sasso di Castalda, Trecchina, San Martino d'Agri, Maratea, Corleto Perticara, Laurenzana, Carbone, Latronico, Calvello, Brienza, San Chirico Raparo, Castelluccio Superiore, Abriola;

regione Campania:


- nella provincia di Salerno, i comuni seguenti: Piaggine, Morigerati, Monte San Giacomo, Tortorella, Teggiano, Sala Consilina, Rofrano, Valle Dell'Angelo, Torre Orsaia, San Giovanni a Piro, Vibonati, San Rufo, Roccagloriosa, Laurito, Roscigno, Futani, Sapri, Polla, Ispani, Montano Antilia, Novi Velia, Laurino, Cannalonga, Celle di Bulgheria, Cuccaro Vetere, Corleto Monforte, Campora, San Pietro al Tanagro, Sacco, Torraca, Sant'Angelo a Fasanella, Santa Marina, Sant'Arsenio, Atena Lucana, Bellosguardo, Alfano.

8. Cechia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Cechia:

Liberecký kraj:

- v okrese Liberec katastrální území obcí Hrádek nad Nisou, Oldřichov v Hájích, Grabštejn, Bílý Kostel nad Nisou, Oldřichov na Hranicích, Machnín, Svárov u Liberce, Desná I, Krásná Studánka, Stráž nad Nisou, Fojtka, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Staré Pavlovice, Nové Pavlovice, Růžodol I, Františkov u Liberce, Liberec, Ruprechtice, Rudolfov, Horní Růžodol, Rochlice u Liberce, Starý Harcov, Vratislavice nad Nisou, Kunratice u Liberce, Proseč nad Nisou, Lukášov, Rýnovice, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Jindřichov nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Lučany nad Nisou, Smržovka, Tanvald, Jřetín pod Bukovou, Dolní Maxov, Antonínov, Horní Maxov, Karlov u Josefova Dolu, Loučná nad Nisou, Hranická nad Nisou, Janov nad Nisou, Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Albrechtice v Jizerských horách, Desná III, Polubný, Harrachov, Jizerka, Andělská Hora u Chrastavy, Benešovice u Všelibic, Cetenov, Česká Ves v Podještědí, Dolní Sedlo, Dolní Suchá u Chotyně, Donín u Hrádku nad Nisou, Družcov, Hlavice, Hrubý Lesnov, Chotyně, Chrastava II, Chrastná, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Janův Důl, Jítava, Kněžice v Lužických horách, Kotel, Kryštofovo Údolí, Křižany, Lázňe Kundratice, Loučná, Lvová, Malčice u Všelibic, Markvartice v Podještědí, Nesvačily u Všelibic, Novina u Liberce, Osečná, Panenská Hůrka, Polesí u Rynoltic, Postřelná, Příbyslavice, Rynoltice, Smržov u Českého Dubu, Vápno, Všelibice, Zábrdí u Osečné, Zdislava, Žibřidice, Minkovice, Vesec u Liberce, Janův Důl u Liberce, Karlínky, Ostašov u Liberce, Horní Suchá u Liberce, Hluboká u Liberce, Pilínkov, Doubí u Liberce, Rozstání pod Ještědem, Světla pod Ještědem, Dolní Hanychov, Horní Hanychov,
- v okrese Česká Lípa katastrální území obcí Bezděz, Blatce, Brniště, Břevniště pod Ralskem, Česká Lípa, Deštná u Dubé, Dobranov, Dražejov u Dubé, Drchlava, Dřevčice, Dubá, Dubice u České Lípy, Dubnice pod Ralskem, Hamr na Jezeře, Heřmaničky u Dobranova, Hlemýžďí, Holany, Horky u Dubé, Horní Krupá, Houska, Chlum u Dubé, Jabloneček, Jestřebí u České Lípy, Kamenice u Zákup, Korce, Kruh v Podbezdězí, Kvítok u České Lípy, Lasvice, Loubí pod Vlhostí, Luhov u Mimoně, Luka, Maršovice u Dubé, Náhlov, Nedamov, Noviny pod Ralskem, Obora v Podbezdězí, Okna v Podbezdězí, Okřešice u České Lípy, Pavlovice u Jestřebí, Písečná u Dobranova, Skalka u Doks, Sosnová u České Lípy, Srní u České Lípy, Stará Lípa, Starý Šidlov, Stráž pod Ralskem, Šváby, Tachov u Doks, Tubož, Újezd u Jestřebí, Velenice u Zákup, Velký Grunov, Velký Valtinov, Vítkov u Dobranova, Vlčí Důl, Vojetín, Vrchovaný, Zahradky u České Lípy, Zákupy, Zbyny, Žďár v Podbezdězí, Ždírec v Podbezdězí, Zizníkov,




Středočeský kraj

- v okrese Mladá Boleslav katastrální území obcí Bezdědice, Březovice pod Bezdězem, Víška u Březovic, Dolní Krupá u Mnichova Hradiště, Mukařov u Jiviny, Neveklovice, Strážiště u Jiviny, Vicmanov, Vrchbělá, Březinka pod Bezdězem, Bělá pod Bezdězem, Dolní Rokytá, Horní Rokytá, Rostkov, Kozmice u Jiviny.


9. Grecia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:


- in the regional unit of Drama:
 - the community department of Skaloti and part of the community department of Sidironero and the municipal departments of Drama, Livadero, Makriplagio, Monastiraki, Milopotamos and Ksiropotamos (in Drama municipality),
 - the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),
 - the municipal departments of Grammeni, Kali Vrissi, Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Petrousa, Prosotsani, Pyrgoi, Perichora Anthochori, Kallithea, Argypoli, Megalokampos, Mikrokampos, Sitagra and Charitomeni (Prosotsani municipality),
- in the regional unit of Kavala:
 - the community department of Kechrokampos (in Nestos Municipality),
 - the municipal departments of Orfano, Podochori, Mesoropi and Platanotopos (Paggeo municipality),
- in the regional unit of Xanthi:
 - the municipal departments of Paschalia, Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),
 - the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinon and Oraio (in Myki municipality),
 - the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),
- in the regional unit of Rodopi:
 - the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),
 - the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),
 - the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),
 - the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),
- in the regional unit of Evros:
 - the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavroklissi, Mikro Dereio, Protokklissi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),
 - the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),
 - the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteicho municipality).



- in the regional unit of Serres:
 - the municipal departments of Amfipoli, Mesolakia, Paleokomi, Nea Mpafra, Aggisti, Krinida, Proti, Mikro Souli and Rodolivos (Amfipoli Municipality),
 - the municipal departments of Dafnoudi, Pethelino, (Emmanouil Pappas Municipality),
 - the municipal departments of Agiochori, Alistrati, Lefkothea, Mandili, Skopia, Stathmos Agkistis, Agios Christoforos, Agriani, Anastasia, Gazoros, Dimitra, Draviskos, Tholo, Mavrolofos, Mesorachi, Mirkino, Mirini, Nea Zichni and Nea Petra (Nea Zichni Municipality),
- in the regional unit of Kilkis:
 - the municipal departments of Megali Vrasi, Megali Sterna, Kastaneon, Iliolousto, Gallikos, Kampani, Mandres, Nea Santa, Pedino, Chrisopetra, Vaptistis, Kristoni Chorigio, Mavroneri, Neo Ginekokatsro, Akritas, Xilokeratea and Mesiano (Kilkis Municipality),
 - the municipal departments of Eiriniko, Euzonoi, Vafiochori, Mikro Dasos, Peukodasos, Polikastro, Pontoirakleia, Axioupoli, Gorgopi, Idomeni, Plagia, Rizia, Fanos, Goumenissa, Grivas, Karpi, Stathis, Agios Petros, Evropos, Mesias, Polipetro, Aspro, Filiria and Toumpa (Peonia Municipality),
- in the regional unit of Thessaloniki:
 - the municipal departments of Assiros, Krithia, Exalofos, Lofiskos, Analipsi, Irakleio, Kolchiko, Lagadas, Perivolaki, Chrisavgi, Adam, Zagkliveri, Kalamoto, Petrokerasa, Sarakina, Agios Vasilios, Ardameri, Vasiloudi, Gerakarou, Lagkadikia, Kavalari and Lagina (Lagadas Municipality),
 - the municipal departments of Panorama, Asvestochori, Exohi, Filiro and Chortiatis (Pilaia-Chortiatis Municipality),
 - the municipal department of Koufalia (Chalkidona Municipality),
 - the municipal departments of Evagelismos, Scholari, Nikomidino and Stivos (Volvi Municipality),
 - the municipal departments of Vasilika, Livadi, Peristera, Thermi and Nea Redestos (Thermi municipality),
 - the municipal departments of Drimos, Mesaio, Melissochori and Liti (Oreokastro Municipality),
- in the regional unit of Chalkidiki:
 - the municipal departments of Gomati, Megali Panagia, Pirgadikia, Ierisos, Stratoniki and Stratoni (Aristotelis Municipality),
 - the municipal departments of Vavdos, Galarinos, Galatista, Doumpia, Geroplatanos, Palaiochora, Riza, Metamorfofi, Ormilia, Agios Prodromos, Vrastama, Palaiokastros, Poligiros, Taxiarihis and Sana (Poligiros Municipality),
 - the municipal department of Metagkitsi (Sithonia Municipality),
- in the regional unit of Pella:
 - the municipal departments of Apsalos, Loutraki, Likostomo, Megaplatanos, Xifiani, Piperia, Polikarpi, Promachoi, Tsaki, Sarakini and Orma (Almopia Municipality),
 - the municipal departments of Grammatiko, Agras, Vrita, Karidia, Mesimeri, Nisi, Platani, Sotira, Agios Athanasios, Panagitsa, Arnissa, Perea, Edessa, Rizari and Flamouria (Edessa Municipality),
 - the municipal departments of Skidra, Profitis Ilias, Anidro, Kali, Kallipoli, Arseni, Aspro, Kalivia, Petrea and Dafni (Skidra Municipality),
 - the municipal departments of Achladochori, Aravissos, Plagiari, Ampelia, Giannitsa, Melissi, Agios Loukas, Akrolimni, Esovalta, Kria Vrasi, Axos, Agios Georgios, Galatades, Kariotisa, Liparo, Palaifito, Paleos Mitotopos, Agrosikia, Athira, Ditiko, Nea Pella, Pella, Rachona, Trifilli and Drosero (Pella Municipality),



- in the regional unit of Imathia:
 - the municipal departments of Episkopi Naousis, Marina and Irinoupoli (Naousa municipality),
- in the regional unit of Kozani:
 - the municipal departments of Komnina, Mesovouno and Pirgi (Eordea Municipality),
- in the regional unit of Florina:
 - the municipal departments of Agrapudies, Aetos, Anargiri, Valtonera, Limnochori, Pedino, Sklithro, Aminteo, Xino Nero, Rodonas, Fanos, Antigonos, Vegora, Levea, Kella, Kleidi, Petres, Agios Panteleimon, Farangi, Maniaki, Pelargos, Filotas and the community department of Nimfeo (Aminteo Municipality),
 - the municipal departments of Agios Achillios, Agios Germanos, Antartiko, Vrontero, Kallithea, Karies, Lemos, Lefkonas, Mikrolimni, Pisoderi, Plati, Prasino, Psarades and the community departments of Vatochori, Kristallopigi and Kotas (Prespes Municipality),
 - the municipal departments of Agia Paraskevi, Akritis, Ano Kalliniki, Ano Klines, Ethniko, Kato Kalliniki, Kato Klines, Kladorrachi, Krateros, Neos Kafkasos, Niki, Parorio, Skopos, Poliplatano, Agios Vartholomeos, Ammochori, Ano Idroussa, Achlada, Meliti, Lofi, Vevi, Sitaria, Palaistra, Neochoraki, Tripotamos, Itea, Pappagiannis, Marina, Mesochori, Mesokampos, Atrapos, Drosopigi, Kolchiki, Leptokaries, Perasma, Polipotamo, Triantafillia, Tropeouchos, Idroussa, Flampouro, Alona, Armenochori, Korifi, Mesonisi, Proti, Skopia, Trivouno and Florina (Florina Municipality),
- in the regional unit of Kastoria:
 - the municipal departments of Avgi, Koromilia, Lefki, Maniaki, Omorfoklissia, Pentavriso, Tsakoni, Chliodenro, Agia Kiriaki, Kalochori, Mesopotamia, Inoi, Pteria, Vitsi, Kastoria, Agios Antonios, Gavros, Kranionas, Makrochori, Mavrokampos, Melas, Chalara, Dispilio and the community departments of Dendrochori and Ieropigi (Kastoria Municipality),
 - the municipal departments of Akrites, Polianemo, Kotili, Kipseli, Nestorio, Ptelea and the community departments of Eptachori, Chrisi and Gramos (Nestorio Municipality),
 - the municipal departments of Argos Orestiko, Vrachos, Kastanofito, Lagka, Lakkomata, Melanthio and Spilea (Orestidos Municipality).
- in the regional unit of Ioannina:
 - the municipal departments of Agios Minas, Aristi, Elafotopos, Mesovouni, Monodendri, Vradeto, Vrisochori, Kapesovo, Koukouli, Tsepelovo and the community department of Papigko (Zagori Municipality),
 - the municipal departments of Vatataades, Vlachatano, Vasilopoulo, Evrymenes, Raiko, Zitsa, Lithino, Aetopetra Dodonis, Vereniki, Voutsaras, Vrisoula, Gkrimpovo, Granitsopoula, Despotiko, Ekklishochori, Kalochori, Rizo and Fotino (Zitsa Municipality),
 - the municipal departments of Agia Varvara, Agia Paraskevi, Aetopetra Konitsas, Aidonochori, Amarantos, Ganadio, Elefthero, Exochi, Iliorachi, Kavasila, Kallithea, Klidonia, Konitsa, Mazi, Melissopetra, Molista, Molivdoskepastos, Monastiri, Nikanoras, Pades, Paleoselli, Pigi, Pournia, Pirgos, Asimochori, Vourmpiani, Gorgopotamos, Drosopigi, Kastanea, Kefalochori, Lagkada, Oxia, Plagia, Plikati, Pirsogianni. Chionades and the community departments of Aetomilitsa and Fourka (Konitsa Municipality),
 - the municipal departments of Areti, Vrontismeni, Ieromnimi, Katarraktis, Kouklii, Mazaraki, Mavronoros, Parakalamos, Repetista, Riachovo, Sitaria, Agios Kosmas, Vasiliko, Kakolakkos, Kato Meropi, Kefalovriso, Meropi, Paleopirgos, Rouspia, Oreokastro, Agia Marina, Argirochori, Vissani, Delvinaki, Kastaniani, Kerasovo, Krioneri, Ktismata, Limni, Mavropoulo, Orinos Xirovaltos, Peristeri, Pontikates, Stratiniasta, Teriachi, Faraggi, Charavgi, Ano Ravenia, Geroplatanos, Doliana, Kalpaki, Kato Ravenia, Mavrovouni, Negrades, Chrisorrachi and the community departments of Dimokori, Lavdani, Dolo, Drimades, Pogoniani and Stavroskiadi (Pogoni Municipality).



- in the regional unit of Thesprotia:
 - the municipal departments of Agios Vlasios, Grekochori, Igoumenitsa, Kastri, Kriovrisi, Ladochori, Mavroudi, Nea Selefkia, Geroplatanos, Drimitsa, Parapotamos and Plataria (Igoumenitsa Municipality),
 - the municipal departments of Pente Ekklisies, Plakoti and Polidroso (Souli Municipality)
 - the municipal departments of Asproklisi, Kestrini, Ragio, Sagiada, Smertos, Agios Nikolaos, Agii Pantes, Aetos, Ampelonas, Anavrito, Achladia, Vavouri, Vrisella, Gardiki, Giromeri, Gola, Kallithea Filiaton, Kato Xechoro, Keramitsa, Kerasochori, Kefalochori, Kokkinia, Kokkinolithari, Kouremadi, Krioneri, Kipariso, Leptokaria, Lia, Lista, Malouni, Milea, Xechoro, Paleokklisi, Paleochori, Palampas, Pigadoulia, Plaisio, Platanos, Raveni, Rizo, Sideri, Trikorifo, Tsamantas, Faneromeni, Filiates, Finiki and Charavgi (Filiates Municipality)

10. Croazia


Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Croazia:

Karlovačka županija:

- općina Josipdol
 - Cerovnik, Istočni Trojvrh, Munjava, Munjava Modruška, Sabljaki Modruški, Salopeki Modruški, Skradnik, Trojvrh, Vojnovac, Carevo Polje, Vajin Vrh,
- općina Krnjak
 - Bijeli Klanac, Brebornica, Budačka Rijeka, Burić Selo, Čatrnja, Dvorište, Gornji Budački, Gornji Skrad, Grabovac Vojnički, Hrvatsko Žarište, Jasnić Brdo, Keserov Potok, Mala Crkvina, Perići, Podgorje Krnjačko, Poljana Vojnička, Ponorac, Suhodol Budački, Trupinjak, Velika Crkvina, Vojnović Brdo, Zagorje,
- općina Tounj
 - Kamenica Skradnička, Potok Tounjski, Rebrovići, Zdenac,
- općina Slunj
 - Bukovac Perjasički, Donja Visočka, Donji Poloj, Gornja Visočka, Sparednjak, Točak, Veljunski Ponorac,
- općina Plaški
 - Kunić, Međeđak,
- općina Barilović
 - Gornji Poloj, Koranska Strana, Koransko Selo, Mala Kosa, Miloševac, Mrežnica, Novi Dol, Novo Selo Perjasičko, Orijevac, Perjasica, Potplaninsko, Srednji Poloj, Štirkovac, Točak Perjasički, Zinajevac,
- općina Vojnić
 - Džaperovac, Gejkovac, Gornja Brusovača, Johovo, Jurga, Klupica, Kolarić, Krstinja, Kupljensko, Lisine, Milholjsko, Mracelj, Prisjeka, Radmanovac, Radonja, Rajić Brdo, Selakova Poljana, Svinica Krstinjska, Štakorovica, Vojnić,

Ličko-senjska županija:

- općina Plitvička jezera
 - Čujica Krčevina, Jezerce, Kapela Korenička, Končarev Kraj, Novo Selo Koreničko, Prijeboj, Željava, Donji Vaganac, Gornji Vaganac, Korana, Ličko Petrovo Selo, Plitvica Selo, Plitvička Jezera, Plitvički Ljeskovac, Poljanak, Rastovača, Rešetar, Sertić Poljana, Smoljanac, Zaklopača,
- općina Vrhovine
 - Donji Babin Potok, Gornji Babin Potok, Rudopolje, Gornje Vrhovine, Vrhovine, Zalužnica,
- općina Brinje
 - Glibodol, Lipice, Stajnica,



- grad Otočac,
 - Škare, Dabar, Doljani,
- Sisačko-moslavačka županija:
 - općina Dvor
 - Čavlovica, Donji Žirovac, Gornji Žirovac, Kobiljak, Komora, Ostojići,
 - grad Glina,
 - Bijele Vode, Brezovo Polje, Brnjeuška, Brubno, Buzeta, Dabrina, Dolnjaki, Donji Klasnić, Dragotina, Drenovac Banski, Gornji Klasnić, Kozaperovica, Maja, Majske Poljane, Majski Trtnik, Novo Selo Glinsko, Prijeka, Ravno Rašće, Roviška, Svračica, Trtnik Glinski, Vlahović, Balinac, Bojna, Borovita, Hajtić, Mali Obljaj, Skela, Šaševa, Veliki Obljaj,
 - općina Hrvatska Dubica
 - Baćin, Donji Cerovljani, Gornji Cerovljani, Hrvatska Dubica,
 - općina Jasenovac
 - Drenov Bok,
 - grad Petrinja,
 - Cepeliš, Čuntić, Deanovići, Donja Bačuga, Donja Budičina, Donja Mlinoga, Dragotinci, Gornja Bačuga, Grabovac Banski, Hrastovica, Hrvatski Čuntić, Klinac, Kraljevčani, Luščani, Mošćenica, Moštanica, Pecki, Petkovac, Petrinja, Prnjavor Čuntićki, Strašnik, Stražbenica, Taborište,
 - grad Sisak,
 - Staro Selo, Blinjski Kut, Bukovsko, Crnac, Čigoč, Donje Komarevo, Gornje Komarevo, Gušće, Klobučak, Kratečko, Letovanci, Lonja, Lukavec Posavski, Madžari, Mužilovčica, Novo Pračno, Novo Selo, Prelošćica, Suvoj,
 - općina Sunja
 - Bestрма, Bistrač, Blinjska Greda, Bobovac, Brđani Cesta, Brđani Kosa, Crkveni Bok, Donja Letina, Gornja Letina, Gradusa Posavska, Greda Sunjska, Ivanjski Bok, Kinjačka, Krivaj Sunjski, Novoselci, Petrinjci, Selišće Sunjsko, Strmen, Sunja, Vedro Polje, Žreme,
 - općina Topusko
 - Crni Potok, Pecka, Perna, Gređani, Hrvatsko Selo, Katinovac, Mala Vranovina, Ponikvari, Staro Selo Topusko, Topusko, Velika Vranovina, Vorkapić,
- Brodsko-posavska županija:
 - općina Donji Andrijevc
 - općina Garčin
 - općina Klakar
 - općina Gornja Vrba
- Osječko-baranjska županija:
 - grad Osijek
 - općina Antunovac, naselje Antunovac
 - općina Bizovac
 - općina Drenje
 - općina Erdut
 - općina Koška
 - općina Petrijevci



- općina Podgorač, naselja Bijela Loza, Podgorač, Kelešinka, Kršinci, Ostrošinci, Razbojište i Stipanovci
- općina Satnica Đakovačka, naselje Gašinci
- općina Trnava
- općina Levanjska Varoš

11. Svezia

La seguente zona soggetta a restrizioni I in Svezia:

County of Västmanland:


- 99,7 % of the municipality of Fagersta, except the 34 % included in RZII,
- 68% of the southern parts of the municipality of Norberg, except the 9% included in RZII.

PARTE II

1. Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:

- the whole region of Haskovo,
- the whole region of Yambol,
- the whole region of Stara Zagora,
- the whole region of Pernik,
- the whole region of Kyustendil,
- the whole region of Plovdiv,
- the whole region of Pazardzhik,
- the whole region of Smolyan,
- the whole region of Dobrich,
- the whole region of Sofia city,
- the whole region of Sofia Province,
- the whole region of Blagoevgrad,
- the whole region of Razgrad,
- the whole region of Kardzhali,
- the whole region of Burgas,
- the whole region of Varna,
- the whole region of Silistra,
- the whole region of Ruse,
- the whole region of Veliko Tarnovo,
- the whole region of Pleven,
- the whole region of Targovishte,
- the whole region of Shumen,
- the whole region of Sliven,
- the whole region of Vidin,
- the whole region of Gabrovo,
- the whole region of Lovech,
- the whole region of Montana,
- the whole region of Vratza.




2. Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:

Bundesland Brandenburg:

- Landkreis Spree-Neiße:
 - Gemeinde Schenkendöbern,
 - Gemeinde Guben,
 - Gemeinde Jänschwalde,
 - Gemeinde Tauer,
 - Gemeinde Peitz,
 - Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack,
 - Gemeinde Teichland,
 - Gemeinde Heinersbrück,
 - Gemeinde Forst,
 - Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,
 - Gemeinde Neiße-Malxetal,
 - Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,
 - Gemeinde Tschernitz,
 - Gemeinde Döbern,
 - Gemeinde Felixsee,
 - Gemeinde Wiesengrund,
 - Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Wolkenberg, Stradow, Jessen, Pulsberg und Perpe,
 - Gemeinde Welzow,
 - Gemeinde Neuhausen/Spree mit der Gemarkung Gablenz,
 - Gemeinde Drebkau mit den Gemarkungen Greifenhain und Kausche,
- Landkreis Uckermark:
 - Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,
 - Stadt Schwedt/Oder mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemisdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2, Berkholz-Meyenburg, Landin südlich der B2 und Jamikow,
 - Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,
 - Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,
 - Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,
 - Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und der B2 bis Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,
 - Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Mescherin, der Gemarkung Neurochlitz östlich der B2 und der Gemarkung Rosow nördlich der K 7311,



- Landkreis Oberspreewald-Lausitz:
 - Gemeinde Vetschau mit den Gemarkungen Wüstenhain und Laasow,
 - Gemeinde Altdöbern mit den Gemarkungen Reddern, Ranzow, Pritzen, Altdöbern östlich der Bahnstrecke Altdöbern –Großräschen,
 - Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Woschkow, Dörrwalde, Allmosen,
 - Gemeinde Neu-Seeland,
 - Gemeinde Neupetershain,
 - Gemeinde Senftenberg,
 - Gemeinde Schipkau mit den Gemarkungen Hörlitz, Meuro und den Gemarkungen Schipkau und Klettwitz östlich der BAB 13,
 - Gemeinde Schwarzheide östlich der BAB 13,
 - Gemeinde Hohenbocka,
 - Gemeinde Grünewald,
 - Gemeinde Hermsdorf,
 - Gemeinde Kroppen,
 - Gemeinde Ortrand,
 - Gemeinde Großkmehlen,
 - Gemeinde Lindenau,
 - Gemeinde Frauendorf,
 - Gemeinde Ruhland,
 - Gemeinde Guteborn,
 - Gemeinde Schwarzbach,
- Bundesland Sachsen:
 - Landkreis Bautzen,
 - Stadt Dresden:
 - Stadtgebiet nördlich der BAB4 bis zum Verlauf westlich der Elbe, dann nördlich der B6,
 - Landkreis Görlitz,
 - Landkreis Meißen:
 - Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,
 - Gemeinde Ebersbach,
 - Gemeinde Glaubitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
 - Gemeinde Klipphausen östlich der S177,
 - Gemeinde Lampertswalde,
 - Gemeinde Moritzburg,
 - Gemeinde Niederau östlich der B101,
 - Gemeinde Nünchritz östlich der Elbe und südlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
 - Gemeinde Priestewitz,
 - Gemeinde Röderaue östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
 - Gemeinde Schönfeld,
 - Gemeinde Stadt Coswig,



- Gemeinde Stadt Gröditz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
- Gemeinde Stadt Großenhain,
- Gemeinde Stadt Meißen östlich des Straßenverlaufs der S177 bis zur B6, dann B6 bis zur B101, ab der B101 Elbtalbrücke Richtung Norden östlich der Elbe,
- Gemeinde Stadt Radebeul,
- Gemeinde Stadt Radeburg,
- Gemeinde Thienendorf,
- Gemeinde Weinböhla,
- Gemeinde Wülknitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
- Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:
 - Gemeinde Stadt Wilsdruff nördlich der BAB4 zwischen den Abfahrten Wilsdruff und Dreieck Dresden-West.

3. Estonia


Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4. Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:

- Aizkraukles novads,
- Alūksnes novads,
- Augšdaugavas novads,
- Ādažu novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Cēsu novads,
- Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaiku, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Grobiņas, Rucavas, Vērgales, Medzes, Embūtes, Kalvenes, Kazdangas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļā V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules, Grobiņas pilsēta,
- Dobeles novads,
- Gulbenes novads,
- Jelgavas novads,
- Jēkabpils novads,
- Krāslavas novads,
- Kuldīgas novads,
- Ķekavas novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mārupes novads,
- Ogres novads,




- Olaines novads,
- Preiļu novads,
- Rēzeknes novads,
- Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulupes ielas un Daugulupītes, Vangažu pilsēta,
- Salaspils novads,
- Saldus novads,
- Saulkrastu novads,
- Siguldas novads,
- Smiltenes novads,
- Talsu novads,
- Tukuma novads,
- Valkas novads,
- Valmieras novads,
- Varakļānu novads,
- Ventspils novads,
- Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,
- Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,
- Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.


5. Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:

- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Akmenės rajono savivaldybė,
- Birštono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Joniškio rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė,
- Kazlų rūdos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė,



- Kėdainių rajono savivaldybė,
- Klaipėdos rajono savivaldybė,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Kretingos rajono savivaldybė,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybė,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybės: Sasnavos seniūnija,
- Pagėgių savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Panevėžio miesto savivaldybė,
- Palangos miesto savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė,
- Rietavo savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė,
- Plungės rajono savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Skuodo rajono savivaldybė,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Šilutės rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Šilalės rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė,
- Telšių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybės: Klausučių ir Pilviškių seniūnijos,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.



6. Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:

- Békés megye 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952350, 952450, 952650 és 956350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753660, 754150, 754250, 754370, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7. Polonia


Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:

w województwie kujawsko - pomorskim:

- gmina Łasin w powiecie grudziądzkim,

w województwie warmińsko-mazurskim:


- gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
- powiat elbląski,
- powiat miejski Elbląg,
- część powiatu gołdapskiego niewymieniona w części III załącznika I,
- powiat piski,
- powiat bartoszycki,
- powiat olecki,
- część powiatu giżyckiego niewymieniona w części III załącznika I,
- powiat braniewski,
- powiat kętrzyński,
- powiat lidzbarski,
- gminy Dźwierzuty Jedwabno, Pasym, Świętajno, Wielbark, Szczytno i miasto Szczytno w powiecie szczycieńskim,
- powiat mrągowski,
- część powiatu węgorzewskiego niewymieniona w części III załącznika I,
- powiat olsztyński,
- powiat miejski Olsztyn,




- powiat nidzicki,
 - powiat ostródzki,
 - powiat iławski,
 - część powiatu działdowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - część powiatu nowomiejskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- w województwie podlaskim:
- powiat bielski,
 - powiat grajewski,
 - powiat moniecki,
 - powiat sejneński,
 - powiat siemiatycki,
 - powiat hajnowski,
 - gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoly i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
 - powiat białostocki,
 - powiat suwalski,
 - powiat miejski Suwałki,
 - powiat augustowski,
 - powiat sokółski,
 - powiat miejski Białystok,
 - gminy Grabowo, Stawiski, Kolno z miastem Kolno w powiecie kolneńskim,
- w województwie mazowieckim:
- gminy Korczew, Mordy, Paprotnia, Przesmyki w powiecie siedleckim,
 - gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,
 - powiat łosicki,
 - gmina Przyłęk w powiecie zwolenkim,
 - powiat kozienicki,
 - gminy Chotcza i Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,
 - część powiatu radomskiego niewymieniona w części I załącznika I,
 - powiat miejski Radom,
 - powiat szydłowiecki,
 - gminy Czerwonka, Krasnosieltc, Płoniawy-Bramura, Rzewnie, Szelków, Sypniewo w powiecie makowskim,
 - gmina Wieczfnia Kościelna w powiecie mławskim,
 - gminy Radzymin, Wołomin, miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tuszcz położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Łochów – Wołomin, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Dąbrówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wołomińskim,
 - powiat garwoliński,



- gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,
 - część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,
 - gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie wyszkowskim,
 - gmina Sulejówek w powiecie mińskim,
 - powiat otwocki,
 - część powiatu warszawskiego zachodniego niewymieniona w części I załącznika I,
 - powiat warszawski zachodni,
 - powiat legionowski,
 - powiat piaseczyński,
 - powiat pruszkowski,
 - część powiatu grójeckiego niewymieniona w części I załącznika I,
 - gminy Grodzisk Mazowiecki, Żabia Wola, miasto Milanówek, miasto Podkowa Leśna w powiecie grodziskim,
 - gmina Mszczonów w powiecie żyrardowskim,
 - powiat białobrzeski,
 - powiat miejski Warszawa,
 - gminy Chorzele, Jednoróżec, część gminy wiejskiej Przasnysz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od północnej granicy granicy miasta Przasnysz oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy miasta Przasnysz do południowej granicy gminy i łączącej miejscowości Przasnysz – Leszno – Gostkowo w powiecie przasnyskim,
- w województwie lubelskim:
- część powiatu bialskiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - powiat miejski Biała Podlaska,
 - powiat janowski,
 - powiat puławski,
 - powiat rycki,
 - powiat łukowski,
 - powiat lubelski,
 - powiat miejski Lublin,
 - gminy Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Kock, Lubartów z miastem Lubartów, Michów, Ostrówek, w powiecie lubartowskim,
 - powiat łęczyński,
 - powiat świdnicki,
 - powiat biłgorajski,
 - powiat hrubieszowski,
 - powiat krasnostawski,
 - powiat chełmski,



- powiat miejski Chełm,
 - powiat tomaszowski,
 - powiat kraśnicki,
 - część powiatu parczewskiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - powiat opolski,
 - powiat włodawski,
 - część powiatu radzyńskiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - powiat miejski Zamość,
 - powiat zamojski,
- w województwie podkarpackim:
- powiat stalowowolski,
 - powiat lubaczowski,
 - gminy Medyka, Stubno, część gminy Orły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,
 - gmina Laszki, Wiązownica, Radymno z miastem Radymno w powiecie jarosławskim,
 - gmina Kamień w powiecie rzeszowskim,
 - część powiatu leżajskiego niewymieniona w części I załącznika I,
 - powiat niżański,
 - powiat tarnobrzeski,
 - powiat miejski Tarnobrzeg,
 - część powiatu mieleckiego niewymieniona w części I załącznika I,
 - gminy Dębowiec, Krempna, Osiek Jasielski, Skołyszyn, miasto Jasło, część gminy wiejskiej Jasło położona na południe od miasta Jasło, część gminy Nowy Żmigród położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 993 w powiecie jasielskim,
 - gminy Jaśliska, Rymanów, Iwonicz Zdrój, Dukla w powiecie krośnieńskim,
 - gmina Besko, część gminy Zarszyn położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej do wschodniej granicy gminy, część gminy Komańcza położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 889 oraz na południe od drogi nr 889 biegnącej od tego skrzyżowania do północnej granicy gminy w powiecie sanockim,
- w województwie małopolskim:
- gminy Lipinki, Sękowa, Uście Gorlickie, miasto Gorlice, część gminy wiejskiej Gorlice położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Biecz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 w powiecie gorlickim,
- w województwie pomorskim:
- powiat sztumski,
 - gminy Gardeja, Prabuty, Kwidzyn, miasto Kwidzyn, Ryjewo w powiecie kwidzyńskim,
 - gmina Stare Pole, miasto Malbork, część gminy wiejskiej Malbork położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Nogat w powiecie malborskim,



w województwie świętokrzyskim:


- gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,
- gminy Dwikozy, Wilczyce, Zawichost w powiecie sandomierskim,
- część gminy Mirzec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Mirzec, łączącą miejscowości Gadka – Mirzec, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od miejscowości Mirzec do wschodniej granicy gminy w powiecie starachowickim,

w województwie lubuskim:

- gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,
- powiat miejski Gorzów Wielkopolski,
- powiat żarski,
- powiat słuwicki,
- powiat żagański,
- powiat krośnieński,
- powiat zielonogórski
- powiat miejski Zielona Góra,
- powiat nowosolski,
- powiat sulęciński,
- powiat międzyrzecki,
- powiat świebodziński,
- powiat wschowski,

w województwie dolnośląskim:

- powiat zgorzelecki,
- powiat polkowicki,
- powiat wołowski,
- gmina Jeżów Sudecki w powiecie karkonoskim,
- powiat lubiński,
- powiat średzki,
- gmina Mściwojów, Wądroże Wielkie, część gminy Męcinka położona na północ od drogi nr 363 w powiecie jaworskim,
- powiat miejski Legnica,
- powiat legnicki,
- powiat trzebnicki,
- powiat lubański,
- powiat miejski Wrocław,
- gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, Mietków, Kąty Wrocławskie, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,
- gminy Jelcz - Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,



- gmina Bierutów, Dziadowa Kłoda, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,
 - powiat bolesławiecki,
 - powiat milicki,
 - powiat górowski,
 - powiat łógowski,
 - gmina Świerzawa, Wojcieszów, Zagrodno, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,
 - powiat lwówecki,
 - gminy Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Walim, miasto Boguszów - Gorce, miasto Jedlina – Zdrój, miasto Szczawno – Zdrój w powiecie wałbrzyskim,
 - powiat miejski Wałbrzych,
 - część powiatu świdnickiego niewymieniona w części I załącznika I,
- w województwie wielkopolskim:
- powiat wolsztyński,
 - powiat grodziski,
 - powiat kościański,
 - gminy Brodnica, Śrem, część gminy Dolsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na zachód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,
 - gmina Zaniemiśl w powiecie średzkim,
 - gminy Rychtal, Trzcinica w powiecie kępińskim,
 - powiat międzychodzki,
 - powiat nowotomyski,
 - część powiatu obornickiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,
 - powiat miejski Poznań,
 - gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Kórnik, Mosina, Stęszew, Swarzędz, Tarnowo Podgórne, miasto Luboń, miasto Puszczykowo, Rokietnica w powiecie poznańskim,
 - powiat rawicki,
 - gminy Duszniki, Kaźmierz, Ostroróg, Pniewy, Szamotuły, Obrzycko z miastem Obrzycko, część gminy Wronki niewymieniona w części I załącznika I w powiecie szamotulskim,
 - część powiatu gostyńskiego niewymieniona w części I załącznika I,



- gminy Kobylin, Zduny, Krotoszyn, miasto Sulmierzyce w powiecie krotoszyńskim,
- część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sulisław – Łąkociny – Wierzбно w powiecie ostrowskim,
- powiat leszczyński,
- powiat miejski Leszno,

w województwie zachodniopomorskim:

- gmina Boleszkowice, część gminy Myślibórz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 biegnącej od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 26, następnie na zachód od drogi nr 26 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 119 i dalej na zachód od drogi nr 119 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 26 do północnej granicy gminy, część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
- gminy Bielice, Kozielice w powiecie pyrzyckim,
- powiat gryfiński,
- powiat policki,
- powiat miejski Szczecin,
- gminy Goleniów i Stepnica w powiecie goleniowskim,
- gmina Kobylanka w powiecie stargardzkim,


w województwie opolskim:

- gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz, część gminy Grodków położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie brzeskim,
- gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów, Murów, Niemodlin, Tułowice, część gminy Łubniany położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Świerkle – Masów, ulicę Leśną w miejscowości Masów oraz na północ od ulicy Kolanowskiej biegnącej do wschodniej granicy gminy, część gminy Turawa położona na północ od linii wyznaczonej przez ulice Powstańców Śląskich -Kolanowską -Opolską – Koterską w miejscowości Węgry i dalej na północ od drogi łączącej miejscowości Węgry- Kotórz Mały – Turawa – Rzędów – Kadłub Turawski – Zakrzów Turawski biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie opolskim,
- gminy Lasowice Wielkie, Wołczyn, część gminy Kluczbork położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 45, a następnie od tego skrzyżowania na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 do skrzyżowania z ulicą Fabryczną w miejscowości Kluczbork i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ulicę Fabryczna -Dzierżonia – Strzelecka w miejscowości Kluczbork do wschodniej granicy gminy w powiecie kluczborskim,
- powiat namysłowski.


8. Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:

- the whole district of Gelnica,
- the whole district of Poprad
- the whole district of Spišská Nová Ves,
- the whole district of Levoča,



- the whole district of Kežmarok,
- the whole district of Michalovce,
- the whole district of Medzilaborce
- the whole district of Košice-okolie,
- the whole district of Rožnava,
- the whole city of Košice,
- the whole district of Sobrance,
- the whole district of Vranov nad Topľou,
- the whole district of Humenné,
- the whole district of Snina,
- the whole district of Prešov,
- the whole district of Sabinov,
- the whole district of Svidník,
- the whole district of Stropkov,
- the whole district of Bardejov,
- the whole district of Stará Ľubovňa,
- the whole district of Revúca,
- the whole district of Rimavská Sobota,
- in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,
- the whole district of Lučenec,
- the whole district of Poltár,
- the whole district of Zvolen,
- the whole district of Detva,
- the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I,
- the whole district of Banská Štiavnica,
- the whole district of Žarnovica,
- the whole district of Banská Bystrica,
- the whole district of Brezno,
- the whole district of Liptovský Mikuláš,
- in the district of Ružomberok, municipalities of Ružomberok, Liptovská Štiavnica, Štiavnička, Ludrová, Sliače, Likavka, Martinček, Lisková, Turík, Ivachnová, Liptovská Teplá, Liptovský Michal, Bešeňová, Kalameny, Lúčky,
- the whole district of Trebišov',
- the whole district of Zlaté Moravce,
- in the district of Levice the municipality of Kozárovce, Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Malé Kozmálovce, Veľké Kozmálovce, Tlmače, Rybník, Hronské Kosihy, Čajkov, Nová Dedina, Devičany, Bátovce, Pečenice, Jabľoňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská, Drženice, Žemberovce, Hronské Kľačany, Starý Tekov, Podľužany,
- the whole district Turčianske Teplice,
- the whole district Žiar nad Hronom,



- in the district of Prievidza, municipalities of Kamenec pod Vtáčnikom, Bystričany, Čereňany, Oslany, Horná Ves, Radobica,
- in the district of Partizánske, the municipalities of Veľké Uherce, Pažiť, Kolačno, Veľký Klíž, Ješkova Ves, Klátová Nová Ves, Malé Krsteňany, Veľké Krsteňany, Malé Uherce, Partizánske, Brodzany, Krásno, Turčianky, Nednovce, Bošany,
- in the district of Nitra, the municipalities of Pohranice, Hostová, Kolíňany, Malý Lapáš, Dolné Obdokovce, Čeľadice, Veľký Lapáš, Babindol, Malé Chyndice, Golianovo, Klasov, Veľké Chyndice, Nová Ves nad Žitavou, Paňa, Vráble, Tajná, Lúčnica nad Žitavou, Žitavce, Melek, Telince, Čifáre,
- in the district of Topoľčany, the municipalities of Krnča, Prázdnovce, Solčany, Nitrianska Streda, Čeľadince, Kovarce, Súlovce, Oponice,

9. Italia


Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Italia:

regione Piemonte:

- nella provincia di Alessandria, i comuni seguenti: Alessandria, Tortona, Carbonara Scrivia, Frugarolo, Paderna, Spineto Scrivia, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Castelspina, Casal Cermelli, Alice Bel Colle, Terzo, Bistagno, Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grogna, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto d'Orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbellio, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata d'Orba, Castellania Coppi, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano d'Orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardioglio, Stazzano, Borghetto di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone, Spigno Monferrato, Montechiaro d'Acqui, Castelletto d'Erro, Ponti, Denice, Pozzolo Formigaro, Cerreto Grue, Casasco, Montegioco, Montemarzino, Momperone, Merana, Pozzol Groppo, Villaromagnano, Sarezzano, Monleale, Volpedo, Casalnoceto, Alluvioni Piovra, Alzano Scrivia, Bassignana, Berzano di Tortona, Bozzole, Castellar Guidobono, Castelnuovo Scrivia, Frassineto Po, Giarole, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Montecastello, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Rivarone, Sale, San Salvatore Monferrato, Ticineto, Valenza, Valmacca, Viguzzolo, Volpogno, Gamalero, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Carentino, Frascaro, Masio, Oviglio, Felizzano, Quattordio, Solero,
- nella provincia di Asti, i comuni seguenti: Mombaldone, Castel Rocchero, Montabone, Sessame, Monastero Bormida, Roccaverano, Vesime, Cessole, Loazzolo, San Giorgio Scarampi, Olmo Gentile, Bubbio, Rocchetta Palafea, Cassinasso, Castel Boglione, Serole, Calamandrana, Castelletto Molina, Fontanile, Maranzana, Mombaruzzo, Quaranti, Bruno, Canelli, Castelnuovo Belbo, Cortiglione, Incisa Scapaccino, Nizza Monferrato, San Marzano Oliveto, Vaglio Serra, Belveglio, Castello di Annone, Cerro Tanaro, Mombercelli, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, Vinchio,
- nella provincia di Cuneo, i comuni seguenti: Saliceto, Cortemilia, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Santo Stefano Belbo;

regione Liguria:

- nella provincia di Genova, i comuni seguenti: Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia, Fascia, Gorreto, Propata, Rondanina, Neirone, Montebruno, Uscio, Avegno, Recco, Tribogna, Moconesi, Favale di Malvaro, Cicagna, Lorsica, Rapallo, Rezzoaglio, Fontanigorda, Rovegno, Coreglia Ligure, Mezzanego, Borzonasca, Orero, Ne, San Colombano Certenoli, Carasco, Santo Stefano d'Aveto, Cogorno, Chiavari, Leivi, Camogli, Sestri Levante, Casarza Ligure, Lavagna, Zoagli, Santa Margherita Ligure, Portofino,



— nella provincia di Savona, i comuni seguenti: Savona, Cairo Montenotte, Quiliano, Altare, Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello, Mioglia, Giusvalla, Deigo, Vado Ligure, Albissola Marina, Carcare, Plodio, Cosseria, Piana Crixia, Mallare, Pallare, Roccavignale, Millesimo, Cengio,

— nella provincia di La Spezia, i comuni seguenti: Varese Ligure, Maissana, Sesta Godano;

regione Lombardia:

— nella provincia di Pavia, i comuni seguenti: Ponte Nizza, Bagnaria, Brallo di Pregola, Menconico, Zavattarello, Romagnese, Varzi, Val di Nizza, Santa Margherita di Staffora, Cecima, Colli Verdi, Godiasco, Breme, Casei Gerola, Frascarolo, Gambarana, Mede, Sartirana Lomellina, Semiana, Suardi, Torre Beretti e Castellaro, Velezzo Lomellina, Villa Biscossi, Rocca de' Giorgi, Dorno, Lomello, Montalto Pavese, Montesegale, Pieve del Cairo, Alagna, Borgo Priolo, Bressana Bottarone, Barbiano, Ferrera Erbognone, Rivanazzano, Zinasco, Silvano Pietra, Torrazza Coste, Retorbido, Villanova d'Ardenghi, Sannazzaro de' Burgondi, Scaldasole, Calvignano, Carbonara al Ticino, Cava Manara, Codevilla, Cervesina, Gallivola, Gropello Cairoli, Corvino San Quirico, Corana, Mornico Losana, Casatisma, Bastida Pancarana, Castelletto di Branduzzo, Borgoratto Mormorolo, Casteggio, Fortunago, Rocca Susella, Redavalle, Lungavilla, Robecco Pavese, Garlasco, Mezzana Rabattono, Pinarolo Po, San Martino Siccomario, Pizzale, Torricella Verzate, Mezzana Bigli, Montebello della Battaglia, Oliva Gessi, Pieve Albignola, Pancarana, Pietra de' Giorgi, Santa Giuletta, Verretto, Sommo, Valeggio, Voghera, Cornale e Bastida, Zerbolò, Battuda, Bereguardo Borgarello, Borgo San Siro, Certosa di Pavia, Marcignago, Pavia, Rognano, Torre d'Isola, Trivolzio, Trovo, Vellezzo Bellini, Gambolò, Tromello, Vigevano, Ottobiano, San Giorgio di Lomellina, Rea, Travacò Siccomario, San Genesio ed Uniti, Verrua Po, Montescano, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Bosnasco, Santa Maria della Versa, Valle Salimbene, Stradella, Lirio, Albaredo Arnaboldi, Cigognola, Campospinoso, Castana, Arena Po, Broni, Golferenzo, Montù Beccaria, Mezzanino, Montecalvo Versiggia, Portalbera, Zenevredo, Rovescala, San Damiano al Colle, Volpara, San Cipriano Po, Cassolnovo, Spessa, Casorate Primo,

— nella provincia di Milano, i comuni seguenti: Motta Visconti, Besate, Ozzero, Morimondo, Abbiategrasso, Vernate, Casarile, Calvignasco, Bubbiano;

regione Emilia-Romagna:

— nella provincia di Piacenza, i comuni seguenti: Ottone, Zerba, Cerignale, Corte Brugnattella, Ferriere, Agazzano, Gropparello, Bettola, Bobbio, Coli, Farini, Gazzola, Pianello Val Tidone, Piozzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro, Travo, Vigolzone, Alta Val Tidone, Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso, Podenzano, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, Sarmato, Ziano Piacentino, Calendasco,

— nella provincia di Parma, i comuni seguenti: Tornolo, Bedonia, Compiano, Albareto, Bardi, Borgo Val di Taro, Varsi, Valmozzola, Berceto;

— regione Toscana:

— nella provincia di Massa Carrara, i comuni seguenti: Zeri, Pontremoli;

regione Lazio:

— l'area del comune di Roma compresa entro i confini amministrativi dell'Azienda sanitaria locale "ASL RM1";

regione Calabria:

— nella provincia di Reggio Calabria, i comuni seguenti: Cardeto, Motta San Giovanni, Montebello Ionico, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sant'Alessio in Aspromonte, Sinopoli, San Roberto, San Lorenzo, San Procopio, Palmi, Melito di Porto Salvo, Laganadi, Calanna, Melicuccà, Santo Stefano in Aspromonte, Seminara, Reggio Calabria, Scilla, Condofuri, Bagaladi, Bagnara Calabria, Fiumara, Bova Marina, Villa San Giovanni, Campo Calabro;

— regione Basilicata:

— nella provincia di Potenza, i comuni seguenti: Moliterno, Lagonegro, Grumento Nova, Paterno, Tramutola;



— regione Campania:

— nella provincia di Salerno, i comuni seguenti: Sassano, Casaletto Spartano, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Buonabitacolo, Sanza, Padula, Caselle in Pittari.

10. Cechia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Cechia:

Liberecký kraj:

— v okrese Liberec katastrální území obcí Arnoltice u Bulovky, Hajniště pod Smrkem, Nové Město pod Smrkem, Dětrichovec, Bulovka, Horní Řasnice, Dolní Pertoltice, Krásný Les u Frýdlantu, Jindřichovice pod Smrkem, Horní Pertoltice, Dolní Řasnice, Raspenava, Dolní Oldřiš, Ludvíkov pod Smrkem, Lázně Libverda, Háj u Habartic, Habartice u Frýdlantu, Kunratice u Frýdlantu, Víska u Frýdlantu, Poustka u Frýdlantu, Višňová u Frýdlantu, Předlánce, Černousy, Boleslav, Ves, Andělka, Frýdlant, Srbská, Hejnice, Bílý Potok pod Smrkem, Horní Vítkov, Dolní Vítkov, Václavice u Hrádku nad Nisou, Mníšek u Liberce, Mlýnice, Nová Ves u Chrastavy, Dolní Chrastava, Horní Chrastava, Chrastava I, Oldřichov v Hájích, Albrechtice u Frýdlantu, Dětrichov u Frýdlantu, Heřmanice u Frýdlantu, Kristiánov,

— v okrese Česká Lípa katastrální území obcí Bohatice u Zákup, Boreček, Božíkov, Brenná, Doksy u Máchova jezera, Hradčany nad Ploučnicí, Kuřívody, Mimoň, Pertoltice pod Ralskem, Ploužnice pod Ralskem, Provodín, Svěbořice, Veselí nad Ploučnicí, Vranov pod Ralskem.

11. Croazia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Croazia:

Karlovačka županija:

— općina Rakovica

— grad Slunj

— Arapovac, Bandino Selo, Blagaj, Crno Vrelo, Cvijanović Brdo, Cvitović, Čamerovac, Donja Glina, Donje Primišlje, Donje Taborište, Donji Cerovac, Donji Furjan, Donji Kremen, Donji Lađevac, Donji Nikšić, Donji Popovac, Dubrave, Glinsko Vrelo, Gornja Glina, Gornje Primišlje, Gornje Taborište, Gornji Cerovac, Gornji Furjan, Gornji Kremen, Gornji Lađevac, Gornji Nikšić, Gornji Popovac, Grobnik, Jame, Klanac Perjasički, Kosa, Kosijer Selo, Kutanja, Kuzma Perjasička, Lađevačko Selište, Lapovac, Lumbardenik, Mali Vuković, Marindolsko Brdo, Miljevac, Mjesto Primišlje, Novo Selo, Pavlovac, Podmelnica, Polje, Rabinja, Rastoke, Salopek Luke, Sastavak, Slunj, Slunjičica, Snos, Stojmerić, Šlivnjak, Tržić Primišljanski, Veljun, Veljunska Glina, Videkić Selo, Zapoljak, Zečev Varoš,

— općina Cetingrad

— općina Plaški

— Janja Gora, Jezero I Dio, Lapat, Latin, Plaški, Pothum Plaščanski,

— općina Saborsko

— općina Tounj

— Tržić Tounjski

— općina Vojnić

— Donja Brusovača, Dunjak, Jagrovac, Kestenovac, Klokoč, Kusaja, Lipovac Krstinjski, Mračaj Krstinjski, Petrova Poljana, Široka Rijeka,



Sisačko-moslavačka županija:

- općina Dvor
 - Bansko Vrpolje, Buinja, Buinjski Riječani, Čore, Divuša, Donja Oraovica, Donja Stupnica, Donji Javoranj, Draškovac, Dvor, Gage, Glavičani, Golubovac Divuški, Gorička, Gornja Oraovica, Gornja Stupnica, Gornji Javoranj, Grabovica, Grmušani, Gvozdansko, Hrtić, Javnica, Javornik, Jovac, Kepčije, Kosna, Kozibrod, Kuljani, Lotine, Ljeskovac, Ljubina, Majdan, Matijevići, Paukovac, Pedalj, Rogulje, Rudeži, Rujevac, Sočanica, Struga Banska, Šakanlije, Šegestin, Švrakarica, Trgovi, Udetin, Unčani, Vanići, Volinja, Zakopa, Zamlaća, Zrin, Zrinska Draga, Zrinski Brđani, Zut, Kotarani, Donji Dobretin, Gornji Dobretin, Stanić Polje,
- općina Donji Kukuruzari
- općina Majur
- općina Hrvatska Dubica
 - naselje Slabinja, naselje Živaja,
- grad Hrvatska Kostajnica,
- grad Glina,
 - naselje Brestik, naselje Momčilović Kosa, naselje Trnovac Glinski, naselje Martinovići, naselje Mali Gradac, naselje Veliki Gradac,
- grad Petrinja
 - naselje Tremušnjak, naselje Veliki Šušnjar, naselje Donja Pastuša, naselje Gornja Pastuša, naselje Mačkovo Selo, naselje Begovići, naselje Blinja, naselje Dodoši, naselje Miočinovići, naselje Bijelnik, naselje Jabukovac, naselje Jošavica, naselje Gornja Mlinoga,
- općina Sunja
 - naselje Radonja Luka, naselje Čapljani, naselje Drljača, naselje Kladari, naselje Vukoševac, naselje Šaš, naselje Slovinci, naselje Četvrtkovac, naselje Jasenovčani, naselje Papići, naselje Mala Gradusa, naselje Velika Gradusa, naselje Timarci, naselje Mala Paukova, naselje Staza, naselje Kostreši Šaški, naselje Pobrđani, naselje Sjeverovac, naselje Donji Hrastovac.

12. Svezia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Svezia:

County of Västmanland:

- 34% of the municipality of Fagersta, north of road 66 and east of road 68/69,
- 9% of the south parts of the municipality of Norberg, east of road 68/69 and south of road 256,

13. Grecia

— Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Grecia:

- in the regional unit of Serres:
 - the municipal departments of Ligaria and Sisamia (Visaltia Municipality),
 - the municipal departments of Agio Pnevma, Emmanouil Pappas, Metalla, Neo Souli, Pentapoli, Toumba, Chryso, Valtotopi, Mesokomi, Monovrisi, Neos Skopos, Neochori Serron, Paralimni and Psychiko (Emmanouil Pappas Municipality)
 - the municipal departments of Melenikitsi, Nea Tiroloi, Palaiokastro and Skotousa (Irakleia Municipality)
 - the municipal departments of Kala Dendra, Lefkonas, Christos, Elaionas, Eptamila, Oinoussa, Serres, Agia Eleni, Adelfiko, Vamvakousa, Kato Kamila, Kouvouklia, Koumaria, Konstantinato, Peponia, Skoutari, Ano Vrontou, Ano Kamila, Mitrousi, Monoklisia and community department of Orini (Serres Municipality),
 - the municipal departments of Vamvakofito and Sidirokastro and the community departments of Agkistro, Achladochori and Kapnofito (Sintiki Municipality)



- in the regional unit of Drama:
 - the municipal departments of Vathitopos, Granitis, Dasoto, Exohi, Katafito, Kato Vrontou, Ochiro and Perithorio (Kato Nevrokopi Municipality) in the regional unit of Pella:
 - the municipal departments of Vorino, Garefio, Dorothea, Notia, Periklia, Archaggelos, Foustani, Thiriopetra, Filoteia, Neromili, Ida, Konstantia, Milea, Sosandra, Aloros, Aridaia, Theodorakio, Chrisi and Exaplatanios (in Almopia Municipality).
 - the municipal departments of Lakka and Milotopos (Pella Municipality)
 - the municipal departments of Kranea and Mandalo (Skidra Municipality)
- in the regional unit of Kilkis:
 - the municipal departments of Skra, Kastaneri and the community department of Livadia (Peonia Municipality)

PARTE III

1. **Italia**

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:

regione Sardegna:

- nella provincia di Nuoro, i comuni seguenti: Arzana, Baunei, Desulo, Orgosolo, Talana, Triei, Urzulei, Villagrande Strisaili;

regione Calabria:

- nella provincia di Reggio Calabria, i comuni seguenti: Cosoleto, Delianuova, Varapodio, Oppido Mamertina, Molochio, Terranova Sappo Minulio, Platì, Ciminà, Santa Cristina d'Aspromonte, Scido, Ardore, Benestare, Careri, Casignana, Bianco, Bovalino, Sant'Agata del Bianco, Samo, Africo, Brancaleone, Palizzi, Staiti, Ferruzzano, Bova, Caraffa del Bianco, Bruzzano Zeffirio, San Luca, Roghudi, Roccaforte del Greco.

2. **Lituania**

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lituania:


- Marijampolės savivaldybės: Gudelių, Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės, Šunskų, Marijampolės miesto seniūnijos,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybės: Bartnikų, Gižų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

3. **Polonia**

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gmina Banie Mazurskie w powiecie godłapskim,
- gmina Budry, część gminy Pozezdrze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 63 w miejscowości Węgorzewo, a następnie od tego skrzyżowania na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie węgorzewskim,
- część gminy Krukłanki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej do północnej granicy gminy i łączącej miejscowości Leśny Zakątek – Podleśne – Jeziorowskie – Jasieniec – Jakunówko w powiecie giżyckim,



w województwie wielkopolskim:

- część gminy Oborniki położona na północny – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 178 biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z ul. Staszica w miejscowości Oborniki, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez tę ulicę do skrzyżowania z ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego przechodzącą w ul. Armii Poznań, i dalej do skrzyżowania z ul. Objezierską, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez ulicę Objezierską łączącą miejscowości Oborniki – Objezierze do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Objezierze - Kowalewko, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Objezierze - Kowalewko - Zielątkowo do południowej granicy gminy, część gminy Rogoźno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogi łączące miejscowości Rożnowo – Szczytno – Boguniewo – Studzieniec – Budziszewko – Budziszewice w powiecie obornickim,
- gminy Czerwonak, Murowana Goślina, Suchy Las w powiecie poznańskim,
- część gminy Skoki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 197 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 196, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 196 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Skoki i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Skoki – Rościnnno - Grzybowo biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 196 do zachodniej granicy gminy w powiecie wągrowieckim,

w województwie lubelskim:

- gmina Milanów, Jabłoń, Parczew, Siemień, część gminy Dębowa Kłoda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przewłoka-Dębowa Kłoda biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Dębowa Kłoda, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819 biegnącą od miejscowości Dębowa Kłoda do południowej granicy gminy w powiecie parczewskim,
- gmina Wołyn, Komarówka Podlaska, część gminy Radzyń Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski oraz na wschód od miasta Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim,
- część gminy Drelów położona na południe od kanału Wieprz – Krzna, część gminy Wisznice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 w powiecie bialskim,
- gminy Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Serniki, Uścimów w powiecie lubartowskim.

4. Romania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:

- Zona oraşului Bucureşti,
- Judeţul Constanţa,
- Judeţul Satu Mare,
- Judeţul Tulcea,
- Judeţul Bacău,
- Judeţul Bihor,
- Judeţul Bistriţa Năsăud,
- Judeţul Brăila,
- Judeţul Buzău,
- Judeţul Călăraşi,
- Judeţul Dâmboviţa,
- Judeţul Galaţi,
- Judeţul Giurgiu,



- Județul Ialomița,
- Județul Ilfov,
- Județul Prahova,
- Județul Sălaj,
- Județul Suceava
- Județul Vaslui,
- Județul Vrancea,
- Județul Teleorman,
- Județul Mehedinți,
- Județul Gorj,
- Județul Argeș,
- Județul Olt,
- Județul Dolj,
- Județul Arad,
- Județul Timiș,
- Județul Covasna,
- Județul Brașov,
- Județul Botoșani,
- Județul Vâlcea,
- Județul Iași,
- Județul Hunedoara,
- Județul Alba,
- Județul Sibiu,
- Județul Caraș-Severin,
- Județul Neamț,
- Județul Harghita,
- Județul Mureș,
- Județul Cluj,
- Județul Maramureș.

5. **Germania**

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Germania:

Bundesland Brandenburg:

- Kreisfreie Stadt Cottbus,
- Landkreis Spree-Neiße:
 - Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Hänchen, Klein Gaglow, Kolkwitz, Gulben, Papitz, Glinzig, Limberg und Krieschow,
 - Gemeinde Drebkau mit den Gemarkungen Jehserig, Domsdorf, Drebkau, Laubst, Leuthen, Siewisch, Casel und der Gemarkung Schorbus bis zur L521,
 - Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Groß Oßnig, Klein Döbbern, Groß Döbbern, Haasow, Kathlow, Frauendorf, Köppatz, Roggosen, Sergen, Komptendorf, Laubsdorf, Neuhausen, Drieschnitz, Kahsel und Bagenz,
 - Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Sellessen, Bühlow, Groß Buckow, Klein Buckow, Spremberg, Radewiese und Straußdorf.



6. Grecia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Grecia:


- in the regional unit of Drama
 - the municipal departments of Achladea, Mikrokleisoura, Pagoneri, Potamoi, Volakas, Kato Nevrokopi, Lefkogeia, Mikromilea and Chrysokefalo (Kato Nevrokopi Municipality),
 - part of the community department of Sidironero (Drama Municipality),
- in the regional unit of Serres:
 - the municipal departments of Irakleia, Valtero, Dasochori, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Pontismeno, Chrysochorafa, Ammoudia, Gefioudi, Triada, Cheimaros, Zeugolatio, Kalokastro, Livadochori and Strimoniko (Irakleia Municipality),
 - the municipal departments of Kamaroto, Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori Sintikis, Platanakia, Kastanousi, Rodopoli, Ano Poroia, Kato Poroia, Akritochori, Neo Petritsi, Vyroneia, Megalochori, Mandraki, Strymonochori, Charopo, Chorero and Gonimo, part of the municipal department of Sidirokastro and the community department of Promahonas (Sintiki Municipality),
 - the municipal departments of Anagennisi, Vamvakia and Provatas (Serres Municipality),
 - the municipal departments of Ampeloi, Vergi, Dimitritsi, Nikokleia, Triantafilia, Agios Dimitrios, Aidonochori, Eukarpia, Ivira, Mavrothalasa, Tragilos, Achinos, Dafni, Zervochori, Lefkotopos, Patrikios, Sitochori, Choumniko, Agia Paraskevi, Anthi, Therma, Nigrita, Terpni, Flampouro and Kastanochori (Visaltia Municipality),
 - the municipal department of Nea Kerdilia (Amfipoli Municipality),
- in the regional unit of Kilkis:
 - the municipal departments of Vathi, Agios Markos, Pontokerasea, Drosato, Amaranta, Antigoneia, Gerakario, Kokkinia, Tripotamos, Fyska, Myriofyto, Kentriko, Mouries, Agia Paraskevi, Stathmos Mourion, Kato Theodoraki, Melanthio, Anavrito, Elliniko, Eptalofos, Eukarpia, Theodosia, Isoma, Koiladi, Koronouda, Kilkis, Lipsidrio, Stavrochori, Plagia, Cherso and Terpillos (Kilkis Municipality),
- in the regional unit of Thessaloniki:
 - the municipal departments of Vertiskos, Ossa, Karteres, Lahanas, Leukochori, Nikopoli, Xilopoli, Krioneri, Askos and Sochos (Lagadas Municipality),
 - the municipal departments of Arethousa, Mavrouda, Skepato, Stefanina, Asprovalta, Vrasna, Melisourgos, Nea Apolonia, Peristeronas, Nimfopetra, Profitis, Apolonia, Modi, Nea Maditos, Ano Stauros, Volvi, Stauros and Philadelphio (Volvi Municipality),
- in the regional unit of Chalkidiki:
 - the municipal departments of Arnaia, Varvara, Neochori, Palaiochori, Stanos, Olimpiada and Stagira (Aristotelis Municipality),
 - the municipal departments of Krimni and Marathousa (Poligiros Municipality).

7. Croazia


Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Croazia:

Vukovarsko srijemska županija:

- općina Drenovci
- općina Gunja
- općina Privlaka



- općina Babina Greda
- grad Županja
- grad Otok
- grad Vinkovci
- općina Vrbanja
- općina Nijemci
- općina Bošnjaci
- općina Cerna
- općina Štitar
- općina Gradište
- općina Stari Jankovci
- općina Andrijaševci
- općina Tompojevci
- općina Bogdanovci
- općina Vođinci
- općina Nuštar
- općina Ivankovo
- općina Tovarnik
- općina Jarmina
- općina Stari Mikanovci
- općina Markušica
- općina Borovo
- općina Lovas
- općina Negoslavci
- grad Ilok
- grad Vukovar
- općina Tordinci
- općina Trpinja
- Brodsko-posavska županija
- općina Sikirevci
- općina Gundinci
- općina Slavonski Šamac
- općina Velika Kopanica
- općina Oprisavci
- općina Vrpolje
- Osječko-baranjska županija
- općina Semeljci
- općina Viškovci
- općina Strizivojna



- općina Vuka
 - grad Đakovo
 - općina Gorjani
 - općina Šodolovci
 - općina Vladislavci
 - općina Antunovac, naselje Ivanovac
 - općina Ernestinovo
 - općina Punitovci
 - općina Satnica Đakovačka, naselje Satnica Đakovačka
 - općina Čepin
 - općina Podgorač, naselja Poganovci i Budimci
-




ALLEGATO II

**AREE ISTITUITE A LIVELLO DELL'UNIONE COME ZONE INFETTE O ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI,
COMPREDENTI ZONE DI PROTEZIONE E ZONE DI SORVEGLIANZA****(di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 2)**

Parte A – Aree istituite come zone infette a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia

Parte B – Aree istituite come zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e zone di sorveglianza, a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia”

24CE1506



DECISIONE (PESC) 2024/951 DEL CONSIGLIO**del 22 marzo 2024****che modifica la decisione (PESC) 2020/1999 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,


vista la decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1999.
- (2) L'8 dicembre 2020, nella dichiarazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, a nome dell'Unione europea, relativa al regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani, l'Unione e i suoi Stati membri hanno ribadito il loro forte impegno a favore della promozione e protezione dei diritti umani in tutto il mondo. Il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani sottolinea la determinazione dell'Unione a rafforzare il proprio ruolo nella lotta contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani in tutto il mondo. Far sì che tutti possano godere dei propri diritti umani è un obiettivo strategico dell'Unione. Il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani è un valore fondamentale dell'Unione e della sua politica estera e di sicurezza comune.
- (3) L'Unione è profondamente preoccupata per il costante deterioramento della situazione dei diritti umani in Russia. La guerra di aggressione illegale, ingiustificata e non provocata della Russia contro l'Ucraina ha ulteriormente accelerato la repressione interna in Russia, limitando drasticamente la libertà di opinione e di espressione e la libertà dei media e introducendo una censura di guerra.
- (4) L'Unione continua a condannare con fermezza il forte aumento della legislazione restrittiva e la repressione sistematica nei confronti della società civile e dei difensori dei diritti umani, nonché l'implacabile giro di vite contro i media indipendenti, singoli giornalisti e operatori dei media, membri dell'opposizione politica e altre voci critiche che operano in tutta la Russia e al suo esterno.
- (5) Il 19 febbraio 2024, nella dichiarazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, a nome dell'Unione europea, sulla morte di Alexei Navalny, l'Unione ha espresso indignazione per la sua morte e ha ricordato la propria ripetuta condanna riguardo all'avvelenamento e alle azioni di matrice politica adottate nei suoi confronti, tra cui la detenzione e i maltrattamenti nel sistema carcerario. Ha sottolineato che l'Unione farà tutto quanto in suo potere affinché la leadership politica e le autorità della Russia siano chiamate a rispondere della sua morte e imporrà ulteriori sanzioni.
- (6) L'Unione esorta nuovamente la Russia a rilasciare immediatamente e incondizionatamente tutte le persone detenute sulla base di accuse di matrice politica.
- (7) In tale contesto, è opportuno inserire 33 persone e 2 entità nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui all'allegato della decisione (PESC) 2020/1999.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2020/1999,

(1) GUL 410 I del 7.12.2020, pag. 13.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione (PESC) 2020/1999 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2024

Per il Consiglio
Il presidente
H. LAHBIB




ALLEGATO


L'allegato della decisione (PESC) 2020/1999 è così modificato:

1) nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nella rubrica «A. Persone fisiche» sono aggiunte le voci seguenti:


	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«73.	Yuri KONOVEEV	Юрий КОНОВЕЕВ (grafia russa)	Carica: capo del distaccamento SUS «ПКТ» nella colonia penitenziaria IK-3 Data di nascita: 7.5.1987 Luogo di nascita: Rivne, ex URSS (ora Ucraina) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Yuri Konoveev è capo del distaccamento SUS e delle celle di punizione «PKT» (noto anche come capo del dipartimento del lavoro educativo) nella colonia penitenziaria IK-3, dove lavora almeno dal 2019. Alexei Navalny è stato posto sotto la sua autorità dal 25 dicembre 2023 fino alla sua morte il 16 febbraio 2024. In tale carica, Konoveev soprintendeva ai reparti responsabili dei maltrattamenti subiti da Alexei Navalny e interagiva direttamente con lui almeno una volta al mese. In quanto responsabile delle celle di punizione, ha garantito che a Navalny fosse imposto un regime di isolamento fisico massimo. In qualità di soprintendente alla (ri)educazione dei detenuti, è stato responsabile del sostegno a un sistema concepito per piegare la volontà dei detenuti, creando un senso di totale disperazione e condizioni di vita disumane. Secondo le testimonianze, le violazioni dei diritti umani venivano commesse nel quadro del lavoro educativo dei detenuti e la tortura era esplicitamente prevista nei documenti operativi dei dipartimenti. Yuri Konoveev era inoltre responsabile dei test investigativi e delle aree per l'esercizio in cui Alexei Navalny si sarebbe sentito male. La colonia penitenziaria IK-3 è nota per le pressioni fisiche e psicologiche esercitate sui prigionieri e per il totale isolamento, la tortura e la violenza a cui sono sottoposti. Yuri Konoveev è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024




	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
74.	Alexei Vassilyevich LISYUK alias Alexei Vassilyevich LYSYUK	Алексей Васильевич ЛИСЮК (grafia russa)	Carica: medico specializzato in igiene generale; capo dell'unità medica nella colonia penitenziaria IK-3 Data di nascita: 1984 Luogo di nascita: Ussuriysk, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Alexei Lisyuk è un medico specializzato in igiene generale ed è capo dell'unità medica della colonia penitenziaria IK-3 almeno dall'agosto 2023. In tale carica, Lisyuk è stato responsabile della salute di Alexei Navalny dal 25 dicembre 2023 fino alla sua morte il 16 febbraio 2024. Lisyuk ha trascurato le drammatiche condizioni di detenzione e di salute di Navalny, non ha garantito che la sua unità disponesse di adeguate capacità di rianimazione e il 16 febbraio 2024 non ha predisposto il trasporto in tempo utile di Navalny all'ospedale più vicino dopo che aveva perso conoscenza. La colonia penitenziaria IK-3 è nota per le pressioni fisiche e psicologiche esercitate sui prigionieri e per il totale isolamento, la tortura e la violenza a cui sono sottoposti, nonché per la scarsa qualità dei servizi medici. Lisyuk è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti.	22.3.2024
75.	Wadim Konstantinowitsch KALININ	Вадим Константинович КАЛИНИН	Carica: capo della colonia penitenziaria IK-3 Data di nascita: 7.3.1973 Luogo di nascita: Russia Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Wadim Konstantinowitsch Kalinin è il capo della colonia penitenziaria IK-3. All'interno della catena di comando della colonia penitenziaria IK-3, in quanto membro ufficiale del «personale di comando di alto livello» del servizio penitenziario federale russo (FSIN) con un ruolo dirigenziale, è direttamente incaricato delle decisioni esecutive e pertanto è responsabile delle condizioni generali di detenzione nella colonia penitenziaria IK-3. La colonia penitenziaria IK-3, comunemente nota come "Polar Wolf", è il luogo in cui è deceduto in circostanze misteriose il politico dell'opposizione Alexei Navalny, ivi detenuto. Durante la sua detenzione nella colonia penitenziaria IK-3 Navalny ha subito, tra l'altro, violenze fisiche quali torture e il dimiego di acqua calda e vestiti adeguati in inverno, di assistenza medica, nonché di cibo e acqua. Wadim Konstantinowitsch Kalinin è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024




	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
76.	Sergey Nikolaevich KORZHOV	Сергей Николаевич КОРЖОВ (grafia russa)	Carica: vicescapo della colonia penitenziaria IK-3 Luogo di nascita: Russia Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Sergey Nikolaevich Korzhov è vicescapo della colonia penitenziaria IK-3. All'interno della catena di comando della colonia penitenziaria IK-3, in quanto membro ufficiale del "personale di comando di alto livello" del servizio penitenziario federale russo (FSIN) con un ruolo dirigenziale, è direttamente incaricato delle decisioni esecutive e pertanto è responsabile delle condizioni generali di detenzione nella colonia penitenziaria IK-3. La colonia penitenziaria IK-3, comunemente nota come "Polar Wolf", è il luogo in cui è deceduto in circostanze misteriose il politico dell'opposizione Alexei Navalny, ivi detenuto. Durante la sua detenzione nella colonia penitenziaria IK-3 Navalny ha subito, tra l'altro, violenze fisiche quali torture e il diniego di acqua calda e vestiti adeguati in inverno, di assistenza medica, nonché di cibo e acqua. Sergey Nikolaevich Korzhov è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024
77.	Vasily Alexandrovich VYDRIN	Василий Александрович ВЬДРИН (grafia russa)	Carica: vicescapo della colonia penitenziaria IK-3 Luogo di nascita: Russia Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Vasily Alexandrovich Vydrin è vicescapo della colonia penitenziaria IK-3. All'interno della catena di comando della colonia penitenziaria IK-3, in quanto membro ufficiale del "personale di comando di alto livello" del servizio penitenziario federale russo (FSIN) con un ruolo dirigenziale, è direttamente incaricato delle decisioni esecutive e pertanto è responsabile delle condizioni generali di detenzione nella colonia penitenziaria IK-3. La colonia penitenziaria IK-3, comunemente nota come "Polar Wolf", è il luogo in cui è deceduto in circostanze misteriose il politico dell'opposizione Alexei Navalny, ivi detenuto. Durante la sua detenzione nella colonia penitenziaria IK-3 Navalny ha subito, tra l'altro, violenze fisiche quali torture e il diniego di acqua calda e vestiti adeguati in inverno, di assistenza medica, nonché di cibo e acqua. Vasily Alexandrovich Vydrin è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024



	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
78.	Vladimir Ivanovich ПІЛІПСЬКІК	Владимир Иванович ПІЛІПСЬКІК	Carica: vicescaro della colonia penitenziaria IK-3 Luogo di nascita: Russia Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Vladimir Ivanovich Pilipchik è vicescaro della colonia penitenziaria IK-3. All'interno della catena di comando della colonia penitenziaria IK-3, in quanto membro ufficiale del "personale di comando di alto livello" del servizio penitenziario federale russo (FSIN) con un ruolo dirigenziale, è direttamente incaricato delle decisioni esecutive e pertanto è responsabile delle condizioni generali di detenzione nella colonia penitenziaria IK-3. La colonia penitenziaria IK-3, comunemente nota come "Polar Wolf", è il luogo in cui è deceduto in circostanze misteriose il politico dell'opposizione Alexei Navalny, ivi detenuto. Durante la sua detenzione nella colonia penitenziaria IK-3 Navalny ha subito, tra l'altro, violenze fisiche quali torture e il diniego di acqua calda e vestiti adeguati in inverno, di assistenza medica, nonché di cibo e acqua. Vladimir Ivanovich Pilipchik è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024
79.	Alexander Vladimirovich GOLYAKOV	Александр Владимирович ГОЛЯКОВ	Carica: vicescaro della colonia penitenziaria IK-3 Luogo di nascita: Russia Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Alexander Vladimirovich Golyakov è vicescaro della colonia penitenziaria IK-3. All'interno della catena di comando della colonia penitenziaria IK-3, in quanto membro ufficiale del "personale di comando di alto livello" del servizio penitenziario federale russo (FSIN) con un ruolo dirigenziale, è direttamente incaricato delle decisioni esecutive e pertanto è responsabile delle condizioni generali di detenzione nella colonia penitenziaria IK-3. La colonia penitenziaria IK-3, comunemente nota come "Polar Wolf", è il luogo in cui è deceduto in circostanze misteriose il politico dell'opposizione Alexei Navalny, ivi detenuto. Durante la sua detenzione nella colonia penitenziaria IK-3 Navalny ha subito, tra l'altro, violenze fisiche quali torture e il diniego di acqua calda e vestiti adeguati in inverno, di assistenza medica, nonché di cibo e acqua. Alexander Vladimirovich Golyakov è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024




	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
80.	Alexander Valerievich OBRAZTSOV	Александр Валерьевич ОБРАЗЦОВ (grafia russa)	<p>Carica: vicescapo della colonia penitenziaria IK-3</p> <p>Luogo di nascita: Russia</p> <p>Cittadinanza: russa</p> <p>Sesso: maschile</p>	<p>Alexander Valerievich Obraztsov è vicescapo della colonia penitenziaria IK-3.</p> <p>In tale carica, è direttamente responsabile delle condizioni di detenzione nella colonia penitenziaria IK-3. La colonia penitenziaria IK-3, comunemente nota come "Polar Wolf", è il luogo in cui è deceduto in circostanze misteriose il politico dell'opposizione Alexei Navalny, ivi detenuto. Durante la sua detenzione nella colonia penitenziaria IK-3 Navalny ha subito, tra l'altro, violenze fisiche quali torture e il diniego di acqua calda e vestiti adeguati in inverno, di assistenza medica, nonché di cibo e acqua.</p> <p>Alexander Valerievich Obraztsov è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.</p>	22.3.2024
81.	Igor Borisovich RAKITIN	Игорь Борисович РАКИТИН (grafia russa)	<p>Carica: direttore della direzione del servizio penitenziario federale della regione autonoma di Yamalo-Nenets</p> <p>Data di nascita: 5.10.1973</p> <p>Luogo di nascita: oblast di Tyumen, ex URSS (ora Federazione russa)</p> <p>Cittadinanza: russa</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>Codice di identificazione fiscale: 100602094834</p>	<p>Igor Borisovich Rakitin è il direttore della direzione del servizio penitenziario federale della regione autonoma di Yamalo-Nenets della Federazione russa dal 28 luglio 2020.</p> <p>Sotto il suo comando si è instaurato un modello di torture diffuso e sistematico nelle colonie penitenziarie della regione autonoma di Yamalo-Nenets. Sotto il suo comando sono state messe in atto pratiche di tortura nelle colonie penitenziarie IK-3 "Polar Wolf" e IK-8 "Polar Bear". Tale modello prevede la privazione di cure mediche, percosse, lunghi periodi di isolamento, privazione di cibo e iniezioni di sostanze sconosciute.</p> <p>Nella carica di direttore della direzione del servizio penitenziario federale della regione autonoma di Yamalo-Nenets, Igor Borisovich Rakitin è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.</p>	22.3.2024



	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
82.	Valeriy Gennadyevich BOYARINEV	Валерий Геннадьевич БОЯРИНЕВ (grafia russa)	<p>Carica: primo vicedirettore del servizio penitenziario federale della Federazione russa</p> <p>Grado: Maggiore Generale</p> <p>Cittadinanza: russa</p> <p>Data di nascita: 2.9.1970</p> <p>Luogo di nascita: Berezovskiy, Krai di Krasnoyarskiy, ex URSS (ora Federazione russa)</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>Codice di identificazione fiscale: 190113308460</p>	<p>Valeriy Gennadyevich Boyarinov è il primo vicedirettore del servizio penitenziario federale della Federazione russa dal 4 luglio 2022. È stato nominato tramite decreto del presidente della Federazione russa.</p> <p>Sotto il suo comando si è instaurato un modello di torture diffuso e sistematico nelle colonie penitenziarie russe, compresa la colonia carceraria in cui Alexei Navalny era stato posto in detenzione. Tale modello prevede la privazione di cure mediche, percosse, lunghi periodi di isolamento, privazione di cibo e iniezioni di sostanze sconosciute.</p> <p>Nella sua carica di primo vicedirettore, Valeriy Gennadyevich Boyarinov ha impartito personalmente l'ordine di limitare la quantità di cibo che Navalny poteva acquistare durante la sua permanenza nella colonia penitenziaria IK-6 nell'oblast di Vladimirskaya.</p> <p>Tre giorni dopo la morte di Navalny in una colonia penitenziaria sotto la sua supervisione, Boyarinov è stato promosso a Maggiore Generale del servizio interno tramite decreto presidenziale.</p> <p>Valeriy Gennadyevich Boyarinov è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.</p>	22.3.2024



	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
83.	Dmitriy Andreevich ARTYUKHOV	Дмитрий Андреевич АРТЮХОВ (grafia russa)	<p>Carica: governatore della regione autonoma di Yamalo-Nenets</p> <p>Cittadinanza: russa</p> <p>Data di nascita: 17.2.1988</p> <p>Luogo di nascita: oblast di Tyumen, ex URSS (ora Federazione russa)</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>Codice di identificazione fiscale: 720414941639</p>	<p>Dmitriy Andreevich Artyukhov è il governatore della regione autonoma di Yamalo-Nenets della Federazione russa dal 29 maggio 2018.</p> <p>Sotto il suo governo è stato documentato un modello di torture diffuso e sistematico nelle colonie penitenziarie della regione, compresa la colonia in cui Alexei Navalny era stato posto in detenzione. Tale modello prevede la privazione di cure mediche, percosse, lunghi periodi di isolamento, privazione di cibo e iniezioni di sostanze sconosciute.</p> <p>Gli incontri tra Dmitriy Andreevich Artyukhov e il capo del sistema penitenziario dimostrano una consapevolezza e un condono di tali pratiche da parte dell'amministrazione regionale, oltre a mettere in luce la stretta cooperazione tra l'amministrazione regionale e il servizio penitenziario.</p> <p>Nella carica di governatore della regione autonoma di Yamalo-Nenets, Dmitriy Andreevich Artyukhov ha sostenuto ed è stato coinvolto in gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.</p>	22.3.2024
84.	Kirill Sergeevich NIKIFOROV	Кирилл Сергеевич НИКИФОРОВ (grafia russa)	<p>Carica: giudice presso il tribunale della città di Kovrov</p> <p>Data di nascita: 14.3.1992</p> <p>Cittadinanza: russa</p> <p>Sesso: maschile</p>	<p>Kirill Sergeevich Nikiforov è giudice presso il tribunale della città di Kovrov, che ha respinto la causa del leader dell'opposizione Alexei Navalny avverso la colonia IK-6 per impugnarne il suo trasferimento a una cella di punizione per 12 giorni. Durante il periodo trascorso nella colonia IK-6, Alexei Navalny veniva collocato periodicamente dai funzionari carcerari in una cella di punizione per presunte infrazioni minori. Di conseguenza ha passato mesi in isolamento, il che ha peggiorato drasticamente il suo stato di salute.</p> <p>Pertanto, nella sua carica di giudice presso il tribunale della città di Kovrov, è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui detenzioni arbitrarie, torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione, che destano serie preoccupazioni per quanto riguarda gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all'articolo 21 TUE.</p>	22.3.2024



	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
85.	Andrey Aleksandrovich SUVOROV	Андрей Александрович СУВОРОВ	Carica: giudice presso il tribunale della città di Mosca Data di nascita: 2.3.1980 Luogo di nascita: Russia Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Andrey Aleksandrovich Suvorov è giudice presso il tribunale della città di Mosca, che nel 2023 ha condannato Alexei Navalny a 19 anni in una colonia a regime speciale in condizioni disumane, il che ha portato a un grave peggioramento del suo stato di salute. Pertanto, nella sua carica di giudice presso il tribunale della città di Mosca, Andrey Aleksandrovich Suvorov è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui detenzioni arbitrarie, torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, nonché la violazione della libertà di opinione e di espressione, che destano serie preoccupazioni per quanto riguarda gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all'articolo 21 TUE.	22.3.2024
86.	Aleksandr Aleksandrovich MUKHANOV	Александр Александрович МУХАНОВ	Carica: direttore della colonia IK-2 Data di nascita: 7.12.1984 Luogo di nascita: Russia Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Aleksandr Aleksandrovich Mukhanov è il direttore della colonia correttiva n. 2 (IK-2), in cui Alexei Navalny è stato detenuto da marzo 2021 a giugno 2022. La colonia IK-2 è nota per le sue scarse condizioni detentive. A Navalny, avvelenato da poco, era stato infatti negato l'accesso ai medici civili in detta colonia, benché il suo stato di salute fosse in pericolo. In tale carica, Aleksandr Aleksandrovich Mukhanov è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, in particolare torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024
87.	Roman Aleksandrovitch VIDYUKOV	Роман Александрович ВИДУКОВ (grafia russa)	Carica: investigatore presso il comitato investigativo di Stato della Federazione russa Data di nascita: 30.7.1980 Luogo di nascita: Russia Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Roman Aleksandrovitch Vidyukov è investigatore presso il comitato investigativo di Stato della Federazione russa. Ha condotto l'indagine relativa a uno dei casi in cui Alexei Navalny è stato coinvolto e condannato a nove anni di carcere nel 2022. È stato inoltre membro della squadra per le indagini preliminari in relazione al caso di "riciclaggio" contro la fondazione anticorruzione di Navalny. Ha poi guidato l'indagine nei confronti di Lilia Chanyshva, ex capo del quartier generale di Navalny a Ufa, condannata per "creazione di una comunità estremista". A Lilia Chanyshva è stata inflitta una pena di sette anni e mezzo di carcere nel 2023.	22.3.2024



	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
88.	Evgenia Sergeevna NIKOLAEVA	Евгения Сергеевна НИКОЛАЕВА (grafia russa)	Carica: giudice presso il tribunale del distretto Basmany a Mosca Data di nascita: 9.7.1981 Luogo di nascita: Russia Cittadinanza: russa Sesso: femminile	<p>Nel corso di detti procedimenti giudiziari, Roman Alexandrovich Vidyukov avrebbe minacciato un testimone al fine di costringerlo a testimoniare a favore dell'indagine durante il caso di frode riguardante Navalny.</p> <p>È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, compresi arresti o detenzioni arbitrari e la violazione della libertà di opinione e di espressione, che destano serie preoccupazioni per quanto riguarda gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all'articolo 21 TUE.</p> <p>Evgenia Sergeevna Nikolaeva è giudice presso il tribunale del distretto Basmany a Mosca dal 2016.</p> <p>Ha emanato una serie di sentenze nei confronti di oppositori politici (tra cui Alexei Navalny, Ilya Yashin e Vladimir Kara-Murza), contribuendo in tal modo alla repressione politica in Russia. Nell'ottobre 2023 ha posto per due mesi in custodia cautelare Alexey Liptser e Igor Sergunin, legali di Navalny. In precedenza aveva creato a più riprese ostacoli per i prigionieri politici, anche prolungando i termini di detenzione nel centro di custodia cautelare per Lilia Chanysheva, ex capo del quartier generale di Navalny a Ufa. Si è inoltre rifiutata di prendere in esame le denunce per l'azione del comitato investigativo della Federazione russa in merito all'accusa di avvelenamento di Navalny.</p> <p>Nella sua posizione, è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, compresi arresti o detenzioni arbitrari e la violazione della libertà di opinione e di espressione, che destano serie preoccupazioni per quanto riguarda gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all'articolo 21 TUE.</p>	22.3.2024




	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
89.	Natalia Nikolaevna DUDAR	Наталья Николаевна ДУДАРЬ (grafia russa)	<p>Carica: giudice presso il tribunale del distretto Basmany a Mosca</p> <p>Data di nascita: 13.6.1974</p> <p>Luolo di nascita: Russia</p> <p>Cittadinanza: russa</p> <p>Sesso: femminile</p>	<p>Natalia Nikolaevna Dudar è giudice presso il tribunale del distretto Basmany a Mosca.</p> <p>Nella sua posizione, ha emanato una serie di sentenze nei confronti di manifestanti pacifici e oppositori politici, tra cui dipendenti della fondazione anticorruzione di Alexey Navalny (FBK), Ilya Yashin e Vladimir Kara-Murza. Ha dato ordine di condurre perquisizioni nei confronti di dipendenti della FBK e di intercettare i loro telefoni. Ha prorogato la detenzione nel centro di custodia cautelare di Lilia Chanyshva, ex capo del quartier generale di Navalny a Ufa, accusata della creazione di una comunità estremista.</p> <p>Natalia Nikolaevna Dudar è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, in particolare arresti o detenzioni arbitrari, e della violazione della libertà di opinione e di espressione che desta serie preoccupazioni per quanto riguarda gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all'articolo 21 TUE.</p>	22.3.2024
90.	Oleg Vladimirovich SEVOSTYANOV	Олег Владимирович СЕВОСТЬЯНОВ	<p>Carica: capo del dipartimento del ministero della Giustizia russo per l'okrug autonomo di Yamalo-Nenets</p> <p>Data di nascita: 16.10.1968</p> <p>Luolo di nascita: Bratsk, regione di Irkutsk, ex URSS (ora Federazione russa)</p> <p>Cittadinanza: russa</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>Codice di identificazione fiscale: 622701024605</p>	<p>Oleg Vladimirovich Sevostyanov è un alto funzionario russo, capo del dipartimento del ministero della Giustizia russo per l'okrug autonomo di Yamalo-Nenets.</p> <p>In tale posizione, è responsabile di garantire la protezione dei diritti umani e civili e delle libertà nell'okrug autonomo di Yamalo-Nenets. La colonia penitenziaria IK-3, in cui il politico dell'opposizione Alexei Navalny è deceduto e che è nota per le pressioni fisiche e psicologiche esercitate sui prigionieri e per il totale isolamento, la tortura e la violenza a cui sono sottoposti, nonché per la scarsa qualità dei servizi medici, si trova nell'okrug autonomo di Yamalo-Nenets.</p> <p>Oleg Vladimirovich Sevostyanov è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.</p>	22.3.2024




	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
91.	Vsevolod Lvovich VUKOLOV	Всеволод Львович ВУКОЛОВ (grafia russa)	Carica: viceministro della Giustizia della Federazione russa Data di nascita: 7.4.1969 Luogo di nascita: Mosca, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile Codice di identificazione fiscale: 770405292394	Vsevolod Lvovich Vukolov è un alto funzionario russo, viceministro della Giustizia della Federazione russa. In tale posizione, è responsabile della supervisione del servizio penitenziario federale e del dipartimento delle politiche statali nel settore del sistema penitenziario. È stato pertanto responsabile dell'esecuzione di pene detentive nei confronti del politico dell'opposizione russa Alexei Navalny, della sua sicurezza e del suo benessere nelle carceri russe. Avendone supervisionato la detenzione, è in ultima istanza responsabile della morte di Alexei Navalny nella colonia penitenziaria IK-3. Vsevolod Lvovich Vukolov è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024
92.	Viktor Evdokimovich GAVRILOV	Виктор Евдокимович ГАВРИЛОВ (grafia russa)	Carica: capo del dipartimento dei trasporti del servizio per la sicurezza economica del Servizio federale di sicurezza (FSB) della Federazione russa Data di nascita: 1961 Cittadinanza: russa Sesso: maschile Persone associate: Aleksandr Vasilievich Bortnikov	Viktor Evdokimovich Gavrilov è il capo del dipartimento dei trasporti del servizio per la sicurezza economica del Servizio federale di sicurezza (FSB). In tale posizione, è stato responsabile del coordinamento di varie agenzie governative dopo l'arrivo del politico dell'opposizione Alexei Navalny a Mosca in seguito al suo trattamento contro l'avvelenamento da Novichok nel 2021. Le sue azioni hanno facilitato e consentito l'arresto e la detenzione di Alexei Navalny. Viktor Evdokimovich Gavrilov è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, arresti e detenzioni arbitrari, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024




	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
93.	Илья Nikolayevich KRUGLYSHEV	Илья Николаевич КРУГЛЫШЕВ (grafia russa)	<p>Carica: consigliere giuridico senior del servizio giuridico del dipartimento organizzativo e di analisi del servizio penitenziario federale della regione di Vladimir</p> <p>Grado: Capitano</p> <p>Data di nascita: 23.2.1986</p> <p>Cittadinanza: russa</p> <p>Sesso: maschile</p>	<p>Илья Nikolayevich Kruglyshev è un alto funzionario russo. È consigliere giuridico senior del servizio giuridico del dipartimento organizzativo e di analisi del servizio penitenziario federale della regione di Vladimir e ha rappresentato la colonia penitenziaria IK-6 nelle cause intentate da Alexei Navalny contro tale colonia penitenziaria.</p> <p>In tale posizione, ha contribuito direttamente a creare condizioni di tortura per Alexei Navalny nella colonia penitenziaria n. 6 di Melekhovo, nella regione di Vladimir. Inoltre, non ha tenuto conto delle denunce relative alle condizioni di sconto della pena presentate da Alexei Navalny (comprese le denunce relative all'impossibilità di acquistare porzioni supplementari di cibo).</p> <p>Илья Nikolayevich Kruglyshev è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.</p>	22.3.2024
94.	Dmitry Evgenievich SAMOILOV	Дмитрий Евгеньевич САМОИЛОВ (grafia russa)	<p>Carica: giudice presso il tribunale della città di Kovrov</p> <p>Data di nascita: 6.4.1970</p> <p>Cittadinanza: russa</p> <p>Sesso: maschile</p>	<p>Dmitry Evgenievich Samoilov è un giudice russo che lavora presso il tribunale della città di Kovrov.</p> <p>In tale posizione, ha ripetutamente rifiutato di prendere in esame le rivendicazioni del politico dell'opposizione Alexei Navalny nei confronti della colonia correttiva IK-6, volte a ripristinare e tutelare i suoi diritti violati dalla leadership di tale colonia. Le rivendicazioni di Navalny riguardavano l'accesso all'assistenza medica, l'accesso alle informazioni e il diritto di contattare la sua famiglia.</p> <p>Dmitry Evgenievich Samoilov è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.</p>	22.3.2024




	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
95.	Инар Ирфанович BASYROV	Ильнар Ирфанович БАСЫРОВ (grafia russa)	Carica: giudice presso il tribunale della città di Mosca Data di nascita: 8.6.1981 Cittadinanza: russa Sesso: maschile Entità associate: tribunale della città di Mosca	Инар Ирфанович Басыров lavora come giudice presso il tribunale della città di Mosca dal 28 maggio 2014. È stato nominato tramite decreto presidenziale. In tale posizione, è stato direttamente coinvolto nel processo del politico dell'opposizione Alexei Navalny. Nell'ambito di un processo di matrice politica ha emesso una sentenza di condanna nei confronti di Alexei Navalny disponendo il trasferimento in una colonia penitenziaria di alta sicurezza per impedirgli di svolgere attività politica. Инар Ирфанович Басыров è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024
96.	Sergey Anatolevich MOROZ	Сергей Анатольевич МОРОЗ (grafia russa)	Carica: capo del servizio penitenziario federale della Federazione russa per Mosca Data di nascita: 15.9.1968 Luogo di nascita: Luogo di nascita: Zaporozhye, RSS ucraina (ora Ucraina) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Sergey Anatolevich Moroz è un funzionario russo, capo del servizio penitenziario federale di Mosca. In tale posizione, ha inserito il politico dell'opposizione Alexei Navalny nell'elenco federale delle persone ricercate. Moroz è accusato di aver fatto subire estreme umiliazioni e violenze ai detenuti al loro arrivo nei centri di detenzione. Sergey Anatolevich Moroz è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024




	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
97.	Elena Evgenievna MOROZOVA	Елена Евгеньевна МОРОЗОВА (grafia russa)	Carica: giudice presso il tribunale della città di Khimki Cittadinanza: russa Sesso: femminile	Elena Evgenievna Morozova è una giudice russa che lavora presso il tribunale della città di Khimki. Nella sua posizione, ha deciso di porre in custodia cautelare per 30 giorni il politico dell'opposizione Alexei Navalny dopo il suo arrivo a Mosca in seguito al suo trattamento contro l'avvelenamento da Novichok. Il processo da lei presieduto ha violato le norme in materia di equo processo, compreso il diritto di riesaminare il contenuto dell'atto di accusa e dei documenti del processo, la possibilità di consultare un avvocato e l'accesso del pubblico al processo. Elena Evgenievna Morozova è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, arresti e detenzioni arbitrari, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024
98.	Musa Abdurakhmanovich MUSAEV	Муса Абдурахманович МУСАЕВ (grafia russa)	Carica: giudice presso il tribunale regionale di Mosca Data di nascita: 14.10.1951 Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Musa Abdurakhmanovich Musaeв è un giudice russo che lavora presso il tribunale regionale di Mosca. Nella sua posizione, ha avviato un procedimento giudiziario in merito all'arresto del leader dell'opposizione russa Alexei Navalny al suo ritorno dalla Germania, dove stava ricevendo cure contro l'avvelenamento da Novichok. Ha confermato la decisione di arrestare Navalny per 30 giorni, respingendo il suo ricorso. La decisione è stata adottata nel corso di una breve udienza che ha avuto una durata di soli cinque minuti. Musa Abdurakhmanovich Musaeв è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, arresti e detenzioni arbitrari, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024




	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
99.	Mikhail Yurievich PITTSYN	Михаил Юрьевич ПИТЦИН (grafia russa)	Carica: presidente del tribunale della città di Mosca Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Mikhail Yurievich Pitsyn è presidente del tribunale della città di Mosca. In tale posizione, ha valutato positivamente la proposta del servizio penitenziario federale russo di sostituire la sospensione condizionale nei confronti del leader dell'opposizione Alexei Navalny con una condanna effettiva. Di conseguenza, Navalny è stato privato della possibilità di agire nella vita pubblica in Russia in quanto incarcerato in una colonia penitenziaria. Mikhail Yurievich Pitsyn è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024
100.	Sergey Alekseevich RYABTSEV	Сергей Алексеевич РЯБЦЕВ (grafia russa)	Carica: giudice presso il tribunale del distretto Lefortovo di Mosca Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Sergey Alekseevich Ryabtsev è un giudice russo che lavora presso il tribunale del distretto Lefortovo di Mosca. In tale posizione, è stato coinvolto nel sabotaggio delle indagini relative all'avvelenamento di Alexei Navalny in quanto si è rifiutato di prendere in esame la denuncia per l'inazione della direzione investigativa del Servizio federale di sicurezza (FSB) della Federazione russa. Inoltre, pronuncia continuamente sentenze contro la libertà di parola in Russia. Sergey Alekseevich Ryabtsev è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024



	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
101.	Petr Pavlovich SERKOV	Пётр Павлович СЕРКОВ (grafia russa)	Carica: primo vicepresidente della Corte suprema della Federazione russa Data di nascita: 7.6.1955 Luogo di nascita: Poldamasovo, regione di Ulyanovsk, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Petr Pavlovich Serkov è primo vicepresidente della Corte suprema della Federazione russa. In tale posizione, nel 2018 ha confermato la sentenza nei confronti del politico dell'opposizione Alexei Navalny. Di conseguenza, Alexei Navalny è stato condannato e incarcerato in una colonia penitenziaria di alta sicurezza per impedirgli di svolgere attività politica. La detenzione di Alexei Navalny in una colonia penitenziaria ne ha provocato la morte. Petr Pavlovich Serkov è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024
102.	Yuri Vasilievich SITNIKOV	Юрий Васильевич СИТНИКОВ (grafia russa)	Carica: giudice della Corte suprema russa (attualmente in pensione) Data di nascita: 17.4.1961 Luogo di nascita: Krutogorye, regione di Lipetsk, ex URSSe (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Yuri Vasilievich Sitnikov è un ex giudice della Corte suprema russa che è stato membro della sezione d'appello della Corte suprema della Federazione russa. In tale veste, nel 2018 ha escluso Alexei Navalny dalla corsa per le elezioni presidenziali in Russia nell'ambito di un processo di matrice politica. Yuri Vasilievich Sitnikov è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui violazioni sistematiche del diritto di riunione pacifica e di associazione nonché della libertà di espressione e di opinione.	22.3.2024




	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
103.	Nikolay Viktorovich TIMOSHIN	Николай Викторович ТИМОШИН (grafia russa)	Carica: membro del presidio della Corte suprema della Federazione russa Data di nascita: 14.8.1959 Luogo di nascita: villaggio di Zhidkoe, distretto Znamensky, regione di Oryol, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Nikolay Viktorovich Timoshin è membro del presidio della Corte suprema della Federazione russa. In tale posizione, nel 2018 ha confermato la sentenza nei confronti del politico dell'opposizione Alexei Navalny. Di conseguenza, Alexei Navalny è stato condannato e incarcerato in una colonia penitenziaria di alta sicurezza per impedirgli di svolgere l'attività politica. Nikolay Viktorovich Timoshin è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024
104.	Vladimir Yurievich ZAITSEV	Владимир Юрьевич ЗАЙЦЕВ (grafia russa)	Carica: presidente della sezione d'appello della Corte suprema della Federazione russa Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Vladimir Yurievich Zaitsev è presidente della sezione d'appello della Corte suprema della Federazione russa. In tale veste, nel 2018 ha escluso Alexei Navalny dalla corsa per le elezioni presidenziali in Russia nell'ambito di un processo di matrice politica. Vladimir Yurievich Zaitsev è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui violazioni sistematiche del diritto alla libertà di riunione pacifica e di associazione nonché della libertà di espressione e di opinione.	22.3.2024



	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
105.	Vladimir Sergeevich SHVEDOV	Владимир Сергеевич ШВЕДОВ (grafia russa)	Carica: capo del dipartimento delle politiche statali nel settore dell'esecuzione delle condanne penali presso il ministero della Giustizia russo Cittadinanza: russa Sesso: maschile Persone associate: Vsevolod Lvovich Vukolov Entità associate: ministero della Giustizia russo	Vladimir Sergeevich Shvedov è un alto funzionario russo, capo del dipartimento delle politiche statali nel settore dell'esecuzione delle condanne penali presso il ministero della Giustizia russo. In tale posizione, poiché guida la politica statale in materia di esecuzione delle condanne penali ed esamina i ricorsi dei cittadini, è stato responsabile dell'esecuzione di pene detentive nei confronti del politico dell'opposizione russa Alexei Navalny. Vladimir Sergeevich Shvedov è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, nonché la violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024»

2) nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nella rubrica "B. Persone giuridiche, entità e organismi" sono aggiunte le voci seguenti:

	Nomi (traslitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«22.	IK-3 penal colony alias The Federal State Institution "Correctional Colony No. 3" (IK-3); IK-3 men's maximum security corrective colony; Polar Wolf	ФКУ ИК-3 alias Полярный волк (grafia russa)	Indirizzo: 629420, st. Gagarina, 1 A, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, Kharp village Data di registrazione: 1961 Sede principale di attività: okrug autonomo di Yamalo-Nenets, Federazione russa Persone associate: capo della colonia penitenziaria IK-3, Colonnello Vadim Konstantinovich KALININ	IK-3 è una colonia penitenziaria dei servizi correzionali russi, gestita da Vadim Kalinin. In quanto parte del sistema penale russo, è posta sotto l'autorità del ministero della Giustizia della Federazione russa. La colonia penitenziaria IK-3 è nota per le pressioni fisiche e psicologiche esercitate sui prigionieri e per il totale isolamento, la tortura e la violenza a cui sono sottoposti, nonché per la scarsa qualità dei servizi medici. Alexei Navalny, detenuto nella colonia penitenziaria IK-3 dal 25 dicembre 2023 fino alla sua morte il 16 febbraio 2024, ha subito abusi nella colonia penitenziaria IK-3, tra cui l'isolamento in una cella di punizione e trattamenti crudeli, disumani e degradanti, che hanno portato al grave peggioramento del suo stato di salute e infine alla sua morte. La colonia penitenziaria IK-3 è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti nonché della violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024



	Nomi (translitterazione in caratteri latini)	Nomi	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
23.	IK-6 penal colony alias Penal colony No. 6, Vladimir Oblast; IK-6 Melekhovo; Melekhovo correctional colony	IK-6 Мелехово alias ФКУ "ИК № 6 УФСИН по Владимирской области" (grafia russa)	Indirizzo: village of Melekhovo (Vladimir region), Kovrovsky district, at Pervomaiskaya str., 261-A. Tipo di entità: colonia correttiva maschile russa Luogo di registrazione: Russia Data di registrazione: 1959	IK-6 è una colonia penitenziaria dei servizi correzionali russi, gestita da Dmitry Nozhkin. In quanto parte del sistema penale russo, è posta sotto l'autorità del ministero della Giustizia della Federazione russa. La colonia penitenziaria IK-6 è nota per le pressioni fisiche e psicologiche esercitate sui prigionieri e per il totale isolamento, la tortura e la violenza a cui sono sottoposti. Alexei Navalny, ivi detenuto da giugno 2022 al 25 dicembre 2023, ha subito abusi nella colonia penitenziaria IK-6, tra cui l'isolamento in una cella di punizione e trattamenti crudeli, disumani e degradanti, che hanno portato al grave peggioramento del suo stato di salute. La colonia penitenziaria IK-6 è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti nonché della violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione.	22.3.2024»

24CE1507



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/909 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2024

relativa all'accettazione di una domanda, presentata dall'Irlanda a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, di non applicazione del regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione (STI PMR) ai vagoni intermedi ICDMU – B2 classe 22000 di proprietà di Iarnród Éireann-Railway Undertaking

[notificata con il numero C(2024) 1680]

(I testi in lingua inglese e irlandese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 settembre 2023 l'Irlanda ha presentato alla Commissione una domanda di non applicazione dei seguenti punti dell'allegato del ⁽²⁾regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione («STI PMR»): 4.2.2.1.1, punto (2), 4.2.2.1.2.1, punto (8), 4.2.2.3.1, punto (5), 4.2.2.7.2, punto (6), e 4.2.2.7.3, punto (4). Tali punti stabiliscono alcuni parametri ergonomici dei carri, come illustrato ai considerando da 10 a 14.
- (2) La domanda è stata presentata in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2016/797, che riguarda le reti ferroviarie separate o isolate per la presenza del mare o separate dalla rete ferroviaria del resto dell'Unione a causa di condizioni geografiche particolari.
- (3) Al fine di rispondere al rapido aumento della domanda, da parte dei passeggeri, dei servizi ferroviari prestati dalla sua flotta, Iarnród Éireann-Railway Undertaking («IÉ-RU») prevede di ottenere capacità supplementari estendendo di uno o due vagoni un certo numero di composizioni bloccate esistenti. A tal fine IÉ-RU ha concluso un accordo quadro con Mitsui per la fornitura dei veicoli intermedi supplementari (vagoni B2) necessari per estendere le composizioni bloccate esistenti.
- (4) Mitsui ha fornito 41 vagoni B2 alla fine del 2022 e nell'ambito dell'accordo è prevista un'opzione per la fornitura di altri 60 vagoni che può essere esercitata fino al dicembre 2026, portando il totale dei vagoni a 101.
- (5) I vagoni B2 sono già stati oggetto della decisione di esecuzione (UE) 2022/856 della Commissione ⁽³⁾, nella quale la Commissione ha accettato che determinate disposizioni dei suoi regolamenti (UE) n. 1302/2014 ⁽⁴⁾ e (UE) n. 1303/2014 ⁽⁵⁾ non si applicassero a tali vagoni.


⁽¹⁾ GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/797/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1300/oj>).


⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2022/856 della Commissione, del 30 maggio 2022, relativa all'accettazione di una domanda presentata dall'Irlanda a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio di non applicazione dei regolamenti (UE) n. 1302/2014 e (UE) n. 1303/2014 della Commissione ai vagoni intermedi ICDMU — «B2» classe 22000 utilizzati da IÉ-RU (GU L 150 dell'1.6.2022, pag. 88, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/856/oj).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1302/oj>).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 394, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1303/oj>).



- (6) I vagoni B2 sono destinati a essere inclusi in complessi automotore in composizione bloccata esistenti non conformi alla STI PMR. L'applicazione dei requisiti della STI PMR ai vagoni B2 creerebbe problemi di compatibilità tra veicoli conformi e non conformi alla STI PMR, con conseguenti difficoltà tecniche e complessità nella produzione sproporzionate. Ad esempio, per fornire informazioni visive dinamiche in modo uniforme e leggibile a livello di treno sarebbero necessari un nuovo software, la sostituzione dei display interni su tutta la flotta e, potenzialmente, un progetto completamente nuovo dell'architettura del sistema. Inoltre, l'applicazione dei requisiti della STI PMR ai vagoni B2 ritarderebbe l'autorizzazione dei veicoli e comporterebbe costi aggiuntivi.
- (7) Quale misura di mitigazione, l'Irlanda ha proposto di progettare i vagoni B2 sul modello dei veicoli esistenti. I vagoni B2 in questione sono stati progettati secondo quanto prescritto dalle norme del gruppo ferroviario istituito dal British Rail Safety and Standards Board (RSSB), dalle norme CEN-Cenelec e dalle norme nazionali irlandesi. Il loro progetto si discosta dalle prescrizioni di tali norme e codici solo laddove necessario per garantire l'integrazione in condizioni di sicurezza e la compatibilità dei veicoli con la rete ferroviaria irlandese al suo stato attuale.
- (8) L'applicazione dei requisiti della STI PMR apporterebbe benefici trascurabili rispetto a tale progetto, mentre la non applicazione della STI PMR sarebbe limitata a quanto necessario per la compatibilità dell'accessibilità con le composizioni bloccate esistenti. Come dimostrato dai passeggeri abituali delle composizioni bloccate esistenti, le disposizioni alternative proposte soddisferebbero i requisiti essenziali pertinenti e compenserebbero ogni non applicazione della STI PMR.
- (9) In relazione al punto 4.2.2.1.1, punto (2), della STI PMR, la maniglia del sedile è identica a quella montata sulle composizioni bloccate esistenti. Essa è conforme ai requisiti della STI PMR per le maniglie in tutti gli aspetti ad eccezione del centro della parte utilizzabile della maniglia, che è 15 mm più in alto rispetto a quanto prescritto nella STI PMR.
- (10) In relazione al punto 4.2.2.1.2.1, punto (8), della STI PMR, il sedile con priorità è identico a quello utilizzato sulle composizioni bloccate esistenti. Esso è conforme alla STI PMR in tutti gli aspetti ad eccezione della superficie utile della seduta, che è più piccola di meno dell'1 % rispetto a quanto prescritto dalla STI PMR. Tale lieve riduzione non impedisce l'accessibilità al sedile e, in caso di utilizzo dello stesso, non fa sì che i passeggeri seduti sui sedili con priorità adiacenti invadano gli spazi degli altri.
- (11) In relazione al punto 4.2.2.3.1, punto (5), della STI PMR, i dispositivi di apertura e di chiusura delle porte sono identici a quelli utilizzati sulle composizioni bloccate esistenti. Essi sono conformi alla STI PMR in tutti gli aspetti ad eccezione del pulsante di apertura, che si trova al di sotto del pulsante di chiusura.
- (12) In relazione al punto 4.2.2.7.2, punto (6), della STI PMR, il sistema di prenotazione dei posti è identico, in termini di dimensioni e aspetto, a quello utilizzato sulle composizioni bloccate esistenti. Esso utilizza lettere per identificare i veicoli. Le lettere sono visualizzate all'esterno del veicolo sui display esterni che indicano la destinazione. L'altezza delle lettere è di 55 mm anziché di 70 mm come prescritto dalla STI PMR.
- (13) In relazione al punto 4.2.2.7.3, punto (4), della STI PMR, i display interni sono identici, in termini di dimensioni e aspetto, a quelli utilizzati sulle composizioni bloccate esistenti. Essi sono conformi alla STI PMR in tutti gli aspetti ad eccezione dall'altezza dei caratteri, che è di 35 mm anziché di 55 mm come prescritto dalla formula della distanza di visione della STI PMR.
- (14) Si prevede che i vagoni B2 e i complessi automotore in composizione bloccata nei quali andrebbero integrati saranno utilizzati nell'area geografica che copre tutta la rete ferroviaria dell'Irlanda, la quale utilizza uno scartamento diverso di 1 600 mm, senza possibilità di un valido riutilizzo commerciale in altre zone dello spazio ferroviario europeo unico.
- (15) La rete irlandese è collegata alla rete dell'Irlanda del Nord. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha receduto dall'Unione europea il 31 gennaio 2020. L'Irlanda del Nord è pertanto divenuta un paese terzo limitrofo all'Unione europea. Di conseguenza l'Irlanda non condivide più una frontiera terrestre con un altro Stato membro e la rete ferroviaria dell'Irlanda è diventata separata e isolata dal resto della rete ferroviaria dell'Unione europea.
- (16) La domanda presentata dall'Irlanda, in particolare le informazioni contenute nel fascicolo, è completa e coerente e prevede l'applicazione di misure alternative adeguate.



- (17) La Commissione ritiene pertanto che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione accetta la domanda dell'Irlanda di non applicazione dei punti 4.2.2.1.1, punto (2), 4.2.2.1.2.1, punto (8), 4.2.2.3.1, punto (5), 4.2.2.7.2, punto (6), e 4.2.2.7.3, punto (4), dell'allegato del regolamento (UE) n. 1300/2014 a 101 vagoni intermedi ICDMU – B2 classe 22000 («vagoni B2») che opereranno sulla rete ferroviaria irlandese.

Articolo 2

L'Irlanda comunica alla Commissione i numeri identificativi dei vagoni B2 e delle rispettive composizioni bloccate, per ciascun lotto di vagoni B2 messo in esercizio sulla rete irlandese, al più tardi entro il 31 dicembre 2026.

Articolo 3

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2024

Per la Commissione
Adina-Ioana VĂLEAN
Membro della Commissione

24CE1508



DECISIONE (UE) 2024/901 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 12 marzo 2024****che modifica la decisione (UE) 2022/2359 che adotta norme interne relative alle limitazioni dei diritti degli interessati in relazione al funzionamento interno della Banca centrale europea (BCE/2022/42) (BCE/2024/9)**

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6,


visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della decisione (UE) 2022/2359 della Banca centrale europea (BCE/2022/42⁽²⁾), la decisione di limitare i diritti di un interessato che deve essere adottata dal titolare del trattamento è assunta al livello del capo o vicecapo dell'unità operativa pertinente nella quale è condotta la principale operazione di trattamento che coinvolge i dati personali.
- (2) L'articolo 3, paragrafo 4, della decisione (UE) 2022/2359 (BCE/2022/42) non specifica le circostanze in cui tale decisione di limitare i diritti di un interessato debba essere adottata a livello del vicecapo di cui sopra. È pertanto opportuno chiarire che si tratta di casi in cui il capo dell'unità operativa pertinente non è disponibile (ad esempio, è in congedo annuale o per malattia), o ha un conflitto di interessi effettivo o percepito, o ha accesso a informazioni riservate rilevanti.
- (3) Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 4, della decisione (UE) 2022/2359 (BCE/2022/42) non considera il caso di un'unità operativa priva di vicecapo. È opportuno chiarire che in tal caso e qualora il capo dell'unità operativa pertinente non fosse disponibile, o avesse un conflitto di interessi effettivo o percepito, o avesse accesso a informazioni riservate rilevanti, la decisione di limitare i diritti di un interessato dovrebbe essere adottata al livello del superiore gerarchico competente a tal fine in quelle circostanze.
- (4) Infine, l'articolo 3, paragrafo 4, della decisione (UE) 2022/2359 (ECB/2022/42) non specifica a quale livello debba essere adottata una decisione sulla limitazione dei diritti di un interessato nel caso in cui una funzione non sia assegnata a un'unità operativa. È opportuno chiarire che tale decisione dovrebbe essere adottata a livello del titolare della funzione nella quale è condotta la principale operazione di trattamento che coinvolge i dati personali. Questo chiarimento riguarda, in particolare, la funzione di responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) e la funzione dell'unità organizzativa principale per la governance e la trasformazione dei servizi.
- (5) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2022/2359 (BCE/2022/42),

⁽¹⁾ GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2022/2359 della Banca centrale europea, del 22 novembre 2022, che adotta norme interne relative alle limitazioni dei diritti degli interessati in relazione al funzionamento interno della Banca centrale europea (BCE/2022/42) (GU L 311 del 2.12.2022, pag. 176).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

L'articolo 3 della decisione (UE) 2022/2359 (BCE/2022/42) è modificato come segue:

1) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La decisione di limitare i diritti di un interessato ai sensi del paragrafo 1, che deve essere adottata dal titolare del trattamento, è assunta al livello del capo dell'unità operativa pertinente nella quale è condotta la principale operazione di trattamento che coinvolge i dati personali. Se tale principale operazione di trattamento è condotta da una funzione che non fa parte di un'unità operativa, tale decisione è adottata al livello del titolare della funzione.»;

2) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Ai fini del paragrafo 4, qualora il capo dell'unità operativa pertinente non fosse disponibile perché assente, o avesse un conflitto di interessi effettivo o percepito, o avesse accesso a informazioni riservate rilevanti, la decisione di limitare i diritti di un interessato a norma del paragrafo 1 che deve essere adottata dal responsabile del trattamento è assunta dal vicecapo dell'unità operativa in cui è condotta la principale operazione di trattamento che coinvolge i dati personali.

In mancanza di tale vicecapo, tale decisione è assunta dal superiore gerarchico competente a tal fine in caso di assenza, conflitto di interessi o accesso a informazioni riservate rilevanti del capo dell'unità operativa pertinente.».

Articolo 2


Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 marzo 2024

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

24CE1509



**DECISIONE (UE) 2024/902 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 12 marzo 2024**

che modifica la decisione (UE) 2021/1486 che adotta norme interne relative alle limitazioni dei diritti degli interessati in relazione ai compiti della Banca centrale europea in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi (BCE/2021/42) (BCE/2024/10)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6,


visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, della decisione (UE) 2021/1486 della Banca centrale europea (BCE/2021/42 ⁽²⁾), la decisione di limitare i diritti di un interessato che deve essere adottata dal titolare del trattamento è assunta al livello del capo o vicecapo dell'unità operativa pertinente nella quale è condotta la principale operazione di trattamento che coinvolge i dati personali.
- (2) L'articolo 3, paragrafo 6, della decisione (UE) 2021/1486 (BCE/2021/42) non specifica le circostanze in cui tale decisione di limitare i diritti di un interessato debba essere adottata a livello del vicecapo di cui sopra. È pertanto opportuno chiarire che si tratta di casi in cui il capo dell'unità operativa pertinente non è disponibile (ad esempio, è in congedo annuale o per malattia), o ha un conflitto di interessi effettivo o percepito, o ha accesso a informazioni riservate rilevanti.
- (3) Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 6, della decisione (UE) 2021/1486 (BCE/2021/42) non considera il caso di un'unità operativa priva di vicecapo. È opportuno chiarire che in tal caso e qualora il capo dell'unità operativa pertinente non fosse disponibile o avesse un conflitto di interessi effettivo o percepito, o avesse accesso a informazioni riservate rilevanti, la decisione di limitare i diritti di un interessato dovrebbe essere adottata a livello del superiore gerarchico competente a tal fine in quelle circostanze.
- (4) Infine, l'articolo 3, paragrafo 6, della decisione (UE) 2021/1486 (BCE/2021/42) non specifica a quale livello debba essere adottata una decisione sulla limitazione dei diritti di un interessato nel caso in cui una funzione non sia assegnata a un'unità operativa. È opportuno chiarire che tale decisione dovrebbe essere adottata a livello del titolare della funzione nella quale è condotta la principale operazione di trattamento che coinvolge i dati personali.
- (5) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2021/1486 (BCE/2021/42),

⁽¹⁾ GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2021/1486 della Banca centrale europea, del 7 settembre 2021, che adotta norme interne relative alle limitazioni dei diritti degli interessati in relazione ai compiti della Banca centrale europea in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (BCE/2021/42) (GU L 328 del 16.9.2021, pag. 15).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

L'articolo 3 della decisione (UE) 2021/1486 (BCE/2021/42) è modificato come segue:

1) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. La decisione di limitare i diritti di un interessato ai sensi dei paragrafi 1 o 2, che deve essere adottata dal titolare del trattamento, è assunta al livello del capo o vicecapo dell'unità operativa pertinente nella quale è condotta la principale operazione di trattamento che coinvolge i dati personali. Se tale principale operazione di trattamento è condotta da una funzione che non fa parte di un'unità operativa, tale decisione è adottata a livello del titolare della funzione.»;

2) è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7. Ai fini del paragrafo 6, qualora il capo dell'unità operativa pertinente non fosse disponibile perché assente, o avesse un conflitto di interessi effettivo o percepito, o avesse accesso a informazioni riservate rilevanti, la decisione di limitare i diritti di un interessato a norma dei paragrafi 1 o 2 che deve essere adottata dal responsabile del trattamento è assunta dal vicecapo dell'unità operativa in cui è condotta la principale operazione di trattamento che coinvolge i dati personali.

In mancanza di tale vicecapo, tale decisione è assunta dal superiore gerarchico competente a tal fine in caso di assenza, conflitto di interessi o accesso a informazioni riservate rilevanti del capo dell'unità operativa pertinente.».

Articolo 2


Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 marzo 2024

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

24CE1510



RETTIFICHE

Rettifica della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 130 del 16 maggio 2023)

1. Pagina 194, articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera a):

anziché: «a) articolo 1, punto 3), lettere da a sexies) ad a decies), della presente direttiva;»,

leggasi: «a) articolo 1, punto 3), lettera d), della presente direttiva relativo all'articolo 3, lettere da a sexies) ad a decies), della direttiva 2003/87/CE quali aggiunte da tale punto;».


2. Pagina 196, allegato, punto 1), lettera c), punto ii) (che sostituisce la seconda riga della tabella dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE):

<i>anziché:</i>	«Raffinazione di petrolio ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW	Biossido di carbonio»,
-----------------	---	------------------------

<i>leggasi:</i>	«Raffinazione di petrolio, di oli vegetali e di oli sintetici ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW	Biossido di carbonio».
-----------------	---	------------------------

(Direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 55 del 17 luglio 2023)

24CE1511



Rettifica del regolamento delegato (UE) 2023/2515 della Commissione, dell'8 settembre 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2023/2515, 14 novembre 2023)

Alla pagina 8, articolo 1, punto 8), che modifica l'articolo 91, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688,

anziché: «b) nelle 48 ore precedenti o l'ultimo giorno precedente la partenza dallo stabilimento di origine, per quanto riguarda gli equini.»,

leggasi: «b) nelle 48 ore precedenti o l'ultimo giorno lavorativo precedente la partenza dallo stabilimento di origine, per quanto riguarda gli equini.».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 4 del 15 gennaio 2024)

24CE1512

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GUE-039) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 4 0 5 2 3 *

€ 13,00

